

Parte Terza

I METODI E LE DOTTRINE



# I. TENDENZE CULTURALI DEL II SECOLO

I. «Crisi spirituale» e «senso del passato» – II. Generi letterari e tensioni innovative.

## *I. «Crisi spirituale» e «senso del passato»*

Nel lavoro di Pomponio abbiamo rintracciato motivi e prospettive provenienti anche da altri saperi, da certe letture ciceroniane alle analogie con Varrone e Tacito, sino a una ricorrente presenza di dottrine stoiche<sup>1</sup>. Ma tutto il suo impegno di giurista – che certo deve essere ricostruito, soluzione dopo soluzione (verrebbe da dire, caso dopo caso), sul terreno dell'elaborazione tecnica<sup>2</sup> – trova ampia rispondenza nella vita culturale del II secolo. Il disegno di fondo che vi emerge – ove una spiccata sensibilità per le stagioni più risalenti della propria esperienza giuridica si coniuga con un'istanza di innovazione, o almeno con la consapevolezza di dover ridisegnare i compiti della giurisprudenza – non può essere disgiunto da quanto verificiamo nella vicenda degli altri saperi tra Adriano e Marco Aurelio. E' questa una stagione intellettualmente vivissima, in cui l'intero, florido corpo della cosmopoli si dissemina di centri di studio, i cui esponenti, al di là della distanza geografica e delle *τέχνη* coltivate, sono indotti al confronto e al dialogo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>) Su tutto ciò, *supra* II.1.II.

<sup>2</sup>) E' quanto faremo soprattutto *infra* III.4-8, ma anche IV, in particolare I.II-III.

<sup>3</sup>) Emblematico – e non privo di eco sul programma culturale di cui si fece portatore – il corso di studi attraverso cui si compì la formazione di Galeno, *auditor*, in città diverse,

E' però anche un'epoca di insolite contraddizioni, che dalla vita materiale – in cui convivono forme arcaiche di sostentamento e «modernità» economiche – raggiungono le coscienze<sup>4</sup>. Ma già in queste si avvertono sotterra-

---

di insegnanti di medicina, logica, grammatica e filosofia (il cui studio egli coltivò sempre con particolare attenzione, *quod optimus medicus quoque philosophus sit*), come anche di matematica e geometria (gli unici che veramente lo «salvarono» dalla tentazione del pirronismo: *De lib. prop.* 11 = XIX.39-41 K.): H.I. MARROU, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*<sup>6</sup>, Paris, 1965, trad. it. – *Storia dell'educazione nell'antichità*<sup>2</sup> –, Roma, 1978, p. 265, M. VEGETTI, *Introduzione a Opere scelte di Galeno* (cur. I. GAROFALO, M. VEGETTI), Torino, 1978, p. 11 ss., J. KOLLESCH, *Galen und die zweite Sophistic*, in «*Galen: problems and prospects*» (ed. V. NUTTON), Cambridge, 1981, p. 2, (M. VEGETTI e) P. MANULI, *La medicina e l'igiene*, in «*Storia di Roma*» (dir. A. SCHIAVONE), IV («*Caratteri e morfologie*»), Torino 1988, p. 422 s. ove bibliografia, P. DONINI, *Galeno e la filosofia*, in «*ANRW.*», II.36.5, Berlin-New York, 1992, p. 3484 ss. ove bibliografia, R.J. HANKINSON, *Galen's Philosophical Eclecticism*, *ibid.*, p. 3505 ss. Connesso a questo tipo di formazione, ma estremamente dibattuto, è l'«eclettismo» di Galeno, il cui contributo anche nel sapere medico non sembra riducibile (per sua stessa ammissione: *De lib. prop.* 1 = XIX.13 K.) ai dettami di una sola *secta*: si vedano, con toni diversi (e spesso una fondata cautela circa l'impiego della nozione di «eclettico»: E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in «*SDHL.*», LXIII, 1997, p. 89 s. e nt. 424 ove bibliografia), B.A. VAN GRONINGEN, *General Literary Tendencies in the Second Century A.D.*, in «*Mnemosyne*», XVIII, 1965, p. 46, J. DILLON, *The middle Platonists. A study of Platonism 80 B.C. to A.D. 220*, London, 1977, p. 338 ss.; P. DONINI, *Motivi filosofici in Galeno*, in «*La Parola del passato*», XXXV, 1980, p. 333 ss. e nt. 2, M. FREDE, *On Galen's Epistemology*, in «*Galen: problems and prospects*», p. 67 ss.; F. ADORNO, *La filosofia antica*, IV, Milano, 1992, p. 173 s.; DONINI, *Galeno e la filosofia* cit., in particolare p. 3497 ss., HANKINSON, *Galen's Philosophical Eclecticism*, cit., p. 3505 ss. Il medesimo Galeno (*De lib. prop.* 2 = XIX.21 K., su cui M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo. Le origini della scienza occidentale*<sup>3</sup>, Milano, 1996, p. 57 s.), del resto, informa di incontri, presso il tempio della Pace, tra gli esponenti delle τέχνη λογικά, a cui verosimilmente dovevano partecipare anche i giuristi: V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano, 1987, p. 149 ove bibliografia; ID., *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino 1997, p. 54 ove bibliografia. A proposito dell'inclusione del diritto, ormai strutturatosi in *ars*, fra le stesse *disciplinae liberales*, quale è operata da Galeno e Svetonio, D. NÖRR, *I giuristi romani: tradizionalismo o progresso? Riflessioni su un problema inesattamente impostato*, in «*BIDR.*», LXXXIV, 1981, p. 17; SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., 149; V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, p. 146 ss. Sulla frequenza dei centri di insegnamento filosofico (pur verosimilmente meno numerosi rispetto a quelli di retorica), quale all'inizio del II secolo colpiva l'immaginazione di Giovenale (*Satura* 15.110 ss.), C. BARBAGALLO, *Lo stato e l'istruzione pubblica nell'impero romano*, Catania, 1911, p. 174, P. DONINI, *Le scuole l'anima l'impero: la filosofia antica da Antioco a Plotino*, Torino, 1982, p. 34 s.

<sup>4</sup>) In questo senso non è sempre riscontrabile, tra il piano «pragmatico-politico» e quello «religioso e metafisico», il brusco mutamento che individua A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari, 1996, p. 11 ss. Certo è nel secondo che affiorano le ansie di un tempo altrimenti invidiabile; ma anche nel primo non mancano doppiezze e inconciliabili polarità, riflessi anche negli scenari economici che aveva

nee angosce, non dissolte dietro le immagini di benessere collettivo che frequentemente, e con fondamento, vengono offerte<sup>5</sup>. Gli antichi dei si stanno ritraendo dal mondo e il Cristianesimo non è ancora in grado di sostituirli<sup>6</sup>: né la relativa diffusione degli agi, né gli insegnamenti delle scienze e della filosofia sono in grado di colmare questi vuoti d'anima. Un'ansia di sacro – un sacro che dia la salvezza – attraversa molteplici esperienze: dalle iniziazioni misteriche alle pratiche magiche<sup>7</sup>, dalla registrazione dei sogni<sup>8</sup> alle metamorfosi nel

---

presente Pomponio.

<sup>5</sup>) Un caso ben noto è costituito dall'encomio di Roma recitato nel 143 o 144 da Elio Aristide, soprattutto ove vi si colga, al di là dei toni di maniera e dell'intento apologetico, un'orgogliosa consapevolezza di prosperità, condivisa soprattutto dalle élite cittadine delle province: così, da ultimo, SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., p. 5 ss., in particolare<sup>10</sup> ss.

<sup>6</sup>) Ho in mente «la frase indimenticabile» che M. YOURCENAR rinveniva nella corrispondenza di Flaubert e attorno alla quale si sarebbe dispiegato il suo romanzo: «quando gli dei non c'erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco Aurelio, c'è stato un momento unico in cui è esistito l'uomo, solo» (così la scrittrice nei *Taccuini di appunti* che seguono i *Mémoires d'Hadrien*, Paris, 1951, trad. it. – *Memorie di Adriano* –, Torino, 1988, p. 281: una suggestione felice, che va al di là del significato letterario dell'opera, sottolineato da M.A. LEVI, *Adriano. Un ventennio di cambiamento*, Milano, 1994, p. 7 s. – ma si veda anche P. FEDELI, *Il romanzo*, in, «Lo spazio letterario di Roma antica» [dir. G. CAVALLO, P. FEDELI, A. GIARDINA], IV, Roma, 1991, p. 176 ss.). Su questa «fuga» degli antichi dei, quale emerge dal profondo delle coscienze prima ancora che dai culti e dalla religiosità pubblica, da ultimo – recuperando suggestive pagine di H. Broch –, SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., in particolare p. 11 s., 221. Sulla «crisi spirituale» del II secolo, anche V.A. SIRAGO, *Involuzione politica e spirituale nell'impero del II secolo*, Napoli, 1974, in particolare p. 35 ss.; circa intellettuali ed esperienze in cui affiorano le insicurezze che domineranno il secolo seguente, E.R. DODDS, *Pagan and Christian in an Age of Anxiety*, Cambridge 1965, trad. it. – *Pagani e cristiani in un'epoca d'angoscia. Aspetti dell'esperienza religiosa da Marco Aurelio a Costantino* –, Firenze, 1997, in particolare p. 3 s., 133 (secondo il quale figure come Peregrino ed Elio Aristide ben rappresentano un periodo di «anime malate»). Anche in quest'ambito, peraltro, non mancano aspetti contraddittori: la vita delle comunità era scandita da momenti e figure (rappresentazioni, giochi, santuari e oracoli, magari tornati a fiorire dopo un periodo opaco, come per quello di Delfi) fortemente legate alla religione tradizionale, tanto che si è anche parlato di uno «stato fiorente della religione» durante il II secolo: così W. LIEBESCHÜTZ, *La religione romana*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), II.3 («La cultura e l'impero»), Torino, 1988, p. 267 ss.

<sup>7</sup>) Come quelle coltivate, con grande successo, da Alessandro di Abonuteico, oggetto, anche per questo, degli attacchi satirici di Luciano: C.P. JONES, *Culture and Society in Lucian*, London, 1986, p. 133 ss.; G. CAMBIANO, *Le filosofie tra l'impero e il cielo*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), II.3, cit., p. 349; ma anche quelle di cui fu accusato Apuleio di Madaura (il quale, nell'*Apologia*, contesta quanto imputatogli, ma non sembra affatto ridimensionare il peso dell'esperienza magica, che egli verosimilmente intendeva in modo diverso rispetto all'accezione volgare: A. ROSTAGNI, *Storia della letteratura latina*<sup>3</sup>, III, Torino, 1964, p. 328 s., G. AUGELLO, *Introduzione a L'apologia o la magia florida di Lucio Apuleio*, Torino, 1984, p. 18 ss., CAMBIANO, *Le filosofie*, cit., p. 355, F. GRAF, *La magie dans*

regno animale<sup>9</sup>, dalle guarigioni sacre<sup>10</sup> alle biografie di «uomini divini»<sup>11</sup>, sino

---

*l'antiquité gréco-romain. Idéologie et pratique*, Paris, 1994, trad. it. – *La magia nel mondo antico* –, Roma-Bari, 1995, p. 63 ss.) e da cui Filostrato intende scagionare, nella biografia a lui dedicata, Apollonio di Tiana, vissuto nella seconda metà del secolo precedente: E.L. BOWIE, *Apollonius of Tyana: Tradition and Reality*, in «ANRW.», II-16.2, Berlin-New York, 1978, p. 1652 ss., CAMBIANO, *Le filosofie*, cit., p. 349 s. ove bibliografia. Non lontano da questa realtà è collocabile la ricerca astrologica cui si dedicava lo stesso Tolomeo (si veda la sua *Tetrabiblos*) e nella quale era esperto anche Adriano (*Hist. Aug., De vita Hadriani* 16.7); ma le pratiche magiche appaiono spesso connesse anche a interventi di demoni: Apuleio, *De deo Socratis* 133-134. Quanto a riti e iniziazioni misteriche (sui cui rapporti col mondo della magia, GRAF, *op. cit.*, p. 94 ss.), non sembrano poterne prescindere molte delle religioni orientali che allora, non a caso, si andavano diffondendo (pensiamo solo al *taurobolium*, alla *lavatio* del simulacro di Cibele, alle iniziazioni al culto di Iside – descritte anche nell'ultimo libro delle *Metamorfosi* di Apuleio –, o al mitraismo, inteso come «culto misterico puro»): R.M. KRILL, *Roman Paganism under the Antonines and Severans*, in «ANRW.», II-16.1, Berlin-New York, 1978, p. 30 ss., LIEBESCHÜTZ, *La religione romana*, cit., p. 250 ss. ove bibliografia. Coglie «segni di insofferenza e di scetticismo verso sogni e portenti» in Tacito e Favorino, così come in Diogeniano e Diogene di Enoanda (sulla cui polemica «against prophecy and against any theory which attributes the advancement of human culture to the divine», anche H.W. ATTRIDGE, *The Philosophical Critique of Religion under the Early Empire*, in «ANRW.», II-16.1, cit., p. 54 s.), pur riconoscendo che «non erano posizioni diffuse», CAMBIANO, *Le filosofie* cit., p. 351; rileva come ad esempio la distanza di un Galeno dalle «irrazionali» religioni misteriche e salvifiche sia assai minore del previsto, DONINI, *Motivi filosofici*, cit., p. 357 (che anzi si chiede: «non sarà forse il galenismo semplicemente il versante più illuminato e razionalizzato di quelle stesse concezioni che lo scienziato condanna come oscure, confuse e irrazionali?»; ancor più drastico, al riguardo, era E. RENAN, *Marc Aurèle et la fin du monde antique*, Paris, 1882, trad. it. – *Marco Aurelio e la fine del mondo antico* –, Pordenone, 1994, p. 29). In particolare, Galeno non appare ostile né «al culto di Asclepio né al ruolo dei suoi santuari come centri terapeutici»: M. VEGETTI, *L'immagine del medico e lo statuto epistemologico della medicina in Galeno*, in «ANRW.», II-37.2, Berlin-New York, 1994, p. 1678 s. ove bibliografia.

<sup>8</sup>) Fondamentale è il caso di Artemidoro, autore di un *Onirocriticon* in cinque libri (dietro al quale è una lunga tradizione: E.R. DODDS, *Supernormal Phenomena in Classical Antiquity*, in *The Ancient Concept of Progress*, Oxford, 1973, trad. it. – *Parapsicologia del mondo antico* –, Roma-Bari, 1991, p. 42 ss.), ma si vedano anche la registrazione dei propri sogni compiuta da Elio Aristide e certi episodi cui allude Marco Aurelio (soprattutto *Ad se ipsum* 1.17): DODDS, *Pagani e cristiani*, cit., p. 39 ss., D. DEL CORNO, *I sogni e la loro interpretazione nell'età dell'impero*, in «ANRW.», II-16.2, cit., p. 1605 ss. ove bibliografia, in particolare p. 1607 ss., 1615 ss., ID., *C'è del metodo in questa follia: Artemidoro*, in «Il sogno in Grecia» (*cur.* G. GUIDORIZZI), Roma-Bari, 1988, p. 147 ss., in particolare p. 157 s., H. BENDER, *Predizione e simbolo in Artemidoro alla luce della moderna psicologia del sogno*, *ibid.*, p. 161 ss.; S. NICOSIA, *L'autobiografia onirica di Elio Aristide*, *ibid.*, p. 173 ss. (secondo cui la registrazione dei sogni aristidea «rientra in una prassi abbastanza documentata nei santuari delle divinità guaritrici»), CAMBIANO, *Le filosofie*, cit., p. 352 ove bibliografia, 356, SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., p. 6, 12, 220 ove bibliografia.

<sup>9</sup>) Penso naturalmente a un'opera come le *Metamorfosi* di Apuleio, che costituiscono – con le molteplici esperienze del protagonista, la sua *curiositas* (non inferiore a quella del

alle incessanti presenze di demoni e spiriti<sup>12</sup>, è un'intera umanità che cerca ri-

---

demone del *De deo Socratis*) verso ogni fenomeno, comprese le operazioni magiche, quella sua sensualità velata d'ansia (ben lontana quindi dallo spensierato edonismo dei personaggi di Petronio) – uno degli specchi più tumultuosi e fedeli del II secolo: G. AUGELLO, *Introduzione ad Apuleio, Metamorfosi o Asino d'oro*, Torino, 1958, in particolare p. 10 ss.; S. MAZZARINO, *L'impero romano*, I, Roma-Bari, 1973, rist. 1998, p. 332 s., G.F. GIANOTTI, 'Romanzo' e ideologia. *Studi sulle Metamorfosi di Apuleio*, Napoli, 1986, *passim*, in particolare p. 24 ss. (ove anche un serrato confronto con la coeva attività di Artemidoro), CAMBIANO, *Le filosofie*, cit., p. 355 s. ove bibliografia, A. LA PENNA, *La cultura letteraria latina nel secolo degli Antonini*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), II.3, cit., in particolare p. 539 (che peraltro parla di «una *curiositas* intellettuale vivace, non effimera, ma non tormentosa»; su tale '*curiositas*' anche P. FEDELI, *Il romanzo*, in «Lo spazio letterario di Roma antica» [dir. G. CAVALLO, P. FEDELI, A. GIARDINA], cit., I, p. 371 s.), SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., p. 12, 221 ove bibliografia Il tema dell'uso di arti magiche e della conseguente assunzione di forme animali è anche in altri «romanzi», di controversa tradizione, come *Lucio o l'asino* (la cui attribuzione a Luciano è assai dubbia) o l'opera perduta di un ignoto Lucio di Patre: JONES, *Culture and Society*, cit., p. 53 s., LA PENNA, *La cultura letteraria latina*, cit., p. 537 s.; F. MONTANARI, *La letteratura greca in età imperiale*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), II.3, cit., p. 594; M. LAPLACE, *La parole et l'human dans le 'Songe ou le Coq' et 'Lucius ou l'Ane' de Lucien*, in «Lucien de Samosate. Actes de colloque international de Lyon 1993», Lyon, 1994, p. 37 ss., in particolare p. 43 ss. ove bibliografia, M. DEBIDOUR, *Lucien et les trois romans de l'Ane*, *ibid.*, p. 55 ss. ove bibliografia. Sul significato della metamorfosi animale in Luciano, A. CAMEROTTO, *Le metamorfosi della parola. Studi sulla parodia in Luciano di Samosata*, Roma-Pisa, 1988, p. 207 ove bibliografia.

<sup>10</sup>) Esempiare la pratica dell'incubazione, presso il tempio di Asclepio a Pergamo (riguardo a santuari di questo tipo, più in generale, LIEBESCHÜTZ, *La religione romana*, cit., p. 269 ove bibliografia), cui si sottoponeva Elio Aristide: CAMBIANO, *Le filosofie*, cit., p. 352 ove bibliografia, SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., p. 12, 221 ove bibliografia. Pensiamo però anche al già citato episodio di Marco Aurelio, *Ad se ipsum* 1.17, a certe guarigioni miracolose compiute da Apollonio (indicate da Filostrato, *Vita Apollonii Tyanaei* 4.20 e 4.45) o a certe terapie praticate con successo da Galeno obbedendo a indicazioni ricevute in sogno (*Comm. in Hippocr. de humor.* 2 = XVI.222 K.): DODDS, *Pagani e cristiani*, cit., p. 45. Sulla «preoccupazione ossessiva per il proprio fisico», le sue malattie e le sue guarigioni, quale rinveniamo in molte figure del II secolo (quasi una «età ipocondriaca»), E. ROMANO, *Medici e filosofi. Letteratura medica e società altoimperiali*, Palermo, 1991, p. 151 s. ove bibliografia.

<sup>11</sup>) L'espressione è di L. CRACCO RUGGINI, *Imperatori e uomini divini (I-VI secolo)*, in P. BROWN, L. CRACCO RUGGINI, M. MAZZA, *Governanti e intellettuali. Popolo di Roma e popolo di Dio (I-VI secolo)*, Torino, 1982, p. 9 ss.; ma si vedano anche CAMBIANO *Le filosofie*, cit., p. 349 s., SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., p. 12, 221 ove bibliografia. Gli esempi al riguardo non sono rari, così come sono numerose le componenti culturali che vi affiorano, dal pitagorismo (la scelta soteriologica ed esistenziale per eccellenza) al platonismo (la filosofia che più garantiva il contatto fra umano e divino): pensiamo alle esperienze di Apollonio, Aristide, Apuleio e per più aspetti Plutarco, ma anche alla biografia di più di un imperatore, «uomo divino fallito».

<sup>12</sup>) Capaci di garantire, nella loro ibrida essenza, quel salvifico contatto col soprannaturale che era lo scopo di molti uomini del tempo, dai maghi ai filosofi platonici,

sposte al suo sapersi abbandonata. Si coglie, dall'imperatore all'ultimo dei suoi sudditi, un'insistenza sulle zone d'ombra del vissuto, individuale e collettivo, momenti od essenze a metà strada fra il sogno e la veglia, il calcolo e la veggenza, il mondo degli animali, degli uomini e degli dei. L'affiorare tra l' *'animula vagula blandula'* di Adriano<sup>13</sup>, il *se stesso* al quale Marco Aurelio rivolge i pensieri<sup>14</sup> e l' «anima interiore» cui si riferisce Plotino<sup>15</sup> – di un'inesauribile

---

ai pitagorici, agli iniziati ai culti misterici. Come scrive CAMBIANO, *Le filosofie*, cit., p. 356, «per uomini che non riuscivano a rimanere soli con se stessi ... la certezza nella presenza dei demoni dava rassicurazione». Il demone socratico protagonista delle opere di Apuleio e Plutarco è in questo senso, anche per il retroterra culturale, un caso esemplare, ma non certo unico (il riferimento al proprio demone è ad esempio in Marco Aurelio): M. CASTER, *Lucien et la pensée religieuse de son temps*, Paris, 1937, rist. London, 1987, p. 212 ss., DODDS, *Pagani e cristiani*, cit., p. 13 ss., 37 ss., MAZZARINO, *L'impero romano*, cit., I, p. 329, 340 (secondo cui un «non so che di oscuro e di "demoniaco" era penetrato nella stessa classe dirigente» sotto gli Antonini), SIRAGO, *Involuzione politica*, cit., p. 351, J.Z. SMITH, *Towards Interpreting Demonic Powers in Hellenistic and Roman Antiquity*, in «ANRW.», II.16.1, cit., in particolare p. 433 ss., F.E. BRENK, *In the Light of the Moon: Demonology in the Early Imperial Period*, in «ANRW.», II-16.3, Berlin-New York, 1986, in particolare p. 2117 ss. ove bibliografia, U. BIANCHI, *Plutarch und der Dualismus*, in «ANRW.», II-36.1, Berlin-New York, 1987, in particolare p. 360 s., LIEBESCHÜTZ, *La religione romana*, cit., p. 272 ss. ove bibliografia, CAMBIANO *Le filosofie*, cit., p. 355 ss.

<sup>13</sup>) Cui l'imperatore morente si sarebbe rivolto – secondo la *Historia Augusta, De vita Hadriani* 25.9 – con alcuni versi solo apparentemente leziosi (e in cui invece MAZZARINO, *L'impero romano*, cit., I, p. 319, scorgeva una «stoica considerazione della fragilità delle cose umane»; sulle influenze letterarie – da Ennio al «gioco elegante dei neoterici che si rinnova coi novelli» – rinvenibili in quei versi, oltre che sui problemi filologici che essi suscitano e sulla fortuna goduta presso i moderni, I. MARIOTTI, *'Animula vagula blandula'*, in «Studia Florentina A. Ronconi sexagenario oblata», Roma, 1970, p. 233 ss.). Versi che, di nuovo, è difficile rileggere senza pensare al I Capitolo delle *Memorie* della Yourcenar – la quale, del resto, legittimava il tenore «intimistico» della sua autobiografia proprio col trovarsi «alla vigilia dei Ricordi di Marco Aurelio»: L. STORONI MAZZOLANI, *Una traduzione e un'amicizia*, in *Memorie*, cit., p. 321. Anche per questo il nostro riferimento allude solo a una suggestione, a un'introspezione che, ancor più che nei casi successivi, possiamo solo indovinare; né invero queste pagine intendono restituire, rispetto alle innumerevoli problematiche del II secolo, altro che tendenze ed esempi. E' però vero che anche la *Historia Augusta (De vita Hadriani 14.11)* restituisce un'immagine di Adriano complessa e contraddittoria: *'Idem severus laetus, comis gravis, lascivus cunctator, tenax liberalis, simplex simulator, saevus clemens et semper in omnibus varius'*. Sul punto, B. D'ORGEVAL, *L'empereur Hadrien. Oeuvre législative et administrative*, Paris, 1950, p. 18, A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna, 1960, p. 446, M. PANI, *Il principato dai Flavi ad Adriano*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), II.2 («I principi e il mondo»), Torino, 1991, p. 282 ove bibliografia.

<sup>14</sup>) Sino a rivelarsi «l'imperatore più solo di tutti i suoi sudditi»: P.A. BRUNT, *Marcus Aurelius in his meditations*, in «JRS.», LXIV, 1974, p. 1 ss., CAMBIANO *Le filosofie*, cit., p. 356 ss., SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., p. 12.

<sup>15</sup>) Si veda, da ultimo, SCHIAVONE, *op. cit.*, p. 12, 221 ove bibliografia; sulla nozione plotiniana del «Divino che è in me», già P. BROWN, *Augustine of Hippo*, London, 1967, trad.

interiorità non indica solo l'imporsi dell' «io» nella storia della letteratura<sup>16</sup>: vi si riflette una tensione diffusa, cui il Cristianesimo – soprattutto nella riflessione agostiniana – saprà dare voce compiuta<sup>17</sup>.

Il regno degli Antonini è, ancora, un'età inguaribilmente sospesa fra l'antico e il nuovo: tanto più prepara quest'ultimo – nei programmi di governo, nelle strutture dell'amministrazione e della giustizia<sup>18</sup>, nella fisionomia im-

---

it. – *Agostino d'Ippona* –, Torino, 1971, p. 90.

<sup>16</sup>) Il che comunque è già un dato significativo: come rileva MAZZARINO, *L'impero romano*, cit., I, p. 332, sotto gli Antonini, «attraverso il nuovo senso del religioso, l' «io» penetrava nella letteratura antica: l' «io», questa parola che la classicità greca non ha avuto, come non ha avuto ... nell'esperienza letteraria, il genere dell'autobiografia come racconto di una vicenda spirituale». Sulla tendenza all'autobiografia nel II secolo, anche SIRAGO, *Involuzione*, cit., p. 331 ss.

<sup>17</sup>) La bibliografia al riguardo è vastissima: circa i tratti più pertinenti del pensiero agostiniano e sulla matrice plotiniana del suo «ripiegamento interiore», per tutti, BROWN, *Agostino*, cit., in particolare p. 83 ss., 159 ss., ma si vedano anche G. MADEC, *Conversion, interiorité, intentionnalité*, in *Interiorità e intenzionalità* in «S. Agostino. Atti del I e II Seminario Internazionale del Centro di Studi Agostiniani di Perugia», Roma, 1990, p. 7 ss., R. HOLTE, *Faith and Interiority in S. Augustin's 'Confessions'*, *ibid.*, in particolare p. 75 ss., S. COTTA, *La pace tra interiorità e intenzionalità. La posizione agostiniana*, in «Interiorità e intenzionalità nel "De civitate Dei" di Sant'Agostino. Atti del III Seminario Internazionale del Centro di Studi Agostiniani di Perugia», Roma, 1991, p. 45 ss., L. ALICI, *Interiorità e speranza*, *ibid.*, p. 55 ss., S. BIOLO, *Coscienza e conoscenza di sé in S. Agostino*, *ibid.*, p. 79 ss., R.A. MARKUS, *Interiorità e orizzonte dei segni*, in «Ripensare Agostino: interiorità e intenzionalità. Atti del IV Seminario Internazionale del Centro di Studi Agostiniani di Perugia», Roma, 1993, p. 13 ss. ove altra bibl., A. PIERETTI, *Interiorità e intenzionalità: la dignità del finito*, *ibid.*, in particolare p. 106 ss.

<sup>18</sup>) Ci soffermeremo sugli aspetti più strettamente giuridici degli interventi adrianei *infra* III.3.I ove bibliografia. Circa la svolta che il regno di Adriano comportò anche sul piano del potere politico e dell'organizzazione pubblica, per tutti, D'ORGEVAL, *L'empereur Hadrien*, cit., in particolare p. 205 ss., GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, cit., p. 394 ss., 423 ss., MAZZARINO, *L'impero romano*, cit., I, p. 316 ss., SIRAGO, *Involuzione*, cit., p. 141 ss. (che però vede nei cambiamenti introdotti essenzialmente un ritorno al passato), PANI, *Il principato dai Flavi ad Adriano*, cit., p. 282 ss. ove altra bibliografia, M.A. LEVI, *Adriano. Un ventennio. Studi e ricerche*, Roma, 1993, *passim*, in particolare p. 205 ss., ID., *Adriano. Un ventennio*, cit., *passim*, in particolare p. 59 ss., 106 ss. Un notevole significato politico assumono anche certe opere materiali compiute per ordine di Adriano, come il vallo in Britannia, in cui gli antichi (*Historia Augusta, De vita Hadriani* 11.2) colsero – come scrive MAZZARINO, *L'impero romano*, cit., I, p. 317 – «un aspetto dell'umanesimo di questo imperatore ... una volontà di distinzione della civiltà dal mondo barbarico». Oggi vi individuiamo piuttosto come «la proiezione pietrificata delle paure segrete del secolo» (così SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., p. 16 s.; un significato analogo era scorto da SIRAGO, *Involuzione*, cit., p. 31 nel mausoleo del principe), ma anche la traccia della sua doppiezza, per cui le fortificazioni sono al contempo sbarramento e apertura: PANI, *Il principato dai Flavi ad Adriano*, cit., p. 284 s. ove bibliografia (insiste invece soprattutto sugli aspetti militari e strategici, LEVI, *Adriano. Un ventennio*, cit., p. 53 ss., 138 s.). L'impegno attorno al

pressa ai saperi socialmente più prestigiosi –, tanto più è attratta – nei gusti letterari come nelle pratiche sociali – dai modelli del passato. Il caso di un Gellio o di un Frontone, ma anche di Apuleio e dello stesso Adriano, non riflette tanto personali inclinazioni, quanto un modo di sentire generalmente condiviso<sup>19</sup>. La parola ben scelta o il discorso che fosse, sulle tracce di antichi

---

vallo in Britannia continuerà del resto anche sotto Antonino Pio (SIRAGO, *Involuzione*, cit., p. 205, M. GRANT, *The Antonines. The Roman Empire in transition*, London-New York, 1994, p. 17 ss., LEVI, *Adriano. Un ventennio*, cit., p. 55), in un regno che in genere presenta toni più soffici, ma è anch'esso – come scrive GARZETTI, *op. cit.*, p. 492 – «non privo di inquietanti presagi». Circa i non secondari interventi (già segnalati dall'*Historia Augusta, De vita Pii* 12.1) di Antonino Pio su ampi settori del diritto e della vita pubblica, MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., *passim*, in particolare p. 101 ss., 189 ss. ove bibliografia.

<sup>19</sup> Un aspetto forse sottovalutato da quanti scorgevano in Gellio e Frontone figure intellettualmente deteriori, dedite a effimeri esercizi di stile (un giudizio ancora percepibile in ROSTAGNI, *Storia*, cit., III, in particolare p. 309 ss., 317). Sull'«arcaismo» di Frontone, A. PENNACINI, *La funzione dell'arcaismo e del neologismo nelle teorie della prosa da Cornificio a Frontone*, Torino, 1974, in particolare p. 103 ss. ove bibliografia, SIRAGO, *Involuzione*, cit., p. 307 ss. ove bibliografia, E. CHAMPLIN, *Fronto and Antonine Rome*, London, 1980, in particolare p. 45 ss., 52 ss., LA PENNA, *La cultura*, cit., in particolare p. 514 ss., L. GAMBERALE, *La riscoperta dell'arcaico*, in «Lo spazio letterario», cit., III, p. 563 ss., P.V. COVA, *Marco Cornelio Frontone*, in «ANRW», II-34.2, Berlin-New York, 1994, in particolare p. 892 ss. ove bibliografia, P. SOVERINI, *Aspetti e problemi delle teorie retoriche frontoniane*, *ibid.*, p. 955 ss. Circa Gellio, di recente, LA PENNA, *La cultura*, cit., in particolare p. 557 ss. (ma già ID., *Aspetti del pensiero storico latino*, Torino, 1978, p. 34 s., ove l'attenuazione dell'arcaismo di Gellio è attribuita anche all'influenza che su di lui esercitò Favorino), GAMBERALE, *La riscoperta*, cit., p. 574 ss., D.W.T. VESSEY, *Aulus Gellius and the Cult of the Past*, in «ANRW», II-34.2, cit., p. 1865 ss., G. ANDERSON, *Aulus Gellius: a Miscellanist and his World*, *ibid.*, in particolare p. 1841 ss., 1855 ss.: questo aspetto è peraltro problematizzato già in L. HALFORD-STREVEENS, *Aulus Gellius*, London, 1988, p. 188 ss., M.L. ASTARITA, *La cultura nelle «Noctes Atticae»*, Catania, 1993, p. 61 ss. ove bibliografia. A proposito di inclinazioni simili nello stesso Adriano (attestate già nell'*Historia Augusta, De vita Hadriani* 16.5-6), GARZETTI, *L'impero*, cit., in particolare p. 432, ROSTAGNI, *Storia*, cit., III, p. 299 s., S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, III, Roma-Bari 1966, rist. 1990, p. 179, SIRAGO, *Involuzione*, cit., in particolare p. 141 ss., 160 ss., GAMBERALE, *La riscoperta*, cit., p. 560 ss., LEVI, *Adriano Augusto*, cit., p. 100; riguardo ad Apuleio, per tutti, LA PENNA, *La cultura*, cit., in particolare p. 536, GAMBERALE, *op. cit.*, p. 592 ss. Circa la più generale diffusione di queste tendenze nella cultura antoniniana, anche SIRAGO, *Involuzione*, cit., in particolare p. 191 ss., 310 ss. (che giustamente osserva come l'arciasmo venga rilanciato, non certo creato, nell'età di Adriano e Frontone: non ne era esente, ad esempio, un Tacito, di vent'anni più anziano di Adriano: R. SYME, *Tacitus*, Oxford, 1958, trad. it. – *Tacito* –, Brescia, 1967, I, p. 457 ss.), PENNACINI, *La funzione dell'arcaismo*, cit., p. 140 ss. nt. 145 ove bibliografia, F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, p. 8 ss., A. SICARI, *Pomponio e Celio Antipatro*, in «Studi C. Sanfilippo», II, Milano, 1982, p. 570 ss. (la quale giustamente osserva come anche il nostro giurista «non sia sordo alla valorizzazione dell'arcaico»), MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., p. 93 s., GAMBERALE, *La riscoperta*, cit., p. 549 ss. (ove però una rivalutazione anche delle tendenze arcaizzanti del I secolo), 560 ss., SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., p. 6.

modelli, elegantemente articolato, non avevano solo un significato estetico, ma perseguivano e rispondevano a finalità pubbliche, partecipavano a un preciso programma culturale<sup>20</sup>. La retorica, questo grande laboratorio della persuasione antica, non può mai prescindere dalla suggestione di un lessico e di una sintassi esercitati da lungo tempo<sup>21</sup>: nell'età della seconda sofistica quest'esigenza diviene però più profonda, sino a coinvolgere tutta la vita intellettuale e il modo stesso di rapportarsi al mondo.

L'arcaismo del II secolo è un fenomeno complesso, nel quale non possiamo più scorgere solo una diretta conseguenza, se non addirittura il calco, di esperienze greche<sup>22</sup>. Esso non si arresta allo stile della scrittura, ma anche negli

---

<sup>20</sup>) Sulla cui sostanziale unitarietà, garantita soprattutto dal ruolo svolto dalla seconda sofistica, MAROTTA, *Multa de iure sancit*, cit., p. 93 ove bibliografia, SOVERINI, *Aspetti*, cit., p. 956 s. (ove anche uno stretto collegamento fra l'arcaismo romano del II secolo, in particolare di Frontone, e seconda sofistica). Circa le componenti culturali di questo movimento, ove per certi aspetti appare labile il confine tra filosofi e retori, e per altri è ripresa l'offensiva isocratica contro la filosofia, E. NORDEN, *Die antike Kunstprosa: vom 6. Jahrhundert bis in die Zeit der Renaissance*, Leipzig, 1915, trad. it. – *La prosa d'arte antica dal VI secolo a.C. all'età della rinascenza* –, Roma, 1986, I, p. 362 ss., VAN GRONINGEN, *General Literary Tendencies*, cit., p. 47 ss.; G.W. BOWERSOCK, *Greek Sophists in the Roman Empire*, Oxford, 1969, *passim*, in particolare p. 9 ss. ove bibliografia, L. CRACCO RUGGINI, *Sofisti greci nell'impero romano*, in «Athenaeum», XLIX, 1971, p. 402 ss., E.L. BOWIE, *Greeks and their Past in the second Sophistic*, in «Studies in ancient Society» (ed. M.I. FINLEY), London-Boston, 1974, p. 168 ss., SIRAGO, *Involuzione*, cit., p. 289 ss., ID., *La seconda sofistica come espressione culturale della classe dirigente del II sec.*, in «ANRW.», II-33.1, Berlin-New York, 1989, in particolare p. 43 ss. ove bibliografia, CAMBIANO, *Le filosofie*, cit., 346 ove bibliografia, G. ANDERSON, *The Second Sophistic. A Cultural Phaenomenon in the Roman Empire*, London-New York, 1993, *passim*, in particolare p. 13 ss.

<sup>21</sup>) Il che peraltro non impediva certi attacchi o sarcasmi contro gli oratori arcaizzanti, quali incontriamo nel tacitano *De oratoribus* o nell'ottavo libro dell'*Inst. orat.* di Quintiliano: vi affiora un dibattito che in certo modo conferma le particolarità della retorica, soprattutto in confronto alla poesia, ove, tra Orazio e Giovenale, gli arcaismi divengono assai infrequenti: LA PENNA, *La cultura*, cit., p. 515 s.

<sup>22</sup>) Come ritenuto, con riferimento all'atticismo, da NORDEN, *La prosa d'arte antica*, cit., I, p. 368 ss., 372 ss. (dal quale non sembra discostarsi VON ALBRECHT, *Storia*, cit., III, p. 1456), su cui si vedano i rilievi critici di LA PENNA, *La cultura*, cit., p. 518 s., SIRAGO, *La seconda sofistica*, cit., p. 45 s., COVA, *Marco Cornelio Frontone*, cit., p. 893 ove bibliografia. Sugli stretti rapporti fra tendenze arcaizzanti, seconda sofistica ed atticismo, anche ROSTAGNI, *Storia*, cit., III, p. 300, BOWIE, *Greeks and their Past*, cit., p. 166 ss., 203 ss., ANDERSON, *The Second Sophistic*, cit., in particolare p. 69 ss., 86 ss., 101 ss. E' peraltro difficile, per l'ambiente romano, in particolare del II secolo, guardare all'atticismo come a una corrente unitaria, il cui nitido contrapporsi all'asianesimo proseguisse magari nel fronteggiarsi di Apollodori e Teodori: SIRAGO, *Involuzione*, cit., p. 287 ss., STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 85 s. in particolare nt. 404 ove bibliografia. Problema più ampio che si connette a queste tematiche, ma al quale possiamo qui solo accennare, è quello del ruolo della cultura greca sotto gli Antonini, in una cosmopoli che viveva sempre più di fenomeni sincretistici, in una

autori che più ne sono segnati, si accompagna a un rinnovamento della lingua<sup>23</sup>. L'impiego di materiali antichi consente l'elaborazione di tecniche espressive nuove, così come – al livello dei contenuti e del programma cui vengono conformate certe *artes* – il capillare recupero di una tradizione di studi permette un non traumatico innesto di rielaborazioni e innovazioni: anche in questo, pur assumendo caratteri peculiari, il lavoro della giurisprudenza non si rivela affatto isolato.

## II. Generi letterari e tensioni innovative

Un proposito di ristrutturazione dei vari saperi sembra in effetti attraversare la cultura fra Adriano e Marco Aurelio. Non più solo, quindi, l'enciclopedismo febbrile di un Plinio<sup>24</sup> – che pure per certi aspetti sopravvive nella curiosità

---

*koiné* di lingue e filosofie: MAROTTA, *Multa*, cit., p. 93 ss. ove bibliografia, LA PENNA, *La cultura*, cit., in particolare p. 526 ss., MONTANARI, *La letteratura greca*, cit., p. 581 ss., L. GAMBERALE, *Confronti e incontri di cultura nell'età degli Antonini*, in «Filellenismo e tradizionalismo a Roma nei primi secoli dell'impero. Atti dei convegni lincei», Roma, 1996, p. 58 ss., J.-L. FERRARY, *Athènes et le philhellénisme dans l'Empire romain d'Auguste aux Antonins*, *ibid.*, in particolare p. 205 ss. Non indiscusso appare oggi anche il filellenismo che segna la biografia e gli interessi di Adriano: LEVI, *Adriano Augusto*, cit., *passim*, in particolare p. 136 ss., ID., *Adriano. Un ventennio*, cit., *passim*, in particolare p. 11 ss., 42 ss., 160 s., 165 s., 191; ma diversamente, GARZETTI, *L'impero*, cit., p. 432, MAZZARINO, *L'impero*, cit., I, p. 317 ss., SIRAGO, *Involuzione*, cit., in particolare p. 167 ss., ID., *La seconda sofistica*, cit., p. 56 s., LA PENNA, *La cultura*, cit., p. 533 s., GRANT, *The Antonines*, cit., p. 15, 22.

<sup>23</sup>) Su questi aspetti – restituiti alla dovuta problematicità già con gli studi del Marache sull'uso dei neologismi (anche) in Frontone o in Gellio (su cui però PENNACINI, *La funzione*, cit., p. 140 nt. 145) –, F. PORTALUPI, *Frontone Gellio, Apuleio. Ricerca stilistica*, I, Torino, 1974, p. 2 ss. ove bibliografia, 18, LA PENNA, *La cultura*, cit., p. 522 ss. (secondo cui l'arcaismo del II secolo «va compreso in una tendenza a un rinnovamento complessivo della lingua»), COVA, *Marco Cornelio Frontone*, cit., in particolare p. 891 ss., SOVERINI, *Aspetti*, cit., p. 958 ss. ove bibliografia, VON ALBRECHT, *Storia* cit., III, p. 1501 ove bibliografia; circa la considerazione negativa del neologismo in Frontone, si veda tuttavia PENNACINI, *La funzione*, cit., p. 132 ss., in particolare 136 ss., che peraltro insiste su «estensione dell'area dei classici e inventario linguistico e stilistico» come diretti a mitigare d'«insoddisfazione linguistica» di Frontone, la sua ansia – ben all'unisono con le tendenze dell'epoca – «dell'espressione piena ed esaustiva». Sulla possibilità di indicare ciò che noi definiamo «arcaismo» anche come «novellismo», già ROSTAGNI, *Storia*, cit., III, p. 299 s. Sulle nuove forme letterarie, oltre che linguistiche, affermatesi nel II secolo, SIRAGO, *La seconda sofistica*, cit., p. 65 s.; sulla «tendenza al cambiamento» che contraddistingue, sotto Adriano, «ogni attività dello spirito», LEVI, *Adriano. Un ventennio*, cit., p. 156.

<sup>24</sup>) Di cui è emblematico l'aneddoto riferito da Plinio il Giovane, *epist.* 3.5.12; ma un

erudita di Gellio, o in quella itinerante di Adriano (o Apuleio)<sup>25</sup> –, ma un serrato ripensamento dello statuto epistemologico e del bagaglio dottrinale delle diverse τέχναι, una riflessione sul loro passato e un riordinamento del loro orizzonte testuale.

E' quanto verificiamo soprattutto per l'ars medica, per come si delinea, all'indomani del contributo di Cornelio Celso, attraverso la riflessione di Galeno. Essa può finalmente raggiungere un livello culturale più alto, innervandosi di motivi e fondamenti filosofici, ma soprattutto tesaurizza la tradizione ippocratica<sup>26</sup>, abbandona le deviazioni scolastiche che la contaminano con le pratiche più «basse», da sapere banausico<sup>27</sup>, e finalmente

---

ritratto degli infaticabili e disparati studi dello zio è in tutta l'*epist.* 3.5, in particolare 7-17.

<sup>25</sup> Su Adriano come *'omnium curiositatum explorator'*, già Tertulliano, *Apol.* 5.7. Circa i viaggi di questo principe – sul cui «stile», secondo MAZZARINO, *L'impero*, cit., I, p. 318 (che ne parla come di un «turista senza riposo»), «non si insisterà mai abbastanza» –, la loro importanza sembra ridimensionata dal solo LEVI, *Adriano Augusto*, cit., in particolare p. 71 ss., ID., *Adriano. Un ventennio*, cit., in particolare p. 42 s. (per l'immagine di «sovrani itineranti» che ancor più si affermerà con i Severi, J.-P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Roma-Paris, 1997, in particolare p. 283, V. MAROTTA, *La «legislazione» imperiale in età severiana*, in «SDHI», LXVII, 2001, p. 496 ss.). Quanto ad Apuleio, si veda soprattutto *Apologia* 72-73. Una panoramica degli interessi e delle letture percepibili in Gellio, è in ASTARITA, *La cultura nelle «Noctes Atticae»*, cit., *passim*. Sulla *'curiositas'* in Gellio e Apuleio, anche PORTALUPI, *Frontone, Gellio, Apuleio*, cit., p. 12 s.

<sup>26</sup> Sino a tornare ai testi dell'antico maestro, oggetto, da parte di Galeno, di un approfondito lavoro di commento, i cui frutti saranno paragonabili solo al *corpus* dei commentari ad Aristotele: D. MANETTI, A. ROSELLI, *Galeno commentatore di Ippocrate*, in «ANRW», II.37.2, cit., p. 1530 ss. ove bibliografia. Circa il rapporto del medico di Pergamo con Ippocrate, anche M. VEGETTI, *Introduzione a Opere scelte di Galeno*, cit., p. 13, 24, ID., *L'immagine del medico*, cit., p. 1681 ove bibliografia, R.J. HANKINSON, *Galen's Concept of Scientific Progress*, in «ANRW», II-37.2, cit., p. 1779 ss. Prima di Galeno, sorprendentemente, sui testi ippocratici si esercitò soprattutto l'interpretazione dei medici Empirici: STOLFI *Il modello delle scuole*, cit., p. 99 ove bibliografia.

<sup>27</sup> Non è un caso che oggetto delle critiche più accese di Galeno siano i Metodici – che invece Celso neppure nomina, escludendone probabilmente l'autonomia teorica –, e non tanto per quei tratti della loro epistemologia che più si lasciano ricondurre a posizioni scettiche (come già segnalato da Sesto Empirico, *Pyr. Hyp.* 1.236 ss., su cui STOLFI, *op. cit.*, p. 97 s. e nt. 447 ove bibliografia), né per il «sapore» democrito-epicureo della dottrina metodica di particelle (e pori), che pur sono inassimilabili agli atomi di quella tradizione (circa la polemica anti-epicurea di Galeno, DONINI, *Motivi filosofici*, cit., p. 345 ss.), ma per la superficialità della formazione medica che essi proponevano e per l'inconsistenza dell'impianto filosofico sotteso alla loro pratica: sul punto, per tutti, M. VEGETTI, *Introduzione a Opere scelte di Galeno*, cit., p. VII ss., ID., *La polemica di Galeno contro la medicina metodica*, in «Democrito e l'atomismo antico» (cur. F. ROMANO), Catania, 1980, in particolare p. 427 ss., F. STOK, *La medicina nell'enciclopedia latina e nei sistemi di classificazione delle artes dell'età romana*, in «ANRW», II-37.1, Berlin-New York, 1993, p. 393 s., J.

ricompono, nella sostanza, anche l'annoso dissidio fra *sectae*<sup>28</sup>. E' in questa stagione che la medicina antica assume la sua fisionomia definitiva, così che

---

PIGEAUD, *L'introduction du Méthodisme à Rome, ibid.*, p. 566, 587 ss., V. BOUDON, *Le oeuvres de Galien pour les débutants ('De sectis', 'De pulsibus ad tirones', 'De ossibus ad tirones', 'Ad Glauconem de methodo medendi' et 'Ars medica'): médecine et pédagogie au II<sup>e</sup> s. ap. J.-C.*, in «ANRW.», II-37.2, cit., in particolare p. 1439 ss. ove bibliografia, VEGETTI, *L'immagine del medico*, cit., p. 1677 s., 1704 ss. Per i caratteri fondamentali della scuola metodica, STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 95 s. e nt. 438 s. ove bibliografia. Sul rilievo che assumeva in Galeno la preparazione filosofica, torneremo *infra* nel testo.

<sup>28</sup>) In particolare quelle degli Empirici e dei Dogmatici, legate ad opposte gnoseologie e ad alcuni specifici punti di divergenza (come la valutazione della ricerca anatomica). L'acredine dello scontro è testimoniata dallo stesso Galeno, soprattutto in un trattato (*On medical experience*) di cui è pervenuta, a parte due brevi passi in greco, solo una versione araba, tradotta in inglese da R. WALZER, *Galen on Medical Experience*, Oxford, 1947 (ma dello stesso A. si veda già *Uno scritto sconosciuto di Galeno*, in «Rivista di storia critica delle scienze mediche e naturali», XIX, 1938, p. 258 ss.). Il superamento delle contrapposizioni scolastiche si collega, in Celso, al tentativo di creare una medicina tipicamente romana, affrancata dalle rigorose dicotomie alessandrine, rappresentativa di una via *media quodammodo inter diversas sententias* (*De medicina, proem.* 45): M. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in der Antike*, Göttingen, 1960, p. 87, P. MUDRY, *La préface du «De medicina» de Celse*, Roma, 1982, p. 140 s., E. ROMANO, *Il proemio di Celso fra sapere tecnico e cultura umanistica*, in «I testi di medicina latini antichi. Problemi filologici e storici. Atti del I Convegno Internazionale» (cur. I. MAZZINI, F. FUSCO), Assisi-Roma, 1985, in particolare p. 137, ROMANO, *Medici e filosofi*, cit., p. 32 ss., W. STAHL, *Roman Science*, Madison, 1962, trad. it. – *La scienza dei romani*<sup>2</sup> –, Roma-Bari, 1991, in particolare p. 130, P. MUDRY, *L'orientation doctrinale du 'De medicina' de Celse*, in «ANRW.», II-37.1, cit., in particolare p. 802 s., W. DEUSE, *Celsus im Prooemium von 'De medicina': Römische Aneignung griechischer Wissenschaft, ibid.*, p. 821 ss. In Galeno l'opzione di sintesi e la ricomposizione delle divergenze di scuola diviene ancor più visibile, così da rivendicare la prevalenza dei «chiari fenomeni» rispetto ai «dogmi»: si veda *De placitis* 797 (= V.778 K.), su cui M. HERBERGER, *Dogmatik. Zur Geschichte von Begriff und Methode in Medizin und Jurisprudenz*, Frankfurt am Main, 1981, p. 91 ss., SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 106 (ma anche p. 105, a proposito del modello, seguito da Celso, di una «medicina *rationalis* che si lasciasse istruire dalle cause evidenti»). Ne emerge una prospettiva più «alta» rispetto ai singoli dissidi di scuola, che più volte è stata qualificata come «eclettica» (*supra* nt. 3 ove bibliografia, nonché STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., in particolare p. 86 s. e nt. 409 ove altra bibliografia), e che presenta innegabili somiglianze col significato che assunse l'opera di Giuliano rispetto al sapere giuridico e alla vicenda delle *sectae*. In particolare, Galeno sottolinea la frequenza di ipotesi in cui Dogmatici ed Empirici raggiungono, attraverso strade diverse, soluzioni terapeutiche analoghe (*De sectis* 4 [= I in particolare 72-74 K.]), non diversamente da come, agli occhi di Cicerone (*Academica* [Lucullus] 2.15) certe polarità di tradizioni filosofiche appaiono più nominali che reali (ma si veda anche Giovenale, *Satura* 13.121-122, secondo cui la distanza fra alcune *sectae* sarebbe di indole sociale più che teorica: *'Stoica dogmata ... a Cynicis tunica distantia'*). Circa l'impegno di Galeno contro lo «scandalo» delle scuole rivali, per tutti, VEGETTI, *L'immagine del medico*, cit., p. 1695 ss. ove bibliografia.

Galeno costituirà, fino alle soglie dell'età moderna, la prima *autoritas* riconosciuta dal mondo arabo e cristiano<sup>29</sup>. Ma un fenomeno non diverso interessa la riflessione astronomica e il profilo che essa assume – anche grazie, di nuovo, all'impiego di nozioni provenienti dai settori di ricerca più vicini – dopo il contributo di un Tolomeo. Come Galeno chiude la stagione aperta da Ippocrate, così lo studioso di Alessandria fa altrettanto nella propria disciplina – i cui esordi (o almeno la prima compiuta configurazione) risalgono a Ipparco –, sino a tentare, egli per primo, di coordinare e ricomporre le parti ancora disaggregate di questa τέχνη<sup>30</sup>.

Anche la produzione isagogica – che in alcuni settori (come quello giuridico) fa la sua apparizione proprio adesso<sup>31</sup> – sembra partecipare di queste tendenze, pur caratterizzandosi poi per marcate peculiarità, prima fra tutte quel suo costituirsi attorno al superamento o all'enfatizzazione delle vecchie scansioni in *sectae*<sup>32</sup>. Ma è soprattutto lontano da queste autorappre-

---

<sup>29</sup>) Naturalmente con una cospicua sfasatura di tempi fra l'Oriente – dove il galenismo appare dominante già dagli anni di Oribasio – e l'Occidente, in cui esso non si imporrà prima dell'XI secolo: (VEGETTI e) MANULI, *La medicina*, cit., p. 428 s., N. PALMIERI, *L'antica versione latina del «De sectis» di Galeno*, Pisa, 1989, p. 5 ss. ove bibliografia (che insiste sull'impiego delle opere galeniche nella scuola di Alessandria, e soprattutto sulla funzione svolta in quella sede dal *De sectis*). Per la tradizione e la fortuna che Galeno conobbe fuori della cristianità, (D. JACQUART e) F. MICHEAU, *La médecine arabe et l'occident médiéval*, Paris, 1990, in particolare p. 35 ss., 69 ss., G. STROHMAIER, *Der syrische und der arabische Galen*, in «ANRW.» II-37.2, cit., p. 1987 ss. ove bibliografia, in particolare p. 1992 ss., G. COSMACINI, *L'arte lunga. Storia della medicina dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, 1997, in particolare p. 148 ss.

<sup>30</sup>) Avviandosi così a divenire anch'egli, per secoli, un modello indiscusso nell'ambito dell'astronomia (e dell'astrologia). Circa il disegno e la portata del suo intervento – in cui si risolvono anche lunghe tradizioni di studi matematici, così come affiora l'impiego di pratiche diairetiche –, F. LAMMERT, *Klaudios Ptolemaios*, in «PWRE.», XXIII.2, Stuttgart, 1959, p. 1793 ss., 1855 ss., SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 172 s., 203 ss. ove bibliografia, F.F. REPELLINI, *Cielo e terra*, in «Il sapere degli antichi» (cur. M. VEGETTI), II, Torino, 1985, p. 145 ss., B.L. VAN DER WAERDEN, *Die Astronomie der Griechen. Eine Einführung*, Darmstadt, 1988, p. 252 ss. ove bibliografia, MONTANARI, *La letteratura greca*, cit., p. 603 (ove indicazione anche degli altri interessi scientifici coltivati da Tolomeo; un'analisi delle sue opere estranee all'ambito astronomico era già in LAMMERT, *op. cit.*, p. 1839 ss.).

<sup>31</sup>) Anche se probabilmente recuperando, nell'ambito che più ci interessa, tratteggi e non compiutamente letterarizzati archetipi di scuola, come nel caso, dibattuto, di Gaio: STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 74 s. e nt. 329 ove bibliografia, nonché *infra* III.2.III. Un discorso ovviamente più complesso meriterebbe il manuale di Pomponio, che doveva attingere, più che a una precedente produzione giuridica, a *genera scribendi* ormai diffusi negli altri saperi: *supra* II.1.II.1 ove bibliografia.

<sup>32</sup>) Nel senso di questo superamento, si veda soprattutto il caso di Galeno e dell'autore del *Didaskalikos* (ma anche, sul finire del secolo precedente, di Quintiliano e della sua *Institutio oratoria*: STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 85 s.). In un'opera come il *De*

sentazioni dei saperi offerte a coloro *'qui introducuntur'*, che quel disegno di ristrutturazione si delinea compiutamente. Lo vediamo dispiegarsi nell'imponente mole degli scritti e degli interessi di Galeno, nella sua riflessione medica e biologica, nelle sue ricerche anatomiche, nella stessa epistemologia che domina i suoi lavori. Ma lo incontriamo anche nelle maggiori opere della giurisprudenza antoniniana, dai *Digesta* di Giuliano ai commenti di Pomponio all'editto, a Quinto Mucio e a Sabino – ai quali, almeno in parte, possiamo accostare la produzione di Gaio.

Affiora in queste opere lo stesso intento di una ricognizione dello scibile giuridico che sappia essere compatta ed esaustiva, attenta agli esiti di una lunga tradizione di studi, e soprattutto capace di misurare il senso delle previsioni giuridiche – risalissero a precetti editali, disposizioni legislative o enunciazioni di *prudentes* – nei confronti di una molteplicità di casi, reali o più spesso immaginari, nuovi o talvolta antichi, la cui memoria e la cui gestione costituiscono uno dei tratti più «forti» del sapere giuridico romano. In quest'operazione i due autori si affidavano a generi letterari che spesso non nascevano con loro<sup>33</sup>, ma acquistavano forse per la prima volta un impianto enciclope-

---

*sectis* galenico ritroviamo proprio quel proposito di superare la dicotomia fra medicina empirica e dogmatica che attraversa tutta la riflessione del medico di Pergamo (ferma restando, invece, l'avversione ai Metodici, alle cui insidie era particolarmente importante sottrarre gli studenti): BOUDON, *Le oeuvres de Galien*, cit., p. 1436 ss., in particolare 1439 s. (secondo cui Galeno si richiamerebbe a «une sorte d'union sacrée entre les Empiristes et les Dogmatistes contre les Méthodistes»), STOLFI, *op. cit.*, p. 99 s. e nt. 457. Quanto al *Didaskalikos*, ne è dubbia la paternità di Albino (si vedano, da ultimo, T. GÖRANSSON, *Albinus, Alcinous, Arius Didymus*, Göteborg, 1995, p. 13 ss., STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 90 s. nt. 425 ove bibliografia), ma non la collocazione medioplatonica del suo autore, che tuttavia non rinuncia a proporre ascendenze aristoteliche e neopitagoriche: R.E. WITT, *Albinus and the history of middle Platonism*, Cambridge, 1937, p. 9 s., DONINI, *Le scuole*, cit., in particolare p. 103, J. WHITTAKER, *Platonic Philosophy in the Early Centuries of the Empire*, in «ANRW», II-36.1, cit., p. 117 ss., L.P. SCHRENK, *The Middle Platonic Reception of Aristotelian Science*, in «Rheinisches Museum für Philologie», CXXXVI, 1993, p. 342 ss., STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 90 s. nt. 425 ove altra bibliografia. Più in generale, rileva come i manuali filosofici parrebbero ... riflettere piuttosto la personalità scientifica dei singoli autori che non l'ortodossia di scuola», S. QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, Napoli, 1996, p. 71. La divisione dei dibattiti della propria disciplina secondo gli schieramenti nelle *sectae*, è invece enfatizzata propria nella produzione isagogica giurisprudenziale, secondo una prospettiva che è peraltro ridimensionata nella restante produzione di un Pomponio o di un Gaio: STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., *passim*, in particolare p. 7 ss., 68 ss.

<sup>33</sup>) A parte il caso dell'*ad Quintum Mucium* di Pomponio, rispetto al quale è dubbio costituisca un vero precedente l'opera di Lelio Felice (del cui carattere giuridico già non era persuaso F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946 [= *Geschichte des römischen Rechtswissenshaft*, Weimar, 1961], trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968,

dico, che invano cercheremmo nell'*ad edictum* di Labeone o di Pedio, ma anche, nonostante la mole, nei *Digesta* di Alfenone<sup>34</sup>. Accanto a quelle opere Giuliano e Pomponio disponevano altri commentari minori (a Minicio, Urseio Feroce o Plauzio) oppure specifiche monografie, tese a investigare – secondo un'opzione ancor più visibile nel nostro giurista – residui settori del *ius* privato.

Naturalmente non è senza significato la tipologia di quest'ultima produzione, e soprattutto la diversa struttura che sorregge i lavori maggiori, a cominciare dalla difforme aderenza alla struttura edittale, quale percepiamo nei *Digesta* e nel commento di Pomponio. Quel che invece permane è la tensione a una non estrinseca revisione del sapere giuridico, rispetto a cui abbiamo già segnalato il possibile confronto col contributo di un Galeno. E se in questi era centrale e non mediato l'impatto di dottrine filosofiche e strumenti dialettici, volti ad affrancare la medicina dal livello delle pratiche più «basse»<sup>35</sup>, la riflessione dei nostri giuristi, pur non sottratta alle influenze della cultura coeva, si presenta ancora una volta gelosa custode del proprio tecnicismo e della propria autonomia<sup>36</sup>. Nessuno dei tipici tratti del lavoro giurisprudenziale risulta intaccato nella loro opera, né il loro sguardo è mai distolto dalle ragioni del caso, o le loro costruzioni private del rapporto con la tradizione. Anche per questo le linee che ne attraversano l'indagine sono percepibili solo a un livello particolarmente alto: sotto si stende un reticolo di problemi e

---

p. 363), mentre di nessuna notizia disponiamo circa il lavoro di Gaio, cui egli si riferisce in *Inst.* 1.188. Già diverso il discorso a proposito del commentario di Pomponio a Sabino, in certo modo anticipato dalle *notae* di Aristone: *supra* II.3.II.6 ove bibliografia

<sup>34</sup>) Dove semmai doveva essere dominante il proposito di raccogliere – entro una struttura critica e complessa, ma inevitabilmente non esaustiva del *ius* conoscibile – i responsi di Servio: *supra* II.2.II.2 ove bibliografia. Circa il commentario di Labeone, ne abbiamo già segnalato il più ampio respiro rispetto alle opere di Servio e Ofilio, ma anche il suo strutturarsi attorno a un testo ancora fluido, che consentiva l'osmosi fra innovazioni magistratuali e interpretazioni dei giuristi, ma impediva a queste ultime di proporsi come una sintesi e una conclusione stabile. Per quanto poi concerne l'*ad edictum* di Pedio, sono possibili solo delle ipotesi: ad esso comunque non sembra si accompagnasse un analogo impegno in altri settori del diritto privato, né il quadro che vi emergeva, pur non privo di estensione, dovette costituire un modello esaustivo e duraturo già agli occhi degli immediati successori: *supra* II.3.II.4.

<sup>35</sup> Come quelle a cui, come accennato, davano luogo i Metodici, accusati da Galeno (*De methodo medendi* 1 = X.5 K.) di aver avviato all'attività medica «calzolai, muratori e fabbri». In genere, circa il respiro filosofico di certe opzioni di fondo del sapere medico e dei contrasti che lo caratterizzavano, STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., in particolare p. 99 s. ove bibliografia.

<sup>36</sup> Il punto era colto, sia pure in riferimento al solo Giuliano, da SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 203 ss.

interpretazioni puntuali che nessuna opzione di filosofia del diritto varrebbe a spiegare<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Abbiamo accennato a questi aspetti *supra* I.1.I.

## II.

# I MODELLI DELLA GIURISPRUDENZA ANTONINIANA

I. Il contributo di Giuliano – II. Analogie e divergenze con Pomponio – III. Gaio: un’alternativa a lungo sepolta – IV. La fortuna dei modelli antoniniani: dai Severi a Giustiniano.

### *I. Il contributo di Giuliano*

Quelli a cui abbiamo finora guardato costituiscono i principali modelli che si delineano nella giurisprudenza tra Adriano e Antonino Pio, e che sono destinati a segnare di sé, secondo forme e tempi diversi, le «consolidazioni» di età severiana<sup>1</sup> e poi la recezione degli *iura* fra le opere letterarie e i codici del periodo tardoantico. Rispetto al contributo di Giuliano, di Gaio e di Pomponio, già la produzione di Nerazio e Celso si colloca in una stagione diversa, ove i propositi di ristrutturazione dello scibile giuridico si mantengono defilati, e in primo piano è l’approfondimento di settori più circoscritti o la riproposizione meno capillare di una vicenda di pensiero.

Il diritto, assunto dogmaticamente come un corpo concluso, o investito da una polemica che non risparmia le certezze tradite, sensibile ai necessari mutamenti e all’istanze dell’equità<sup>2</sup> – non compare mai in quegli interpreti

---

<sup>1</sup>) In particolare, quelle realizzate da Paolo e Ulpiano attraverso i loro commentari di *ius honorarium* e *ius civile*.

<sup>2</sup>) Ho soprattutto in mente, per Nerazio, (5 *membr.*) D. 22.6.2 e (6 *membr.*) D. 1.3.21 (su cui supra II.1.II.4 e nt. 78 ove bibliografia) e, per Celso, una linea di lavoro che non emerge solo dal noto (Ulp. 1 *inst.*) D. 1.1.1.pr. (la bibliografia sul quale è ora indicata in

come oggetto di una rassegna onnicomprensiva, né il sapere giuridico come laboratorio di organiche innovazioni. E' in questo esemplare la distanza che intercorre fra i *Digesta* di Celso e quelli di Giuliano<sup>3</sup>, e non solo per le divergenze circa specifiche dottrine, o per i tratti di una metodologia che più volte non coincide<sup>4</sup>. Certo anche nella prima opera è percepibile il particolare

---

SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., p. 121 nt. 40): *supra* I.2.II ove bibliografia.

<sup>3</sup>) Sulla quale già insisteva T. MOMMSEN, *Ueber Julians Digesten*, ora in *Gesammelte Schriften*, II, Berlin, 1905, p. 7, che accostava piuttosto il lavoro celsino a quelli di Servio (*sail.* Alfeno) e Cervidio Scevola. Circa la distanza fra l'opera degli ultimi due scolarchi (in cui «si riflette una cultura non di altezza, ma di fisionomia diversa»), anche P. FREZZA, «*Responsa*» e «*Quaestiones*». *Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in «SDHI.», XLIII, 1977, p. 209 s. I nostri due *Digesta* sono invece accumulati per altri aspetti, a cominciare dall'«*Herkunft des Materials*» impiegato da entrambi (stimato «*verwandt*» da E. BUND, *Salvius Iulianus, Leben und Werk*, in «ANRW.», II.15, Berlin-New York, 1976, p. 431 nt. 184), e soprattutto da una struttura espositiva che non trova precedenti nell'omologa opera di Alfeno, né forse in quella, per noi oscura, di Aristone (su cui *supra* II.3.II.6 ove bibliografia). Si tratta di un punto non secondario (su cui già SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 144), che potrebbe tradire un'analogia attenzione per la vicenda e la materia editale, attorno alla quale era possibile attenuare la polarità dei piani normativi, ma anche innovare, sotto l'illusoria continuità garantita dall'intitolazione, le tipologie della produzione giurisprudenziale. Anche i *Digesta* di Celso costituiscono del resto una specie di *summa* della riflessione giusprivatistica del loro autore, in cui vennero probabilmente trasfuse anche sue opere precedenti: così, sulla base soprattutto di (Ulp. 20 *ad Sab.*) D. 34.2.19.6, A. GUARINO, «*Salvius Iulianus*». *Profilo biobibliografico*, Catania, 1945, ora in «*Labeo*», X, 1964, p. 394 (ove indicazione di altre testimonianze), F. GALLO, *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*, II, Torino, 1995, p. 164, ID., «*Agere praescriptis verbis*» e editto alla luce di testimonianze celsine, in «*Labeo*», XLIV, 1998, p. 10.

<sup>4</sup>) Anche se non sempre è leggibile nei termini di un'esemplare giustapposizione (se non addirittura di un «*antagonismo personale*», come per M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, rist. Napoli, 1984, p. 194, 205, seguito da A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia et transactio da Labeone a Ulpiano*, Napoli, 1971, p. 161 nt. 244): H. BUHL, *Salvius Iulianus*, Heidelberg, 1886, p. 45 ss., BUND, *Salvius Iulianus*, cit., p. 442 SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 143 ss. (che anzi pensa a un'influenza di Celso su Giuliano superiore non solo a quella di Nerazio, ma dello stesso *praeceptor* Giavoleno); P. STEIN, *Le scuole*, in «*Per la storia del pensiero giuridico romano. II. Da Augusto agli Antonini*», Torino, 1996, p. 12. La concezione del diritto che i due giuristi dovevano nutrire presenta peraltro rilevanti sfasature: esemplare il loro diverso modo di rapportarsi col passato dell'esperienza giuridica e le rationes che ne sorreggono la trama. Esse non sempre, secondo Giuliano (55 *dig.*, D. 1.3.20), valgono a spiegare gli esiti, tuttora vigenti, della tradizione giuridica; ma non necessariamente quest'ultima deve essere stravolta, sia pure da chi – come Celso – si proponga di conservare la *voluntas* delle antiche leggi (che è ormai possibile solo ove le si interpreti *benignius*: Cels. 29 *dig.*, D. 1.3.18; lo scolarca proculiano aveva già segnalato – in 26 *dig.*, D. 1.3.17, da leggere assieme a 33 *dig.*, D. 1.3.19 – come «*scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*»), oppure riconosca il prevalente ruolo dell'*aequitas*, e i frequenti errori già consumati «*sub auctoritate iuris scientiae*»

«umanesimo» che caratterizza la cultura, non solo giuridica, di età adrianea, così come vi emerge un rapporto nuovo, quasi eversivo, con la tradizione e quel patrimonio di «dogmi» che tanto aveva inciso sulla coesione della *'secta'* proculiana.

Rispetto a queste esperienze maturate fra Nerva e Adriano, ma anche in confronto a Gaio e Pomponio, in Giuliano avvertiamo una tensione di sintesi ben più marcata: egli compone, da scolarca sabiniano, un'opera che è ormai ben al di là delle *'scholae'*<sup>5</sup> e sembra, forse per primo, in grado di proporre un'immagine di giurista – sotto il profilo sia biografico sia dei contenuti di specifiche ricostruzioni<sup>6</sup> – alternativa rispetto a quella di Labeone<sup>7</sup>. La misura

---

(così in Paul. 17 *ad Plant.*, D. 45.1.91.3, da collegare a Ulp. 1 *inst.*, D. 1.1.1.pr. e Cels. 5 *dig.*, D. 12.1.32, e in cui pure abbiamo una non lontana posizione di Giuliano), o che hanno determinato il sorgere di una consuetudine non suscettibile di estensione (come in Cels. 23 *dig.*, D. 1.3.39). Su questi aspetti, fra gli altri, F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo D. C.: il senso del passato*, in «ANRW.», II.15, cit., p. 154 ss. (su cui però M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in «BIDR.», LXXX, 1977, p. 305 ss.), ora in *Giuristi adrianei*, cit., in particolare p. 41 ss., SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 7 ss. ove bibliografia, A. SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico fra scienza del diritto e potere imperiale*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), II.3, cit., p. 51 s. (= *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, p. 210 s.), SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., p. 115 s. e nt. 23. Significative risultano anche le divergenze che incontriamo in singoli passi, come (Ulp. 5 *ad ed.*) D. 2.4.8.2, (Ulp. 18 *ad ed.*) D. 9.4.2.1, (Iul. 86 *dig.*) D. 9.2.51 e (Ulp. 18 *ad ed.*) D. 9.2.11.3, (Ulp. 18 *ad ed.*) D. 9.2.21.1 (frammento non segnalato da SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 144 nt. 135, ma che testimonia un contrasto apparso pressoché esemplare a K.H. SCHINDLER, *Ein Streit zwischen Julian und Celsus. Zum Problem der überholenden Kausalität*, in «ZSS.», LXXIV, 1957, p. 203 ss., in particolare 208 ss.; ulteriore bibliografia in SCARANO USSANI, *op. cit.*, p. 7 nt. 7). Importante, ma solo parzialmente studiata, è poi la distanza fra i due prudentes che affiora riguardo a più vaste aree tematiche, come quella dei contratti, su cui, per tutti, SCHIAVONE, *Studi*, cit., p. 159 ss., GALLO, *Synallagma*, II, cit., p. 155 ss., 176 ss., in particolare 202 ss.; ID., «*Agere praescriptis verbis*», cit., in particolare p. 24 s. A proposito di certe coincidenze riscontrabili anche in quest'ambito, si veda peraltro A. BURDESE, *Sul riconoscimento civile dei cosiddetti contratti innominati*, in «Iura», XXXVI, 1985, in particolare p. 32 s. Circa la difficoltà di leggere la produzione (soprattutto) degli ultimi scolarchi nel senso di un costante antagonismo, supra II.4.II, in particolare 1 ove bibliografia; una stretta osservanza degli schieramenti di scuola non emerge del resto né dalla scelta degli autori più ricordati nella produzione di Celso e Giuliano, né nel trattamento loro riservato: STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 79, 84.

<sup>5</sup>) Circa il superamento del dissidio fra Sabiniani e Proculiani nell'opera di Giuliano, così che dopo di lui quell'esperienza può dirsi – nonostante Gaio vi si riferisca ancora come a un fenomeno attuale – sostanzialmente conclusa, STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 105 e nt. 476 ove bibliografia; ma si veda anche supra II.4.II.1 ove bibliografia.

<sup>6</sup>) Pensiamo solo a quanto rilevato supra II.2.III.3.I a proposito dei requisiti integranti una *vi deictio*, o supra II.2.III.5. riguardo a (Ulp. 11 *ad ed.*) D. 4.4.13.1 e (Iul. 57 *dig.*) D. 21.2.39.pr. Ma si consideri, più in generale, la diversa prospettiva che, rispetto a Labeone, sorregge la riflessione contrattualistica di Giuliano: sul punto, per tutti, E. BETTI, *Sul valore*

«classica» che da sempre è stata scorta nel suo contributo<sup>8</sup> dipende forse anche dal superamento che in lui conoscono fenomeni divergenti, dai contrasti fra tradizioni giurisprudenziali al diverso ruolo che, rispetto alla produzione del *ius*, si erano finora ritagliati principe e *prudentes*<sup>9</sup>. La stessa opera cui egli affidava la completa disamina del diritto privato appare in certa misura trasversale rispetto alla dicotomia fra materia edittale – di cui, come noto, è recuperata la sequenza nella prima sezione – e civilistica in senso stretto. L'assenza, anche nei primi 58 libri, di interpretazioni dei *verba praetoris*<sup>10</sup>

---

dogmatico della categoria «contrahere» in giuristi Proculiani e Sabiniani, in «BIDR.», XXVIII, 1915, in particolare p. 87 ss., SCHIAVONE, *Studi*, cit., p. 159 ss., GALLO, *Synallagma*, II, cit., in particolare p. 201 ss.

7) Rilevava come il «modello giuliano» si sostituì rapidamente (tranne, aggiungerei, agli occhi di autori come Pomponio) a quello labeoniano, «che però non era mai riuscito ad affermarsi ... con altrettanta unanimità», SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, cit., p. 54 (= *Linee*, cit., p. 213). Abbiamo del resto già rilevato (*supra* II.2.III.6 ove bibliografia) come siano infrequenti le stesse citazioni che Giuliano traeva da Labeone: opinabile mi sembra perciò l'affermazione di BUND, *Salvius Iulianus*, cit., p. 441, secondo cui «vor allem Labeo findet bei Julian zustimmende Erwähnung» (né sono decisivi in tal senso i rilievi di BUHL, *Salvius Iulianus*, cit., p. 37 s., che Bund cita, ma che attingono all'insieme dei riferimenti giulianei a giuristi proculiani, e dove sono peraltro inclusi testi – come D. 4.6.17.1 e D. 41.3.8 – ove non è certo l'impiego di Labeone da parte dello scolarca sabiniano).

8) Sino al delinarsi di quell'opzione storiografica riassunta nell'immagine di A. MANTELLO, *Per una storia della giurisprudenza. Il problema dei Miscelliones*, Milano, 1985, p. 222, richiamata *supra* I.1.II. Parla senz'altro dei *Digesta* giulianei come del «capolavoro della giurisprudenza classica», SCHULZ, *Storia*, cit., p. 570.

9) L'impegno sia del primo che dei secondi trova un felice punto d'incontro proprio nell'attività di Giuliano «consigliere» e «codificatore». La figura di tecnico e di intellettuale che egli incarna non si distanzia tanto da quella di Nerazio o Celso (sul cui ruolo vicino ad Adriano – già segnalato nell'*Historia Augusta*, *De vita Hadriani* 18.1 –, per tutti, BUND, *Salvius Iulianus*, cit., p. 442, CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., p. 218 ss., F. AMARELLI, *Consilia principum*, Napoli, 1983, p. 91, SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., in particolare p. 70 s., ID., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino, 1989, p. 36 s., 88, SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, cit., p. 50 ss. [= *Linee*, cit., p. 210 s.], F. AMARELLI, *Giuristi e principe da Augusto agli Antonini. Conflitti compromessi collaborazioni*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano», II, cit., p. 188, 191 ss. ove bibliografia, A. MARCONI, *I giuristi romani di inizio II sec. D. C.: la base prosopografica*, ibid., p. 216 ss.). Essa si contrappone piuttosto a quel modello labeoniano di rapporti fra giuristi e potere politico che negli stessi anni, depurato dalle contingenze storiche che ne avevano disegnato il profilo, è esaltato da Pomponio. Già *supra* II.2.III.1 non abbiamo escluso che il nostro giurista, pur assai meno influente sulla scena pubblica, intendesse così descrivere i compiti del proprio ceto in alternativa, quasi polemica, a come essi emergevano dal lavoro di Giuliano.

10) Che giustamente SCHULZ, *Storia*, cit., p. 413, riteneva non attribuibile solo a una scelta dei compilatori, che non avrebbero incluso i passi contenenti simili diagnosi (assai più discutibile è invece il presupposto dal quale egli muoveva, secondo cui il testo dei *Digesta* giulianei pervenuto a Triboniano fosse già «profondamente interpolato»). Più

– che pure contraddistingue profondamente il lavoro di Giuliano rispetto a quello di Pomponio – non è tale da togliere significato a quella scelta di struttura<sup>11</sup>. In essa piuttosto sembrano coniugarsi gli interessi scientifici dello scolarca, il suo impegno di respondente (in un dialogo che non è solo con gli altri giuristi<sup>12</sup>, ma continua a coinvolgere anche i pretori) e l'attività svolta sulla scena pubblica, nelle magistrature ricoperte così come nell'incarico di *compositio* edittale assolto su incarico di Adriano<sup>13</sup>.

L'abbandono, negli ultimi 32 libri, di quella sequenza, per passare all'esame delle fonti più propriamente legislative, non giova alla «sistematica» dell'opera<sup>14</sup>, ma certo consente una pienezza di visuale altrimenti irraggiungibile. L'intero *ius* della cosmopoli, dalle origini decemvirali<sup>15</sup> alle più recenti innovazioni, risulta così ripercorso e indagato, dalle previsioni pretorie

---

cauto è al riguardo GUARINO, «*Salvius Iulianus*», cit., p. 399 ss. ove bibliografia, il quale del resto non esclude che la stesura della nostra opera, (così come, probabilmente, quella di Celso) fosse preceduta da un autentico commentario edittale: *supra* II.4.II.1 ove bibliografia. Sul punto, più di recente, anche BUND, *Salvius Iulianus*, cit., p. 432.

<sup>11</sup>) Sino ad affermare, con MOMMSEN, *Ueber Julians Digesten*, cit., p. 8, che la circostanza «dass die Ordnung der Materien in den ersten 58 Büchern die des prätorischen Edicts ist, ist für den Charakter der Arbeit gleichgültig». Osservava invece come nei *libri digestorum* (almeno, aggiungerei, dall'età di Celso) «il *ius honorarium* appare tendenzialmente fuso con il *ius civile*», GUARINO, «*Salvius Iulianus*», cit., p. 395; più specificamente, per il caso del nostro scolarca, si veda SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 205. Parla di una «interpenetrazione» delle due sfere normative nei Digesta di Celso e di Giuliano, l'uno e l'altro destinati alla scuola, FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 210 s.

<sup>12</sup>) Si veda, se davvero l'Aristo interrogante è da identificare con l'*auditor* di Cassio, (Iul. 23 *dig.*) D. 37.5.6, nonché (Ulp. 21 *ad Sab.*) D. 30.39.pr. Più in generale, sulla frequenza di testi giuliani costruiti come risposta a un quesito giuridico, posto da altri o semplicemente inventato, *supra* I.2.III.

<sup>13</sup>) Aspetti che affiorano congiuntamente, ad esempio, in (Iul. 42 *dig.*) D. 40.2.5 («*An apud se manomittere possit is qui consilium praebebat, saepe quaesitum est. ego, qui meminisse Iavolenum praeceptorem meum et in Africa et in Syria servos suos manumisisse, cum consilium praeberet, exemplum eius secutus et in praetura et in consulatu meo quosdam ex servis meis vindicta liberavi et quibusdam praetoris consulentibus me idem suasi*»): un testo di straordinaria ricchezza, dove, accanto a una dottrina in tema di manomissioni, troviamo il ricordo di Giavoleno come proprio praeceptor, della pretura e del consolato raggiunti, ma anche della consulenza che allo scolarca era chiesta da altri magistrati e della persuasione che su di loro egli esercitava (su questa immagine del giurista che *suasit* – qui alcuni pretori, più tardi dei funzionari – significativo il parallelo con Papin. 20 *quaest.*, D. 22.1.3.3). Un frammento che nel suo insieme, dopo MOMMSEN, *Ueber Julians Digesten*, cit., p. 12, non sembra valorizzato, nella pluralità dei suoi aspetti, da GUARINO, «*Salvius Iulianus*», cit., p. 372 s., 402, 418, SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 1 nt. 2, 3 s. nt. 3, ID., *L'ars*, cit., p. 72 s., 80.

<sup>14</sup>) Lo rilevava già GUARINO, «*Salvius Iulianus*», cit., p. 398, secondo il quale, in quella sezione, non sarebbe stato seguito né un ordine cronologico né il sistema sabiniano.

<sup>15</sup>) Si veda *infra* III.3.IV.

alle disposizioni di leggi e senatoconsulti, sino alla complessa piattaforma normativa – antichi precetti, *mores*, *interpretatio prudentium*, interventi imperiali – su cui poggiano certi istituti strettamente civilistici<sup>16</sup>.

## II. Analogie e divergenze con Pomponio

E' invece attorno alla polarità fra *ius civile* e *ius honorarium*, e fra le tradizioni letterarie che nel loro ambito si erano sviluppate, che Pomponio riordina lo scibile giuridico<sup>17</sup>. E' un'operazione tutta costruita all'interno della storia della propria disciplina, sottraendo a un'immediata percezione quelle ascendenze filosofiche ben altrimenti rinvenibili nell'*Enchiridion*. La sorregge un capillare recupero delle fattispecie e delle soluzioni cui avevano guardato i *prudentes* (almeno) da Quinto Mucio ai propri giorni: la loro memoria – più discreta in Giuliano, o da lui essenzialmente utilizzata per «schermare il nuovo con l'antico»<sup>18</sup> – diviene qui una linea metodica più netta e costitutiva. La rinveniamo già nella struttura delle opere – commenti a precedenti scritti giurisprudenziali – attraverso le quali si perseguiva il «restatement» del *ius civile*, e nella scelta degli autori – Quinto Mucio e Masurio Sabino – cui quel commento era rivolto.

La duplicità di queste tradizioni di pensiero e di scrittura tradisce forse le incertezze e gli assestamenti del precoce disegno: prima e soprattutto dopo Pomponio nessun altro lavora contemporaneamente sui *libri iuris civilis* del giurista repubblicano e sul breve compendio sabiniano. Doveva sconsigliarlo

---

<sup>16</sup>) Ai quali è riservata una trattazione particolarmente ampia: pensiamo – con GUARINO, «*Salvius Iulianus*», cit., p. 397 – alla disamina di legati e fedecommissi nei libri dal XXXII al XL. Tanta acribia è tanto più rilevante ove si consideri l'ampiezza dell'indagine, o almeno la copia delle testimonianze, rinvenibile nei luoghi corrispondenti dei commenti editi (in tema *de legatis* disponiamo ad esempio di una sola citazione attribuibile all'opera di Pomponio, che poteva tornarvi analiticamente nell'*ad Quintum Mucium* e nell'*ad Sabinum*: O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig, 1889, rist. Graz, 1960, c. 37, 61 ss., 94 ss.).

<sup>17</sup>) Il punto era già colto da FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 211, secondo il quale in Pomponio «la interpenetrazione di *ius civile* e *ius honorarium* dei *libri digestorum* è implicitamente negata dalla autonomia del commento all'editto rispetto ai commenti a Q. Mucio ed a Sabino e dal contrapposto che ne discende». Era così offerta una «presentazione divaricata» delle due sfere normative, quale non era affatto nell'opera di un Labeone, e che comunque «metteva ... in crisi la funzione letterario-didattica dei *libri digestorum*».

<sup>18</sup>) L'espressione è di SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 16.

la distanza che, nonostante l'identità del titolo, intercorreva fra le due opere<sup>19</sup>, ma soprattutto il velo opaco che si era posato sulla produzione di Mucio, e che soltanto in Pomponio, anche fuori dell'*Enchiridion*, sembra lacerarsi<sup>20</sup>. Né la struttura che sorreggeva quella prima esposizione del *ius civile*, né il tenore «arcaico» di certi suoi contenuti ne favorivano, in altri autori, l'impiego come fondamento di ricognizioni giusprivatistiche, ove fossero contestualmente offerte le più autorevoli dottrine del passato ma anche i loro sviluppi più recenti, tali da soddisfare le esigenze sia del pratico che dello studioso<sup>21</sup>: non è

---

<sup>19</sup>) Che presentano, al di là delle numerose, inevitabili differenze relative ai contenuti giuridici, anche una struttura e un respiro profondamente diversi. Da una parte abbiamo infatti un'ampia trattazione disposta in una sequenza spiegabile solo con ragioni storiche e «politiche», che muove dalla famiglia e la sua conservazione nel tempo o – secondo un'altra lettura – recupera l'ordine dei formulari delle *actiones* (il tutto, comunque, in virtù di un impiego volutamente limitato degli strumenti diairetici); dall'altra una breve raccolta di *regulae* (tre sole libri: l'opera meno estesa di questa tradizione) che di quella struttura mantiene solo l'esordio col diritto ereditario (un «carattere costante» – come notava G. SCHERILLO, *Il sistema civilistico*, in «Studi V. Arangio-Ruiz», IV, Napoli, 1953, p. 450 – dei lavori di *ius civile*; ma si veda anche M. LAURIA, *Ius romanum*, I.1, Napoli, 1963, p. 56 ss.). Sul punto, per tutti, O. LENEL, *Das Sabinus-system*, ora in *Gesammelte Schriften*, II, Napoli, 1990, p. 11 ss., 93 s., F.X. AFFOLTER, *Das römische Institutionen-system, sein Wesen und seine Geschichte*, Berlin, 1897, in particolare p. 13 ss., F. WIEACKER, *Griechische Wurzeln des Institutionensystems*, in «ZSS», LXX, 1953, p. 97 ss., SCHERILLO, *op. cit.*, p. 445 ss., in particolare 454 ss. (che colloca i libri di Mucio e Sabino in due diverse fasi della tradizione in esame, in mezzo alle quali si pongono i Digesta di Alfenò), H.J. METTE, *Ius civile in artem redactum*, Göttingen, 1954, p. 10 s., A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, rist. Roma-Bari, 1992, p. 35 ss., in particolare 48 (= *Linee*, cit., p. 51 ss., in particolare 59); C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea. I. Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino, 1997, p. 254 ss., A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno» (cur. E. DOVERE), Napoli, 1998, p. 59 s. Naturalmente questo scarto fra le due opere solo agli occhi di Pomponio doveva legittimare l'utilizzabilità di entrambe come base di un commento; nella prospettiva degli altri *prudentes* contribuiva invece a spingere lontano il contributo di Mucio, quasi un relitto storico la cui indagine aveva ben poco rilievo giuridico (e in effetti è dubbio che in quest'ottica si muovesse il lavoro di Lelio Felice: SCHULZ, *Storia*, cit., p. 363). Prescindo qui – come nelle altre occasioni in cui toccheremo problemi di «sistematica» delle opere giurisprudenziali – dalla nota teoria di LAURIA, *Ius romanum*, I.1, cit., p. 9 ss., ID., *Ius. Visioni romane e moderne*<sup>3</sup>, Napoli, 1967, p. 203 ss., su «l'ordine unico», secondo cui «le esposizioni delle *leges*, degli *iura* compresi nell'*ius civile*» (nelle cui partizioni è però incluso anche l'editto) «seguirono costantemente uno schema unico», il quale conobbe variazioni successive, ma non tali da alterarlo sostanzialmente.

<sup>20</sup>) Lo abbiamo verificato *supra* II.2.II.1.

<sup>21</sup>) Gli stessi destinatari cui pensa, per i commentari di Ulpiano (soprattutto all'editto), T. HONORÉ, *Ulpian*, Oxford, 1982, p. 205 s.

un caso che nello sfrondare il trittico dei commentari pomponiani<sup>22</sup>, Paolo e Ulpiano abbiano lasciato cadere proprio il «ramo» muciano. Nel nostro giurista, viceversa, la scelta di recuperare lemmaticamente quella lontana scrittura<sup>23</sup> non doveva riuscire come una ripetizione, né legittimarsi solo come una gratuita archeologia del proprio sapere<sup>24</sup>.

Essa piuttosto offriva lo scenario ideale per ripercorrere le origini<sup>25</sup> e il primo dispiegarsi problematico degli istituti più risalenti, attorno ai quali si condensava l'*interpretatio* della giurisprudenza repubblicana, dai *prudentes* che già Quinto Mucio doveva aver presente<sup>26</sup> a quelli che con la sua riflessione si misurarono più da vicino (e talvolta con inconsueta asprezza)<sup>27</sup>, sino – ancora

---

<sup>22</sup>) Almeno di quelli maggiori, esclusa cioè l'opera dedicata a Plauzio.

<sup>23</sup>) Intenderei in questo senso, con la *communis opinio*, la struttura del commento pomponiano. Dubbi sul suo carattere lemmatico sono in D. NÖRR, *Pomponius oder «Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen»*, in «ANRW», II.15, cit., p. 547 s. Analoghe perplessità lo stesso A. solleva a proposito dell'*ad Sabinum*: NÖRR, *op. cit.*, p. 544 ss. ove bibliografia (ove è anche affrontato il problema della doppia dizione di *libri ad Sabinum* ed *ex Sabino* che troviamo nelle *inscriptiones* dei frammenti compilati e nelle citazioni di età severiana). Quanto all'opinione tradizionale, si veda per tutti SCHULZ, *Storia*, cit., p. 364, 376 s.; a proposito della fedeltà di Pomponio all'ordine muciano, ampia disamina in LAURIA, *Ius romanum*, I.1, cit., p. 65 ss.

<sup>24</sup>) Circa la possibilità di valutare i *libri ad Quintum Mucium* solo «nel senso dell'inserimento di questo commento nella funzionalità tipica dell'*interpretatio prudentium*, e cioè dell'applicazione del diritto vigente», già TALAMANCA, *Per la storia*, cit., p. 273 s. Sul significato di questo ritorno di Pomponio alle «origini» muciane, secondo una disposizione che più che con «die Freude der Epoche am Archaismus», può confrontarsi con simili atteggiamenti dei filosofi, NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 547, 549, 593 s., M. BRETONNE, *Storia del diritto romano*<sup>8</sup>, Roma-Bari, 1993, p. 280 s., 289 (che parla del commentario pomponiano come di «un'opera singolare», che non avrebbero mai potuto scrivere Giuliano o Celso, Marcello o Meciano), SCHIAVONE, *Forme normative*, cit., p. 64 s.

<sup>25</sup>) Operazione cui Pomponio era notoriamente sensibile: *supra* II.2.II.2.

<sup>26</sup>) A cominciare dal padre, Publio Mucio, che non a caso Pomponio richiama, fuori dall'*Enchiridion*, solo nel commentario in esame: *supra* II.2.I ove bibliografia. Abbiamo peraltro già ricordato come, secondo SCHIAVONE, *Forme normative*, cit., p. 64, il nostro autore tendesse «a eliminare i riferimenti di Mucio alla letteratura precedente», restituendolo «in una solitudine quasi paradigmatica», che accentuava il significato di svolta attribuito al suo contributo.

<sup>27</sup>) Come nel caso di Servio e dei suoi '*Reprehensa Scaevolae capita*' (o '*Notata Mucii*'): un'opera di rivisitazione polemica del contributo di Mucio, praticamente senza eguali nella storia della giurisprudenza romana (su cui, per tutti, G. SCIASCIA, *Appunti sulla tradizione scientifica della letteratura giuridica romana*, in «BIDR.», XLIX-L, 1947, p. 423 s. e nt. 42, SCHULZ, *Storia*, cit., p. 166, SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., p. 128 [= *Linee*, cit., p. 110], BRETONNE, *Storia*, cit., p. 288, CANNATA, *Per una storia*, I, cit., p. 269, SCHIAVONE, *Forme normative*, cit., p. 55). Circa la predilezione di Pomponio per il profilo muciano, anziché serviano, della giurisprudenza tardorepubblicana, *supra* II.1.II ove bibliografia, II.2.I.2.

una volta – all'età di Labeone. Come abbiamo rilevato, il ruolo riservato all'autore commentato è qui di primissimo piano, senza eguali in altre opere – da cui la presenza di Mucio sembra anzi ritrarsi –, ma anche più pronunciato rispetto a quanto accade a Sabino<sup>28</sup> nell'opera a lui dedicata: accanto all'antico *pontifex* vediamo però disporsi, nelle citazioni di Pomponio, il ricordo di Publio Mucio, Servio, Trebazio e Labeone, secondo una scelta che non si ripete altrove<sup>29</sup>.

La compresenza di un lavoro lemmatico su Quinto Mucio e su Sabino diviene così ancor più significativo dell'aver rielaborato e affinato il genere del commento a ciascuno dei due autori<sup>30</sup>. E' proprio nella duplicità dei percorsi su cui scorre l'elaborazione del *ius civile* che si svela l'immagine che di quella tradizione doveva avere Pomponio. Di essa erano individuati, nel giurista repubblicano e nello scolarca, rispettivamente l'esordio (almeno nella sua forma più compiuta, *'generatim constituta'*)<sup>31</sup> e il culmine. Culmine, naturalmente, e non epilogo: dopo i libri di Sabino erano ancora da registrare quelli di Cassio, ai quali appunto si era rivolto Giavoleno, una generazione prima di Pomponio, pur all'interno di un'indagine che privilegiava la puntiformità

---

<sup>28</sup>) Per non parlare di Plauzio: *supra* II.3.II.6 ove bibliografia. Problema diverso è quello dell'immediatezza della consultazione di Sabino da parte di Pomponio (evidente è ad esempio – come notava NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 545 –, che la dottrina ricordata in 9 *ad Sab.*, D. 19.1.6.4 è riferita da Minicio), e quello dell'impiego e della stessa origine dei materiali sabiniani (non sempre, o necessariamente, provenienti dai libri *iuris civilis*: *supra* I.1.II ove bibliografia). Probabilmente la scrittura dello scolarca forniva l'ordito su cui sviluppare le proprie indagini più che essere oggetto di un esame parola per parola: in tal senso soprattutto G. SCHERILLO, *Gaio e il sistema civilistico*, in «Gaio nel suo tempo. Atti del Simposio romanistico», Napoli, 1966, p. 150, NÖRR, *op. cit.*, p. 545 s., BRETONE, *Storia*, cit., p. 281 s.

<sup>29</sup>) I testi cui riferirsi sono indicati *supra* II.1.I.

<sup>30</sup>) In entrambi i casi non si tratta effettivamente di un *genus scribendi* inventato da Pomponio, sebbene sia improbabile che prima di lui avesse assunto la struttura lemmatica di una ricognizione completa: per Quinto Mucio, a parte l'opera di Servio, pensiamo a quella di Lelio Felice e di Gaio, di cui è peraltro dubbia l'antiorità rispetto al lavoro di Pomponio. Circa il commento a Sabino, un precedente problematico è costituito dalle notae di Aristone: *supra* II.3.II.6 ove bibliografia. Sottolinea la «sorprendente» scelta di Pomponio di prestare tanta attenzione a Quinto Mucio e a Sabino, L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma. Undicesimo quaderno di lezioni*, Napoli, 1994, p. 529 s., che pensa a un'analisi collocabile «nella sua attività didattica, attività che doveva probabilmente fornire ai discenti anzitutto lo spessore storico del diritto».

<sup>31</sup>) E comunque tale da costituire la prima «trattazione complessiva del *ius civile*»: così CANNATA, *Per una storia*, I, cit., p. 264 s., il quale giustamente esclude che una produzione simile fosse rinvenibile prima dei «fondatori». Parlava del «sistema» muciano, quale si delinea dal commento di Pomponio, come «un'enciclopedia giuridica», LAURIA, *Ius romanum*, I.1, cit., p. 163.

casistica del *ius*, irriducibile a una sequenza di definizioni o di *regulae*<sup>32</sup>. E tanto più è indicativa la scelta del nostro giurista a favore di Sabino, se consideriamo la valutazione negativa che altrove egli mostra per la *brevitas* degli scritti giurisprudenziali<sup>33</sup>.

Un interlocutore privilegiato è del resto facilmente individuabile anche nelle indagini sul *ius honorarium*, ed è – come abbiamo visto<sup>34</sup> – Antistio Labeone. Naturalmente la natura del nostro commentario, che si svolge stavolta attorno a un testo normativo, imponeva di impiegarne in modo diverso il pensiero e la prosa. Dall'insieme della produzione pomponiana emerge comunque, ben più che nel manuale<sup>35</sup>, la centralità attribuita a un trittico di autori e a una precisa stagione della scienza giuridica. E' infatti nel periodo fra Quinto Mucio, Labeone e Sabino che il *ius* della *civitas*, già «fondato» ai tempi di Publio Mucio, raggiunge – agli occhi di Pomponio – il suo assetto più compiuto e maturo: con Quinto Mucio conquistando uno statuto epistemologico alto, che però non ne stravolge i caratteri più riposti e fondanti; con Labeone acquisendo innovazioni di contenuti e autonomia di lavoro; con Sabino fissando in sintetica e serrata scrittura una riflessione che andava arricchendosi della polarità fra *sectae*, proprio allora – e per un'altra generazione ancora – determinante nel dibattito scientifico. A questi momenti della propria esperienza giuridica occorre adesso guardare, e con quegli autori dialogare, per ridisegnare, in un corpo esauriente e concluso, il sapere giuridico di un impero.

---

<sup>32</sup>) Le quali, seppure fra loro notevolmente diverse, dovevano apparire ugualmente «pericolose» (nel senso di D. 50.17.202) agli occhi di Giavoleno. Circa le linee di fondo della produzione di quest'ultimo e la stessa scelta del commento ad autori precedenti, *supra* in particolare II.2.III.1, II.3.I.8.

<sup>33</sup>) E che doveva contribuire, ad esempio, alla collocazione defilata di Servio nelle vicende della giurisprudenza tardorepubblicana: *supra* II.1.II.2 ove bibliografia, II.2.II.2-3. Fra le motivazioni che possono aver indotto Pomponio a rivolgersi ai tre libri di Sabino anziché alla più vasta opera di Cassio, SCHERILLO, *Gaio e il sistema civilistico*, cit., p. 150, sottolineava la possibilità (su cui torneremo) che il lavoro di Sabino costituisse un manuale di Istituzioni, più idoneo alle necessità del nostro giurista, che qui non intendeva, come nell'*ad Quintum Mucium*, «scrivere un commento all'opera altrui», bensì comporre «un proprio trattato, versando materia propria nello schema altrui».

<sup>34</sup>) *Supra* II.2.III.

<sup>35</sup>) Soprattutto per quanto concerne Sabino, che non vi assume un ruolo di primissimo piano: *supra* II.2.I.

### III. Gaio: un'alternativa a lungo sepolta

Naturalmente questa posizione non era, a metà del II secolo, affatto incontrastata. Non solo se ne distanziava Giuliano, che pure coltivava un proposito simile di ristrutturazione del *ius*, ma neppure vi si doveva identificare Gaio. E' difficile dire se l'intera produzione di quest'ultimo – compresi i commenti all'editto e alle XII Tavole – avesse una destinazione direttamente ed esclusivamente didattica<sup>36</sup>. Certo è invece che un riepilogo sulla tradizione di *ius civile*, anche ad ammettere l'esistenza di un *ad Quintum Mucium*<sup>37</sup>, non vi trovava uno spazio paragonabile ai «restatements» realizzati da Pomponio, né le ricognizioni sulla normativa pretoria – nonostante un impianto più articolato, con un esame sia del programma del pretore urbano che dell'editto *provinciale* – presentavano un respiro e una finalità equivalenti a quelle del nostro *ad edictum*.

Nel *corpus* gaiano troviamo così un formidabile fiorire di monografie e opere minori (anche in forma di commento a testi normativi)<sup>38</sup>: esse da un

---

<sup>36</sup>) Come proposto da F. CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, in «Gaio nel suo tempo», cit., p. 5 ss. (= *Giuristi adrianei*, cit., p. 153 ss.), M. KASER, *La classicità di Gaio*, in «Gaio nel suo tempo», cit., p. 45, R. QUADRATO, *Le Institutiones nell'insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii*, Napoli, 1979, p. 42 (che comunque parla – op. cit., p. XII – delle *Institutiones* «come un momento non separabile di un discorso più ampio, didattico e scientifico insieme»); quanto alle «omissioni», non ne mancavano anche nei *libri iuris civilis* di Sabino: P. FREZZA, *Osservazioni sopra il sistema di Sabino*, in «RISG.», n.s. VIII, 1933, p. 447 ss.), QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino*, cit., p. 49 (che accenna a una «destinazione scolastica anche di altre opere superstiti del *corpus* gaiano»). Ho già espresso qualche perplessità in *Il modello delle scuole*, cit., p. 73 s. e nt. 327 ove bibliografia, nonché *supra* I.1.II ove bibliografia (ove è anche sfiorato il diverso problema dell'impiego dei commentari edittali, anche di altri autori, nelle fasi più avanzate dell'insegnamento giuridico). Condivisibile al riguardo la conclusione di G. PUGLIESE, *Gaio e la formazione del giurista*, in «Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del convegno torinese 4-5 maggio 1978 in onore del Prof. S. Romano», Milano, 1981, p. 13 s., secondo cui diverse opere gaiane «potranno rivelare forme stilistiche analoghe a quelle delle *Institutiones* e per questo apparire didattiche, ma non è affatto dimostrato che siano state destinate specificamente all'insegnamento, anche se a un certo momento con ogni probabilità furono da libri di testo».

<sup>37</sup>) Di cui rimarrebbe comunque ignota la struttura e l'ampiezza: probabilmente diverse, considerato anche l'oblio in cui caddero, da quelle della corrispondente opera di Pomponio.

<sup>38</sup>) Come i *libri singulares de casibus, dotalicion, de formula hypothecaria* (o *ad formulam hypothecariam*: QUADRATO, *Le Institutiones*, cit., p. 84 e nt. 216 ove bibliografia), *ad legem Gliciam, regularum, ad SC. Orfitianum e ad SC. Tertullianum*; i due libri *de fideicommissis, i sei ad legem XII Tabularum*, i 15 *ad legem Iuliam et Papiam*, i 3 *de manumissionibus, regularum e de verborum obligationibus*. Si veda LENEL, *Palingenesia*, I, cit., c. 181 ss. Controversa è invece la natura dei libri *ad edictum aedilium curulium*: QUADRATO, *Le Institutiones*, cit., p. 82 e nt. 204

lato ricordano certe soluzioni di Pomponio (come i lavori su fedecommissi e senatoconsulti, o i libri di *regulae*) e di Giuliano (penso alla sensibilità per *leges* e *senatus consulta*, che lo scolarca affrontava nella seconda parte dei *digesta*)<sup>39</sup>, dall'altro anticipano scelte di età severiana<sup>40</sup>. Anche stavolta simili ricognizioni contribuivano a fornire un quadro esaustivo del diritto privato<sup>41</sup>: tuttavia il suo versante di *ius civile* non era organicamente ripercorso se non nella trattazione manualistica, ove le due sfere normative risultavano sì – come in Giuliano – in qualche modo compenstrate<sup>42</sup>, ma ciò non sembra sufficiente per poter

---

ove bibliografia.

<sup>39</sup>) Uno sguardo d'insieme sulla produzione «minore» di Gaio, anche in confronto a quella di Pomponio, è in P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*<sup>2</sup>, München-Leipzig, 1912, p. 202 s., D. LIEBS, *Gaius und Pomponius*, in «Gaio nel suo tempo», cit., p. 65 s., G. DIÓSDI, *Gaius, der Rechtsgelehrte*, in «ANRW.», II.15, cit. p. 615 s., O. STANOJEVIC, *Gaius noster*, Amsterdam, 1989, p. 35 s., 100 s.; praticamente inservibile è invece D. PUGSLEY, *Gaius or Sextus Pomponius*, in «RIDA.», XLI, 1994, p. 539 s. (= *Justinian's Digest and the Compilers*, Exeter, 1995, p. 89 s.).

<sup>40</sup>) Penso ad alcuni lavori di Ulpiano (dal *de sponsalibus* al *de fideicommissis*, *de appellationibus* e *de censibus*), ove affiorano anche gli «interessi nuovi» della giurisprudenza «tardo-classica» cui guarda BRETONE, *Storia*, cit., p. 283 ss.; ma soprattutto alla straordinaria presenza di monografie nella produzione di Paolo (era solo la persuasione che soprattutto i *libri singulares* di quest'autore fossero «semplicemente edizioni separate classiche o postclassiche oppure sunti postclassici di opere più vaste», che induceva SCHULZ, *Storia*, cit., p. 457 ss., ad affermare che «la giurisprudenza classica ha, si può dire, ignorato le monografie»; sul punto anche A. SICARI, *Leges venditionis. Uno studio sul pensiero giuridico di Papiniano*, Bari, 1996 p. 132 s. nt. 21 ove bibliografia). Per quanto riguarda Gaio, pensano, anche a proposito di queste «opere minori», ad una struttura e a una destinazione prettamente didattica, CASAVOLA *Gaio nel suo tempo*, cit., in particolare p. 6 s. (= *Giuristi adrianei*, cit., in particolare p. 155 s., ove in particolare è indagato l'uso di *admonere* nelle Istituzioni e nel *de fideicommissis*), R. QUADRATO, *Le Institutiones*, cit., in particolare p. 15, 24 s., 35 s., 47 ss., 51 ss., 60 s., 84 s. Colloca almeno il commentario alle XII Tavole nel gruppo delle opere «didattiche», o «teoretiche», di Gaio, DIÓSDI, *Gaius, der Rechtsgelehrte*, cit., p. 612, 614.

<sup>41</sup>) A tale area ineriscono infatti anche le leggi e i senatoconsulti esaminati.

<sup>42</sup>) Sebbene i commentarii rimangano «primarily a book about *ius civile*»: così A.M. HONORÉ, *Gaius. A Biography*, Oxford, 1962, p. 64, che non esclude, per l'accennata opera di fusione, un'influenza proprio dei *digesta* dello scolarca sabiniano. Circa la mancata utilizzazione della «categoria concettuale del *ius honorarium* ... nell'esposizione istituzionale gaiana», V. GIUFFRÈ, *La traccia di Quinto Mucio. Saggio su «ius civile»/ «ius honorarium»*, Napoli, 1993, p. 72 s. ove bibliografia. Problema diverso è quello del rapporto fra le Istituzioni gaiane e il genere del commento *ad Sabinum*, che – secondo FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 250 – nascerebbe con Pomponio proprio perché il nuovo manuale aveva soppiantato, nella prima fase dell'insegnamento, il lavoro sul *ius civile* dello scolarca, e questo – «corredato da un 'moderno' ed ampio commentario» – sarebbe così passato a un livello più elevato dell'insegnamento. L'ipotesi è certo suggestiva, ma si fonda su dati ben più controversi di quanto ritenga il Frezza, quali la natura strettamente isagogica dei tre libri di

parlare di un tentativo, anche qui, di ristrutturare l'intero sapere giuridico, con una rielaborazione – destinata non solo alla scuola – delle sue diverse tradizioni.

Un ruolo centrale svolgono in effetti nella produzione di Gaio, sino a caratterizzarne l'intera fisionomia<sup>43</sup>, proprio le *Institutiones* (e le *Res cottidianae*)<sup>44</sup>: un 'genus scribendi' che forse neppure possiamo attribuire, nella sua messa a punto definitiva, direttamente – o soltanto – al maestro antoniniano<sup>45</sup>, ma nel quale è comunque raccolta, in una forma letteraria

---

Sabino o la collocazione cassiana di Pomponio (sulla cui probabile estraneità alle sectae, si veda invece STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 9 ss. ove bibliografia), al quale è anzi attribuita l'elaborazione, assieme a Gaio, di «quella che potremmo chiamare la biblioteca della scuola sabiniana» (così FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 249).

<sup>43</sup>) E non solo per noi, che troviamo nel manuale una testimonianza senza pari nell'ambito della letteratura giurisprudenziale romana, con cui inevitabilmente confrontare ogni altro passo dello stesso autore. E' soprattutto con le Istituzioni che Gaio propone – come scrive CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, cit., p. 3 (= *Giuristi adrianei*, cit., p. 150) – una figura nuova di giurista, prevalentemente impegnato nell'insegnamento. Questo peraltro non significa che egli sia meno «classico» dei *prudentes* contemporanei o estraneo, anche agli occhi dei posteri, alla loro cerchia (un aspetto particolarmente discusso negli anni '50 e '60: si vedano M. KASER, *Gaius und die Klassiker*, in «ZSS.», LXX, 1953, p. 127 ss., J. VAN OVEN, *Gaius der Hochklassiker*, in «Γ.», XXIII, 1955, p. 240 ss., A. GUARINO, *Il classicismo dei giuristi classici*, in «Scritti giuridici per il centenario della Casa Editrice Jovene», Napoli, 1954, p. 227 ove altra bibliografia, in particolare 233 ss., G. GROSSO, *Osservazioni su Gaio*, in «Gaio nel suo tempo», cit., p. 33, M. KASER, *La classicità di Gaio*, ibid., p. 42 ss., ma anche, più di recente, PUGLIESE, *Gaio e la formazione del giurista*, cit., p. 7 ss., L. LANTELLA, *Le Istituzioni di Gaio come modello pragmatico*, in «Il modello di Gaio», cit., p. 73 ss.; un'articolata panoramica delle diverse impostazioni è ora in M. MIGLIETTA, «*Servus dolo occisus*». *Contributo allo studio del concorso tra 'actio legis Aquiliae' e 'iudicium ex lege Cornelia de sicariis'*, Napoli, 2001, p. 14 ss. nt. 23), o tutta la sua produzione abbia carattere strettamente isagogico.

<sup>44</sup>) Sulla cui sostanziale attribuibilità a Gaio la romanistica appare meno scettica di un tempo, fermo restando lo stretto collegamento col manuale: si vedano, per tutti, METTE, *Ius civile*, cit., p. 14, F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 187 ss., HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 113 ss., LIEBS, *Gaius und Pomponius*, cit., p. 63 ss., A. SCHIAVONE, *Studi*, cit., p. 122 ss. ove bibliografia, D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in «ANRW.», II.15, cit., p. 230, STANOJEVIC, *Gaius noster*, cit., p. 84 ss., BRETONE, *Storia*, cit., p. 262. Ulteriore discussione in STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 68 s. e nt. 310 ove altra bibliografia. Nel senso della non autenticità delle *Res cottidianae*, si veda ancora C.A. CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea. I. La giurisprudenza romana e il passaggio dall'antichità al medioevo*<sup>2</sup>, Torino, 1976, p. 1.87 e nt. 17. Per un accostamento fra quest'opera e le *Institutiones* per come leggibili nel palinsesto veronese, ritenendo però che «beide sind ... aus der gleichen Vorlage entwickelt», W. FLUME, *Die Bewertung der Institutionen des Gaius*, in «ZSS.», LXXIX, 1962, p. 18 s.

<sup>45</sup>) Nel senso che le *Institutiones* potrebbero consistere, in tutto o in parte, in una raccolta di appunti pubblicati dagli allievi: in proposito, con prospettive diverse, SCHULZ, *Storia*, cit., p. 285 s., WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 187, HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 59 ss. (che

pressochè inedita, l'attività didattica sia personale che risalente alla tradizione della *'schola'*<sup>46</sup>. Questa soluzione sarebbe stata presto seguita da altre<sup>47</sup>, tanto

---

però pensa ad una prima «draft» risalente agli ultimi anni di Adriano), QUADRATO, *Le Institutiones*, cit., p. 1 ss. ove altra bibliografia, J.H. MICHEL, *Du neuf sur Gaius?*, in «RIDA.», XXXVIII, 1991, p. 186 ss., QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino*, cit., p. 48 s. Circa il permanere, nella stesura del manuale, di alcuni tratti tipici dell'oralità della lezione, STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., in particolare p. 68 e nt. 309 ove bibliografia (un ulteriore esempio delle tecniche didattiche di cui si avvaleva Gaio, in D. MANTOVANI, *Un esempio dell'efficienza della comunicazione gaiana (Gai. 4, 88-102)*, in «SDHI.», LI, 1985, in particolare p. 353 ss., 361 ss.).

<sup>46</sup> E' a quella realtà (l'unica, del resto, in cui si fosse affermato un compiuto programma didattico: FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 211) che Gaio guarda costantemente, in modo persino anacronistico. Lo stesso, frequente riferimento ai nostri *praeceptores* non sembra interessare i maestri personalmente conosciuti, quanto gli esponenti, anche lontani nel tempo (come Sabino e Cassio), della propria secta: HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 29, STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 2 nt. 2. La valutazione dell'originalità del contributo gaiano – sia nel genere coltivato che nella forma in cui veniva sviluppato – dipende anche dall'interpretazione di alcuni punti controversi nel rapporto con questa tradizione. In primo luogo, se già all'interno della *schola cassiana* fosse sorta una letteratura isagogica, e in particolare se a questa debbano ricondursi i tre *libri iuris civilis* di Sabino. In senso affermativo SCHERILLO, *Gaio e il sistema civilistico*, cit., p. 149 s., SCHULZ, *Storia*, cit., p. 277 s., CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, I, cit., p. 68 (che invece esclude un carattere istituzionale nei corrispondenti libri di Cassio), FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 248, PUGLIESE, *Gaio*, cit., p. 13, 19; più sfumata la posizione di F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano, 1973, p. 9 s.; parla dei libri di Sabino come del «testo-base» della secta derivante da Capitone, pur non collocandoli – così come quelli di Cassio – fra le opere elementari, BRESTONE, *Storia*, cit., p. 259 ss.; esclude una produzione istituzionale nella scuola sabiniana anteriore a Gaio, HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 65; accentua la distanza fra i libri di Sabino e il manuale gaiano, FLUME, *Die Bewertung der Institutionen*, cit., p. 21. In secondo luogo, rileva il problema del possibile modello – forse solo un brogliaccio, frutto della sedimentazione delle lezioni dei primi scolari – attorno al quale lavorò Gaio, informandolo a una struttura nuova (uno sviluppo, verosimilmente, dell'ordine di Cassio più che di Sabino: V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, rist. Napoli, 1966, p. 289 – che però ipotizzava un nesso ancor più stringente fra le opere di Cassio e Gaio –, SCHERILLO, *Gaio e il sistema civilistico*, cit., p. 151 ss., CANNATA, *op. cit.*, p. 65; sottolinea la presenza di una «sezione processualistica ... conformemente al lontano modello dei *Tripertita eliani*» S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, II, Milano, 1993, p. 446 ove bibliografia; non esclude che l'opera di Sesto Elio fosse direttamente letta da Gaio anche AMIRANTE, *Una storia giuridica*, cit., p. 534; mentre già si chiedeva se la «Urquelle» della tripartizione *personae-res-actiones* fosse da individuare in Quinto Mucio, AFFOLTER, *Das römische Institutionen-system*, cit., p. 11 s., 532 ss.). Ho affrontato questo punto in *Il modello delle scuole*, cit., p. 74 s. e nt. 329 s. ove bibliografia. Problema più ampio è quello esaminato da CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, cit., p. 8 (= *Giuristi adrianei*, cit., p. 158), e risolto nel senso che «il programma di cui le *Institutiones* gaiane appaiono compiuta realizzazione, è più antico di Gaio di almeno due secoli». Al riguardo si vedano anche METTE, *Ius civile*, cit., p. 50 ss., nonché FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, cit., p. 183 ss., che sottolinea comunque la distanza che intercorre fra la sistematica gaiana e i criteri seguiti nelle trattazioni civilistiche di Quinto Mucio e Sabino (un punto già sottolineato da

che quando Giustiniano provvederà a nuove Istituzioni destinate alla ‘*cupida legum iuventus*’, Triboniano, Teofilo e Doroteo si troveranno dinanzi – sebbene l'imperatore, fra gli autori delle opere utilizzate, nomini il solo Gaio<sup>48</sup> – una varietà di modelli e di scelte espositive a cui di volta in volta potere attingere<sup>49</sup>.

La fortuna del genere istituzionale non è però accompagnata, almeno inizialmente, da quella dell'autore a cui sono legati i suoi esordi. Gaio infatti

---

WIEACKER, *Griechische Wurzeln*, cit., p. 99 ss., che esamina anche l'influenza esercitata su Gaio da modelli e generi grammaticali e retorici). Sui molti interrogativi suscitati dal manuale gaiano, anche in riferimento alla possibile attuazione di certe suggestioni metodologiche provenienti dal modello ciceroniano, è tornata, in una relazione (*Retorica, logica, sistematica. Le institutiones di Gaio*) al secondo convegno sanmarinese, L. CALBOLI MONTEFUSCO: se ne veda la *Cronaca* di E. STOLFI, in «*Iura*», XLVI, 1995, p. 209.

<sup>47)</sup> Pensiamo – a parte il caso, forse anteriore e comunque diverso, dell'*Enchiridion* – alle *Institutiones* di Fiorentino, Marciano, Paolo, Callistrato e Ulpiano. Sulle caratteristiche di questo genere, o sui tratti più specifici che presentano alcuni dei lavori menzionati, C. FERRINI, *Sulla palingenesi delle Istituzioni di Marciano*, ora in *Opere*, II, Milano, 1929, in particolare p. 279 ss., ID., *Intorno alle Istituzioni di Marciano*, *ibid.*, p. 285 ss., M. VILLEY, *Recherches sur la littérature didactique du droit romain*, Paris, 1945, *passim*, in particolare p. 70 ss., WIEACKER, *Griechische Wurzeln*, cit., p. 122 s., METTE, *Ius civile*, cit., p. 64, WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 199 ss., A.M. HONORÉ, *The Severian Lawyers: a preliminary survey*, in «*SDHI.*», XXVIII, 1962, p. 216, SCHULZ, *Storia*, cit., p. 280 ss., CANNATA, *Lineamenti*, I, cit., p. 68, L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1989, in particolare p. 15 ss., S. PULIATTI, *Il «de iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, p. 92 ss., BRETONE, *Storia*, cit., p. 270 ss., QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino*, cit., *passim*, in particolare p. 33 ss. (per la collocazione dell'opera in età severiana), 42 ss., 51 ss. ove bibliografia (circa la manualistica non risalente a Gaio e Fiorentino). A proposito del rapporto di Gaio con gli «*später Rechtsgelehrte*» (fra cui non escludeva che almeno Paolo e Ulpiano utilizzassero le sue Istituzioni), già F. KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktskommentare*, Jena, 1910, p. 28 ss.

<sup>48)</sup> Con riferimento sia alle sue *Institutiones* che alle *Res cottidianae: Const. Imperatoriam* 6. Era forse anche questa menzione a indurre AFFOLTER, *Das römische Institutionen-system*, cit., p. 2, a considerare le Istituzioni giustinianee «*nur als eine Überarbeitung des gajanischen Vorbildes*» (al riguardo si veda tuttavia quanto osserveremo nel testo e alla nt. seguente).

<sup>49)</sup> Secondo un'operazione che – come rilevava C. FERRINI, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, ora in *Opere*, II, cit., p. 308 – non è molto diversa, nei contenuti, da quella compiuta nella redazione dei *Digesta*. Circa la distanza che intercorre fra la sistematica gaiana e quella adottata nei manuali posteriori, KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 215, 251, CANNATA, *Lineamenti*, I, cit., p. 68, LIEBS, *Rechtsschulen*, cit., p. 234 s., DE GIOVANNI, *Giuristi severiani*, cit., in particolare p. 36 s., 72 s., QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino*, cit., in particolare p. 52 ss. ove bibliografia. Per certe analogie con la sequenza espositiva di un'opera pur propriamente irriducibile allo stesso *genus scribendi*, quale i *libri iuris epitomarum* di Ermogeniano, si veda di recente E. DOVERE, *De iure. Studi sul titolo I delle Epitomi di Ermogeniano*, Torino, 2001, p. 60 ss., nonché E. STOLFI, *I 'libri iuris epitomarum' di Ermogeniano: pensiero «epiclassico» e problemi di metodo*, in corso di pubblicazione in «*Labeo*», § 4.

---

non è menzionato, come detto, da alcun giurista fra gli Antonini e i Severi<sup>50</sup>, e solo guardando al suo recupero nelle tradizioni letterarie dell'Oriente e dell'Occidente tardoantico, sino alla «Legge delle citazioni» e alla considerazione riscossa presso Giustiniano<sup>51</sup>, possiamo individuarvi l'autentico, terzo modello elaborato dalla giurisprudenza del II secolo<sup>52</sup>. A questo successo di lungo periodo contribuì forse la struttura più elementare di una parte della sua produzione (ancora, essenzialmente, *Institutiones* e *Res cottidianae*), costruita sulla riproposizione di esemplari dissidi fra *prudentes*, ma anche quella diffusa, disincantata percezione – essa sì al passo coi tempi – dell'impatto sempre più immediato del potere politico sulla produzione e applicazione del diritto.

La distanza con Pomponio e le sue «nostalgie» di un primato e di un'autonomia della giurisprudenza, non potrebbe essere più netta, né essa emerge solo dal confronto, ben noto, fra gli elenchi delle fonti normative contenuti nell'*Enchiridion* e nelle *Institutiones*<sup>53</sup>. Ma considerevole è anche lo

---

<sup>50</sup>) A parte naturalmente il problema di (Pomp. 22 *ad Q. Muc.*) D. 45.3.39, su cui *supra* II.4.I ove bibliografia

<sup>51</sup>) Circa la fortuna tardoantica di Gaio, *supra* II.4.I ove bibliografia A proposito della menzione di questo giurista nella «Legge delle citazioni», per tutti, A. DELL'ORO, *Il Digesto di Giustiniano e la Legge delle citazioni*, in «Synteleia Arangio-Ruiz», I, Napoli, 1964, p. 356 s., HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 129 s., A. WATSON, *The Law of Citations and Classical Texts in the Post-Classical Period*, in «T.», XXXIV, 1966, p. 402 ss., V. BUDIL, «*Gaius noster*», in «Studi G. Grosso», III, Torino, 1970, p. 313 s., e STANOJEVIC, *Gaius noster*, cit., p. 117 ss. Per il significato che egli assunse agli occhi di Giustiniano, significativo HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 127: «Gaius is in a true sense the architect of Justinian's codification».

<sup>52</sup>) Guarda soprattutto alla produzione isagogica, ma coglie prospettive introdotte per la prima volta dai due giuristi-insegnanti del II secolo, NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 533, laddove afferma che «können wir somit dem Gaius, dem (möglichen) Erfinder des Institutionsystems, den Pomponius als Erfinder des Systems der 'äußeren Rechtsgeschichte' zur Seite stellen». Sulle novità della figura e della produzione di Gaio, sotto angolature diverse, anche HONORÉ, *Gaius*, cit., in particolare p. xii s., 59 ss., CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, cit., p. 3 ss. (= *Giuristi adrianei*, cit., p. 150 ss.), GROSSO, *Osservazioni su Gaio*, cit., p. 32 ss., LIEBS, *Rechtsschulen*, cit., in particolare p. 231 ss., DIÓSDI, *Gaius, der Rechtsgelehrte*, cit., in particolare p. 616 ss., STANOJEVIC, *Gaius*, cit., p. 49 ss., 59 ss., 69 ss., 100 ss. Sul «modello» di Gaio, e soprattutto del suo manuale, si veda, entro un discorso volutamente metastorico, LANTELLA, *Le Istituzioni di Gaio*, cit., in particolare p. 46 ss.

<sup>53</sup>) Quasi un topos delle ricerche romanistiche, su cui M. BREONE, *L'Enchiridion di Pomponio*, ora in *Tecniche*, cit., p. 229 ss., CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, cit., p. 3 s. (= *Giuristi adrianei*, cit., p. 150 s.), ID., *Cultura e scienza giuridica*, cit., in particolare p. 174 s. (= *Giuristi adrianei*, cit., p. 71 ss.), NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 553 ove bibliografia, AMIRANTE, *Una storia giuridica*, cit., p. 535; ma si vedano anche G. ARICÒ ANSELMO, *Ius publicum-Ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in «AUPA.», XXXVII, 1983, p. 584 ss., G. RIZZELLI, *In margine a Gai. 1.5*, in «Vestigia iuris romani. Festschrift G. Wesener», Graz, 1992, p. 384 ss. Sui frequenti richiami alla legislazione imperiale nelle Istituzioni gaiane, *supra* I.4.I ove bibliografia; sul particolare rapporto che si instaura fra certi provvedimenti di Adriano e

scarto con quanto conosciamo della produzione e dell'impegno pubblico di Giuliano, il grande intellettuale che lavora al fianco del principe, e non già il tecnico che opera nell'anonimato della cancelleria, l'autore del capolavoro della giurisprudenza romana, e non ancora l'annotatore oscuro degli scritti di «antichi maestri»<sup>54</sup>.

#### IV. La fortuna dei modelli antoniniani: dai Severi a Giustiniano

Proprio il modello giuliano e quello pomponiano avrebbero invece conosciuto una puntuale recezione nell'età immediatamente posteriore, sino a informare di sé le due anime della scienza giuridica fra II e III secolo. L'opera di sintesi realizzata dallo scolarca sabiniano era destinata – prima di raggiungere, integra, la compilazione giustiniana<sup>55</sup> – a un ampio recupero, a livello di dottrine, da parte di Paolo e Ulpiano, e soprattutto a sorreggere, quanto a impianto della produzione e metodo di lavoro, il versante papiniano della giurisprudenza severiana, anche, ma non solo, attraverso la rielaborazione di Africano, Marcello e Cervidio Scevola<sup>56</sup>. E' con questi ultimi – gli

---

Antonino Pio e i dissidi giurisprudenziali cui essi sono riconducibili, e che indirettamente possono risolvere, A. BISCARDI, *Postille gaiane*, in «Gaio nel suo tempo», cit., 16 (riguardo a Gai., *Inst.* 2.221); E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 55 e nt. 253 ove bibliografia (per Gai., *Inst.* 2.195).

<sup>54</sup>) L'espressione è di A. SCHIAVONE, *Dai giuristi ai codici. Letteratura giuridica e legislazione nel mondo tardoantico*, in Storia di Roma (dir. A. SCHIAVONE), III.2 («I luoghi e le culture»), Torino, 1993, p. 969 (= *Linee*, cit., p. 254), ove una messa a fuoco del mutato rapporto che si instaura fra le precedenti opere giurisprudenziali – non più oggetto di commento, ma solo di «aggiornamenti» e «semplificazioni» – e questi tecnici discesi nell'ombra, non più portatori di «ragioni intellettuali autonome», ma letteralmente nascosti dietro gli antichi testi.

<sup>55</sup>) E godere, già in quella sede, di particolare considerazione, testimoniata dalla cospicua presenza di frammenti direttamente escerpiti dai *digesta* (cui devono aggiungersi i numerosi testi posteriori contenenti citazioni da Giuliano): secondo HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 236, la scrittura attribuibile allo scolarca è presente nella silloge di Giustiniano in misura pari al 4,41%. Agli occhi di quell'imperatore Giuliano sarebbe del resto apparso '*legum et edicti perpetui subtilissimus conditor*' (*Const. Tanta* 18), né può escludersi una suggestione da lui esercitata su Triboniano, che tendeva forse ad immedesimarvisi: CASAVOLA, *Giuliano secondo Triboniano*, ora in *Giuristi adrianei*, cit., in particolare p. 193 ss.

<sup>56</sup>) Circa lo stretto rapporto fra Giuliano e Africano, quale emerge soprattutto dalle *Quaestiones* di quest'ultimo, *supra* II.2.III.6 ove bibliografia Per quanto riguarda Marcello, è significativa sia la sua attività di annotatore, esercitata (anche) sui *digesta* di Giuliano (su cui J. RASTÄTTER, *Marcelli notae ad Iuliani digesta*, Freiburg, 1980, *passim*, in particolare p. 30

autentici «traggettatori» della tarda età antonina – che la «letteratura problematica»<sup>57</sup> coltivata da Celso e Giuliano si congiunge nel tempo coi lavori, a sua volta insuperati agli occhi dei maestri tardoantichi e dei giustiniani<sup>58</sup>, di un Emilio Papiniano. Vi affiora una tecnica simile di assemblaggio

---

ss.; nonché *supra* II.4.III.3), sia la tipologia della sua produzione, ove spiccano i 31 libri di *digesta* (rispetto ai quali – come emerge da SCHULZ, *Storia*, cit., p. 417, FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 213 s. – è dubbio in quale relazione porre anche il *l. s. responsorum*): LENEL, *Palingenesia*, I, cit., c. 589 ss., A.M. HONORÉ, *Julian's Circle*, in «T.», XXXII, 1964, p. 26 ss., SCHULZ, *Storia*, cit., p. 417. *Notae* scritte – secondo un uso non infrequente fra II e III secolo, anche se affermatosi già prima: SCHULZ, *Storia*, cit., p. 393 ss., RASTÄTTER, *Marcelli notae*, cit., p. 23 ss. – anche Cervidio Scevola (che a sua volta sarebbe stato annotato da Trifonino: M. SIXTO, *Las Anotaciones de Trifonino a C. Escevola*, I-II, Santiago de Compostela, 1989-1991, *passim* ove bibliografia, T. MASELLO, *Le Quaestiones di Cervidio Scevola*, Bari, 1999, p. 57 ss.): a Marcello stesso, e ancora, come forse Mauriciano e più tardi Paolo, ai *digesta* di Giuliano: MASELLO, *op. cit.*, p. 48 ove bibliografia. Lo scolarca sabiniano è del resto uno dei pochi *prudentes* ricordati nelle opere di Scevola: FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 215, MASELLO, *op. cit.*, p. 44 s., che giustamente guarda (*op. cit.*, 36 ss.) proprio a Giuliano, con Africano, come al «più autorevole referente didattico e scientifico» di questo giurista. Circa la sua produzione (per la cui tradizione, soprattutto in merito ai *Digesta*, non sono mancati i sospetti), risulta ancora centrale la letteratura problematica, con *Responsa*, *Quaestiones* e appunto *Digesta*, tutti disposti secondo l'ordine dell'omonima opera giuliana. Quanto a Papiniano, riconosce «che nella sua formazione il segno sembra impresso da Scevola e dall'attenzione di questi per Giuliano», V. GIUFFRÈ, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, in «ANRW.», II.15, cit., p. 643.

<sup>57</sup>) Ancora una volta nel senso di SCHULZ, *Storia*, cit., p. 401 ss., che peraltro già sottolineava (*op. cit.*, p. 406 s.) la cesura costituita, almeno a livello di struttura dei lavori, dai *digesta* degli ultimi rappresentanti delle *sectae*: con essi non solo quel genere conosce una seconda vita, dopo il venerando esordio di Alfeno e le ombre che avvolgono il lavoro di Aristone, ma l'intera produzione dedicata ai casi più problematici (con la probabile eccezione delle *Quaestiones* di Africano: MASELLO, *op. cit.*, p. 83 ss.) si dispone secondo schemi e direttive nuove. Sulla possibilità che anche le *Quaestiones* di Celso seguissero l'ordine editale, e che proprio esse fossero poi assunte come modello da Cervidio Scevola, di recente, MASELLO, *Le Quaestiones*, cit., p. 79. Sul rapporto fra *digesta* e *quaestiones* celsine, per tutti, SCHULZ, *Storia*, cit., p. 411, H. HAUSMANINGER, *Publius Iuventius Celsus: Persönlichkeit und juristische Argumentation*, in «ANRW.», II.15, cit., p. 384, SCARANO USSANI, *Empiria*, cit., p. 90.

<sup>58</sup>) Come testimonio dalla presenza di testi di Papiniano nei *Fragmenta Vaticana*, nella *Collatio* e nella *Lex Romana Wisigothorum*, dalla sua inclusione nella «Legge delle citazioni», dal ruolo attribuito alle sue opere nel riordino degli studi giuridici, e dalla stessa configurazione di una delle masse in cui era ripartito (come accennato *supra* I.1.I nt. 4 ove bibliografia) il lavoro dei compilatori. Su tutto ciò, E. COSTA, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, I, Bologna, 1894, p. 77 ss., R. ORESTANO, *Papiniano Emilio*, in «NNDI.», XII, Torino, 1965, p. 365, GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 633 ss. ove bibliografia, p. 652, H. ANKUM, *Papiniano, un jurista oscuro?*, in «Seminarios Complutenses de derecho romano», I, 1990, p. 42 ss. ove bibliografia, SICARI, *Leges venditionis*, cit., p. 26 s. nt. 4 ove bibliografia.

---

ed esame dei casi, spesso riproposti nei termini familiari della *quaestio* e del *responsum*<sup>59</sup>; un'analogia parsimonia di citazioni, soprattutto giurisprudenziali, mentre affiora, pur in modi diversi, una sensibilità per gli interventi del *princeps* nella vita giuridica<sup>60</sup>; un'opzione di sintesi tra le sfere normative, cui contribuisce anche la dipendenza dall'editto, nelle rispettive opere, in termini di sola sequenza espositiva<sup>61</sup>.

Ma certo il rapporto che con Giuliano avrebbero instaurato i giuristi severiani ben di rado si avvaleva di mediazioni. Così è – e non solo al livello delle citazioni che ne traeva<sup>62</sup> – già per Papiniano, in cui forse quel modello è

---

<sup>59</sup>) Come rilevato *supra* I.2.III a proposito di Giuliano; per la presenza di analoghe forme (non solo) terminologiche in Marcello, Scevola e Papiniano, COSTA, *Papiniano*, cit., p. 187 ss., G. SCHERILLO, *Note critiche su opere della giurisprudenza romana*, in «*Dura*» I, 1950, p. 205 ss., GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 656 ss., FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 216 ss., 221 s., MASIELLO, *op. cit.*, p. 90 ss.

<sup>60</sup>) Quanto alla memoria dei *prudentes*, essa tende ad affievolirsi, come accennato più volte, in tutte le opere «problematiche», e quasi scompare nei *libri responsorum*. Anche in questi ultimi, tuttavia, e non solo nelle *Quaestiones*, Papiniano faceva più volte riferimento a provvedimenti imperiali (COSTA, *Papiniano*, cit., p. 198, 225 s., HONORÉ, *The Severan Lawyers*, cit., p. 206; G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano, 1963, p. 409 ss., FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 221, GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 651), secondo un'attitudine che non si spiega tanto col ruolo personalmente ricoperto nell'alta burocrazia, quanto con la percezione del mutato quadro delle fonti normative, di cui stava ormai definendosi il profilo «statale» e legalistico. L'impronta di Papiniano è a sua volta percepibile nella legislazione severiana: GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 646 ove bibliografia; T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*<sup>2</sup>, Oxford, 1994, in particolare p. 79 ss. Per Giuliano si veda quanto osservato *supra* in particolare II.2.III.1; al di là del suo impegno vicino ad Adriano, non sono però frequenti i riferimenti a costituzioni del *princeps*: *supra* I.4.I ove bibliografia. Sulla povertà dell'«orizzonte delle citazioni» giurisprudenziali in Giuliano, anche rispetto a Celso, FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 209. La legislazione imperiale non è poi estranea alla riflessione di Scevola: si veda GUALANDI, *Legislazione imperiale*, I, cit., p. 475 ss., MASIELLO, *Le Quaestiones*, cit., p. 52 ss. Nelle sue *Quaestiones* – diversamente dai *Digesta* – troviamo comunque anche riferimenti a *prudentes*: KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 219, FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 210 ss., 214 s., MASIELLO, *op. cit.*, p. 31 ss. Qualcosa di analogo può dirsi anche a proposito della produzione (e in particolare dei *Digesta*) di Marcello, ove gli imperatori Antonino Pio e Marco Aurelio risultano citati più di qualsiasi giurista: HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 164 *Tab. Laud.* IX, GUALANDI, *Legislazione imperiale*, I, cit., p. 365 ss., HONORÉ, *Julian's Circle*, cit., p. 24 s., MASIELLO, *op. cit.*, p. 33.

<sup>61</sup>) Abbiamo accennato, sulle orme di Schulz, a come tutte le opere problematiche, dopo Celso e Giuliano, tendano a seguire l'ordine dei loro *Digesta*, e quindi la scansione dell'editto nella prima sezione. Circa i rapporti fra *Responsa* e *Quaestiones* (e *Disputationes*), COSTA, *Papiniano*, cit., p. 178 ss., SCHULZ, *Storia*, cit., p. 402 ss., GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 658 s., FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 212 ss., TONDO, *Profilo*, II, cit., p. 450 ss., J. SCHMIDT-OTT, *Pauli Quaestiones. Eigenart und Textgeschichte einer spätclassischen Juristenschrift*, Berlin, 1993, p. 16 s., MASIELLO, *op. cit.*, in particolare p. 49, 108 s.

<sup>62</sup>) Ben tredici, contenute in (Papin. 6 *quaest.*) D. 6.1.62.1, (Papin. 9 *quaest.*) D.

riproposto nel modo più visibile e compiuto<sup>63</sup>; ma nessuno può dubitare dell'attenzione riscossa dai *digesta* giuliane nei commentari a Sabino e all'editto di Paolo e soprattutto di Ulpiano, visibilmente impegnato, in più di una materia, a ripercorrerne argomentazioni e spunti problematici. Del resto l'attenzione per le raccolte di problemi e di casi affiora in tutta la giurisprudenza severiana, così come, invero, già non era estranea a Pomponio, autore<sup>64</sup> di *libri epistularum*<sup>65</sup>. Fra Giuliano e i maestri del III secolo corre così un legame – quanto a contenuto di dottrine, metodo di lavoro, impianto della produzione e qualità di scrittura –, che non era incrinato dal diverso atteggiarsi dinanzi a testi normativi e giurisprudenziali. Nella linea di studi che abbiamo

---

15.1.50.pr., (Papin. *ibid.*) D. 30.11, (Papin. *ibid.*) D. 46.1.47.pr., (Papin. 13 *quaest.*) D. 37.11.11, (Papin. 14 *quaest.*) D. 38.2.43, (Papin. 15 *quaest.*) D. 28.5.77, (Papin. 16 *quaest.*) D. 29.4.26, (Papin. 17 *quaest.*) D. 31.66.pr., (Papin. *ibid.*) D. 7.1.33.1, (Papin. 27 *quaest.*) D. 45.3.18.3, (Papin. 29 *quaest.*) D. 35.2.11.8, (Papin. 37 *quaest.*) D. 4.3.19, cui possiamo aggiungere (Iust., 530) C. 4.5.10 e forse (Ulp. 17 *ad Sab.*) *Vat. fr.* 75, mentre più dubbio mi sembra il caso di (Ulp. 33 *ad Sab.*) D. 24.1.32.27, (Ulp. 29 *ad Sab.*) D. 47.2.12.2, (Ulp. 61 *ad ed.*) D. 29.2.20.3-4 e soprattutto di (Ulp. 17 *ad Sab.*) D. 7.4.3.1-2, viceversa inclusi da FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 221. La frequenza di questi richiami è meno pronunciata rispetto a quanto avviene in altri giuristi severiani, ma acquista rilievo alla luce della modesta presenza di citazioni nella scrittura di Papiniano (invero, nei *libri responsorum* più che in quelli *quaestionum*), su cui, per tutti, GIUFFRÉ, *Papiniano*, cit., p. 652, FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 219, 221.

<sup>63</sup> In virtù di quella sintonia fra i due giuristi cui accennavamo *supra* II.4.III.1, e che già è stato rilevato da HONORÉ, *The Severan Lawyers*, cit., in particolare p. 163, BUND, *Salvius Iulianus*, cit., p. 447, SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, cit., p. 55 (= *Linee*, cit., p. 213), ANKUM, *Papiniano*, cit., p. 38, 41. E' poi possibile che, almeno nella stesura delle *Definitiones*, Papiniano avesse presente e rielaborasse anche materiali gaiani: sul punto, di recente, A.M. MESSANA, *Sui libri definitionum di Emilio Papiniano. Definitio e definire nell'esperienza giuridica romana*, in «AUPA», XLV.2, 1998, p. 269 ove bibliografia.

<sup>64</sup> Al pari di Labeone, Proculo, Giavoleno, Nerazio e Celso: SCHULZ, *Storia*, cit., p. 408 ss., FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 204 ss., BRETONE, *Storia*, cit., p. 264. Sulle caratteristiche di questo genere letterario, anche in confronto ai *libri responsorum*, L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 494, C. KRAMPE, *Proculi Epistulae. Eine frühklassische Juristenschrift*, Karlsruhe, 1970, in particolare p. 13 ss. ove bibliografia, B. ECKARDT, *Iavoleni epistulae*, Berlin, 1978 p. 19 ss. ove bibliografia.

<sup>65</sup> I cui resti sono raccolti, sotto i due titoli di *epistularum libri* e di *epistularum [et variorum lectionum] libri XX*, da LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 52 ss. Circa il rapporto fra le due opere, o serie testuali, STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 42 nt. 199, nonché *supra* I.1.II nt. 18 ove bibliografia. Quanto alla produzione «problematica» di età severiana, si considerino, oltre ai lavori di Papiniano, soprattutto le *Quaestiones* di Callistrato e Paolo, i *Responsa* di Paolo e Modestino, le *Disputationes* di Trifonino e Ulpiano (autore altresì di *libri opinionum*, la cui sostanziale genuinità è rivendicata da B. SANTALUCIA, I «*Libri opinionum*» di Ulpiano, I, Milano, 1971, in particolare p. 1 ss. ove bibliografia, 195 ss.): SCHULZ, *Storia*, cit., p. 420 ss., FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 222 ss., BRETONE, *Storia*, cit., p. 276 ss.

ricostruito, dopo Giuliano – che ancora commenta Minicio e Urseio Feroce, ma come alla periferia della propria opera<sup>66</sup> –, nessuno risulta infatti impegnato nell'esame lemmatico dell'editto (un discorso più complesso concerne *leges* e *senatus consulta*)<sup>67</sup> o di scritti di giuristi. I precedenti contributi sono recuperati quasi nell'ombra, senza riprodurre la stratigrafia di interpretazioni alimentate da una clausola ambigua o da un'ardita soluzione dottrinale: alle catene di citazioni che dalle pagine di Pomponio raggiungono quelle di Ulpiano, si contrappone un utilizzo più silenzioso dei risultati raggiunti, oppure una memoria serrata ma spesso non esplicita dei propri maestri (come in Africano e forse in Scevola)<sup>68</sup>, o ancora la pratica – secondo modi di esecuzione e di trasmissione diversi – di «annotare» gli scritti anteriori<sup>69</sup>.

*Notae* furono dedicate, come visto, anche a una parte della produzione di Pomponio: ne era autore Marcello<sup>70</sup>, uno dei più sensibili, ancor più di Cervidio Scevola e prima di Marciano, al contributo del nostro giurista<sup>71</sup>.

---

<sup>66</sup>) In entrambi i casi si tratta effettivamente – come rilevato da SCHULZ, *Storia*, cit., p. 389 s., 410; ma si veda anche BUND, *Sabius Iulianus*, cit., p. 435; diversamente GUARINO, «*Sabius Iulianus*», cit., p. 385 s., 391 ove altra bibliografia – di commenti lemmatici, e non di un'edizione con note di Giuliano. Ne erano comunque oggetto non opere civilistiche in senso stretto, ma raccolte di casi problematici.

<sup>67</sup>) Solo per fare qualche esempio, sulla *lex Cincia* e sulla *lex Falcidia* scrive ancora Paolo; sulla *lex Iulia et Papia Poppaea* scrivono Gaio, Mauriciano, Marcello, Terenzio Clemente, Paolo e Ulpiano; sulla *lex Iulia de adulteriis*, Papiniano, Paolo e Ulpiano; sui *senatus consulta Orfitianum* e *Tertullianum*, Gaio e Paolo. Si veda SCHULZ, *Storia*, cit., p. 334 ss., che peraltro in certi casi (come per Marcello), non esclude che questi commentari fossero solo edizioni parziali e distinte di opere più vaste.

<sup>68</sup>) Sulla possibilità che nelle *Quaestiones* di Africano fossero spesso riprodotte dottrine di Giuliano, anche se questi non era espressamente nominato, *supra* II.2.III.6 ove bibliografia. Sulla pratica, da parte di Scevola, di citare Giuliano a memoria davanti ai propri allievi – il che potrebbe far pensare che certe sue soluzioni fossero riecheggiate anche là dove non è menzionato –, FREZZA, «*Responsa*», cit., p. 215 s., MASIELLO, *Le Quaestiones*, cit., p. 36 ss.

<sup>69</sup>) Pensava a una «pubblicazione originale delle note» in un forma diversa dalla loro inclusione nel testo commentato, SCHULZ, *Storia*, cit., p. 393 ss., che addirittura non escludeva la loro provenienza da «altri scritti classici», o addirittura un loro carattere spurio, nel senso di essere costituite da glosse marginali di qualche anonimo lettore, confuse dall'editore per *notae* di giuristi «classici».

<sup>70</sup>) Che incentrò la sua attenzione sul *Regularum liber singularis* e forse sui libri *ad Sabinum*: *supra* II.4.III.3 ove bibliografia.

<sup>71</sup>) Per l'atteggiamento di Scevola, si veda MASIELLO, *Le Quaestiones*, cit., p. 25 ss., nonché *supra* II.2.III.2 ove bibliografia, a proposito della citazione contenuta in (Scaev. 1 *quaest.*) D. 3.5.8 (ma un riferimento a Pomponio è anche in [Scaev. 4 *quaest.*] D. 13.1.18). Circa il più stretto rapporto che col nostro giurista instaurò Marciano – a conferma della

Dove però egli risulta un autentico punto di riferimento, sia nei contenuti tecnici che nel disegno della sua produzione, è nei confronti di Paolo e Ulpiano. Abbiamo a lungo insistito sulle forme in cui essi ne recuperarono la riflessione<sup>72</sup>; qui è sufficiente sottolineare come il modello pomponiano si affermò entro tempi e misura diversi rispetto a quelli contemporanei: non dovette attendere, come Gaio, l'età tardoantica, ma neppure raggiunse, come Giuliano, la compilazione nella sua integrità. A cadere nell'oblio, dopo l'età dei Severi, fu proprio il robusto ramo dedicato all'editto e alla tradizione del *ius honorarium*: un destino su cui forse incise, paradossalmente, proprio la fortuna riscossa presso Paolo e Ulpiano, e le analogie – di struttura e di destinatari – riscontrabili con le loro opere<sup>73</sup>.

Pur con lo sguardo rivolto al passato, verso il primato della giurisprudenza e le figure-chiave da essa offerte tra Quinto Mucio e Sabino, Pomponio aveva così avvertito l'ansia e l'esigenza del nuovo: lavorava sulla tradizione, ma per ridisegnare – nell'ampiezza degli interessi e nella profondità della storia del *ius* – un profilo organico e completo del sapere giuridico. Nello scenario della sua produzione dominano l'*interpretatio prudentium* e la *iurisdictio* dei magistrati, ma troviamo anche leggi e senatoconsulti, e poi, più defilata, quasi solo legittimata – ancora una volta – dalle necessità, la normazione imperiale. In anni diversi, quando ormai col principe doveva essere instaurato un rapporto nuovo rispetto a quello in cui aveva ostinatamente creduto Pomponio, agli occhi di Paolo e Ulpiano era ancora possibile, e anzi doveroso, richiamarsi sia alle dottrine che alle scelte di fondo – tecniche di lavoro, generi letterari coltivati, linee ricostruttive di specifiche materie, rapporto col passato giurisprudenziale – del giurista antoniniano, non diversamente da come egli aveva fatto nei confronti di Labeone. Certo non mancarono, anche attorno ai punti nevralgici dell'opera pomponiana, adattamenti e correzioni, dalla struttura nettamente più agile attribuita al commentario all'editto, alla caduta, nel «restatement» di *ius civile*, di quello a Quinto Mucio. Ne emerge tuttavia l'immagine di un autore che, nonostante tutto, precorre i tempi, tenta la prima «enciclopedia» del pensiero giuridico romano, costruendola tutta nel solco della sua tradizione<sup>74</sup>, e fornisce così la direzione e i materiali attorno ai quali

---

fortuna da quello goduta presso i *prudentes* severiani –, *supra* II.4.III.1 ove bibliografia.

<sup>72</sup>) In particolare quella contenuta nell'*ad edictum*: *supra* I.2.

<sup>73</sup>) Vi accennavamo *supra* I.1.II ove bibliografia.

<sup>74</sup>) Insistono sul carattere enciclopedico della produzione pomponiana, NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 510, PULIATTI, *Il «de iure fisci» di Callistrato*, cit., p. 40, MASIELLO, *Le Quaestiones*, cit., p. 31 (che parla di «un modello di organizzazione e di trasmissione del sapere giuridico di tipo autoreferenziale»).

si formeranno le «consolidazioni» della giurisprudenza severiana.



### III.

## «CODIFICAZIONE» DELL'EDITTO E TECNICHE INTERPRETATIVE

I. L'analisi dei «verba praetoris» – II. La «ratio» come criterio ermeneutico – III. Integrazione e applicazione giurisprudenziale – IV. Dalle XII Tavole all'editto.

#### *I. L'analisi dei «verba praetoris»*

La panoramica che abbiamo offerto circa la produzione di Pomponio e il contesto – giurisprudenziale, ma anche culturale in senso lato – in cui essa si iscrisse, ci introduce all'analisi più puntuale del suo lavoro attorno all'editto. Abbiamo più volte sottolineato l'importanza assunta dal suo commento proprio all'indomani della cristallizzazione di Giuliano – un intervento che si inseriva in un organico quadro di provvedimenti adrianei tesi al riordino del patrimonio giuridico e al suo accentramento nelle mani del Principe<sup>1</sup>. La portata

---

<sup>1</sup>) Inevitabile il raffronto con l'istituzionalizzazione del *consilium* (la cui composizione contribuì forse a dissociare le controversie giurisprudenziali dalla polarità delle *sectae*: N. PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d. C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano, 1974, p. 27 ss., in particolare 42, AMARELLI, *Consilia principum*, cit., p. 192 s.), l'intervento in tema di *ius publice respondendi* (esposto in D. 1.2.2.49, ma è fondamentale, come noto, anche Gai., *inst.* 1.7), la riorganizzazione delle cancellerie e il nuovo impulso alla produzione di *rescripta* ed *epistulae*. Su questi tratti della politica del diritto di Adriano, per tutti, D'ORGEVAL, *L'empereur Hadrien*, cit., p. 40 ss., H. VOGT, *Hadrians Justizpolitik im Spiegel der römischen Reichsmünzen*, in «Festschrift F. Schulz», II, Weimar, 1951, p. 198 ss., GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, cit., p. 423 ss., A. D'ORS, *La signification de l'œuvre d'Hadrien dans l'histoire du droit romain*, in «Les Empereurs

di questa «codificazione»<sup>2</sup> conserva aspetti incerti<sup>3</sup>, ma qui interessa soprattutto quel suo conferimento alle disposizioni pretorie di una stabilità ufficiale e di una tendenziale immutabilità, quale riconosciuto dalla quasi totalità degli studiosi<sup>4</sup>. Particolarmente significative sono, ai nostri fini, le variazioni che ne

---

romains d'Espagne», Paris, 1965, p. 149 ss., P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*<sup>3</sup>, Roma, 1974, p. 450 ss., PALAZZOLO, *Potere imperiale*, cit., p. 26 ss. ove altra bibliografia, H. HÜBNER, *Zur Rechtspolitik Kaiser Hadrians*, in «Festschrift E. Seidl», Köln, 1975, p. 61 ss., BREONE, *Tecniche*, cit., p. 242 ss., A. TORRENT, *La ordinatio edicti en la política jurídica de Adriano*, in «AHDE», LIII, 1983, p. 17 ss., in particolare 26 ss., M.V. GIANGRIECO PESSI, *Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi*, Napoli, 1988, p. 15 ss. ove bibliografia, PANI, *Il principato dai Flavi ad Adriano*, cit., p. 283 s., TONDO, *Profilo*, II, cit., p. 400 ss. ove altra bibliografia, F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto*, Torino, 1993, p. 156 ss., LEVI, *Adriano Augusto*, cit., p. 73 ss., ID., *Adriano. Un ventennio*, cit., p. 106 ss., GALLO, *Synallagma*, II, cit., in particolare p. 242 ss., S. QUERZOLI, *I testamenta e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli, 2000, p. 140 s. ove altra bibliografia.

<sup>2</sup>) Non è solo un problema terminologico quello del persistente impiego di questo vocabolo in riferimento all'operazione di Adriano e Giuliano, ma non della parola «codice» – come era invece in Gibbon, ma anche in alcuni romanisti tedeschi del secolo scorso – per indicarne il prodotto: ampia disamina in D. MANTOVANI, *L'editto come codice e da altri punti di vista*, in «La codificazione del diritto», cit., p. 129 ss. ove bibliografia.

<sup>3</sup>) Come l'entità dei mutamenti introdotti da Giuliano, l'*ordinator edicti* di (Just., 530) C. 4.5.10.1. Suggestiva, ma difficilmente dimostrabile, la tesi di P.F. GIRARD, *Un document sur l'édit antérieur a Julien*, ora in *Mélanges de droit romain*, I, Paris, 1912, in particolare p. 200, secondo cui lo scolarca sarebbe intervenuto unendo ai vari editti le corrispondenti azioni pretorie (che si trovavano prima in un'appendice, precedente quelle ove erano contenuti interdetti, eccezioni e stipulazioni pretorie; sul punto anche L. LOMBARDI, *Dalla «fides» alla «bona fides»*, Milano, 1961, p. 172 s.) e civili. Lo stesso Girard (*op. cit.*, in particolare p. 198 s., 291 s., 299) parla peraltro dell'editto «giuliano» nel suo complesso come frutto di un lungo e impersonale sviluppo storico, più che del disegno astratto del singolo, che avrebbe così investito dell'autorità imperiale fenomeni già da tempo affermatasi nella prassi. Circa il tenore dell'intervento giuliano, più di recente, F. DE MARINI AVONZO, *Critica testuale e studio storico del diritto*<sup>2</sup>, Torino, 1973, p. 46 ss. (secondo cui avremmo avuto solo una «revisione e stabilizzazione del testo» editale, in una sorta di sua «edizione riveduta»), TORRENT, *La ordinatio edicti*, cit., in particolare p. 37 ss., SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 103 ove bibliografia. A un carattere «esterno» di questa *compositio*, che non avrebbe modificato, nella sostanza, la struttura dell'editto, pensava O. LENEL, *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup>, Leipzig, 1927, p. 17 s.; ma si veda anche G. MANCUSO, *Praetoris edicta. Rilezioni terminologiche e spunti per la ricostruzione dell'attività editale del pretore in età repubblicana*, in «AUPA», XXXVII, 1983, p. 311 s., 354 ss. nt. 51, 380. Per un esame di specifiche innovazioni introdotte con la «codificazione», D'ORGEVAL, *L'empereur Hadrien*, cit., p. 45, BUND, *Salvius Iulianus*, cit., p. 424 s., TONDO, *Profilo*, II, cit., p. 403; nonché, in tema di *aestimatum*, GALLO, *Synallagma*, II, cit., p. 148 ss., 178.

<sup>4</sup>) A parte interpretazioni estreme, come quella, più volte ricordata, del Guarino (parzialmente seguito da LEVI, *Adriano Augusto*, cit., p. 74), secondo cui Giuliano avrebbe fissato solo delle norme generali entro i cui limiti il pretore avrebbe ancora formulato il suo

scaturiscono nel rapporto fra soggetto e oggetto del commento, scrittura della norma e contributo dell'interprete.

Secondo l'impostazione che abbiamo seguito, ancora Pedio aveva di fronte a sé un testo relativamente fluido, ove, accanto a un nucleo ormai stabilizzatosi di previsioni e sequenze<sup>5</sup>, affioravano i tratti di una regolamentazione in divenire, sul cui atteggiarsi il giurista poteva, col proprio commento, anche sperare di incidere<sup>6</sup>. Non solo in veste di consulente del pretore (o egli stesso magistrato), ma con la stessa attività letteraria, egli offre la più autorevole collaborazione nella tecnica di certe previsioni, così come ne garantisce l'aderenza alle istanze del concreto vissuto della collettività. Per tutti i commentatori (Gaio a parte) che precedono Pomponio, vi è un rapporto potenzialmente osmotico fra la *iurisdictio* del pretore e la propria *interpretatio*, tanto che la prima si estrinseca – e non solo per un comune «spirito del diritto»<sup>7</sup> – in forme non dissimili dai tipici tratti delle logiche giurisprudenziali. Spesso la dilatazione di alcune disposizioni non avviene infatti con brusche cesure, inserendo formulazioni più generali e astratte, ma attraverso un cesello lessicale

---

programma annuale, in virtù di un'autonomia che sarebbe venuta meno solo più tardi. Vi torneremo, trattando della problematica, perdurante vigenza di una previsione come quella contenuta nel *'De albo corrupto'*, *infra* III.4.I.

<sup>5</sup>) E' il profilo, nella storia dell'editto nel I secolo d.C., cui più guardano – soprattutto in confronto alla situazione precedente l'opera di Labeone – FREZZA, *Corso*, cit., p. 450, SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, cit., p. 43 s. (= *Linee*, cit., p. 205), F. GALLO, *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto*, Torino, 1997, p. 37 s., 122, MANTOVANI, *L'editto come codice*, cit., in particolare p. 162 nt. 91. Sulla fluidità delle norme pretorie in età augustea – «uno statuto in formazione», cui però non mancavano «blocchi stabili» –, di recente anche M. BRETONE, *Labeone e l'editto*, in «Seminarios Complutenses de derecho romano», V, 1993, p. 24 ss.

<sup>6</sup>) Al riguardo, B. VONGLIS, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris, 1968, p. 65 ss., parlava addirittura di un «jureconsulte-legislateur», le cui consuetudini speculative non dovevano essere estranee allo stile delle disposizioni edittali: il rinvio alla legislazione non deve però essere assunto in senso stretto, e rischia comunque di essere fuorviante. Suggestivo il parallelo cui in precedenza (muovendosi evidentemente in una prospettiva mommseniana dei rapporti fra Senato e magistrato) ricorreva L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967, p. 60 s.: «la giurisprudenza sta alla iurisdictio del pretore come il Senato alla politica dei consoli». Più di recente ha sottolineato come non vi sia un legame univoco fra l'editto e i commentari SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, cit., p. 43 (= *Linee*, cit., p. 204 s.), secondo cui la «freccia» non andava solo dal primo ai secondi, ma anche in direzione opposta.

<sup>7</sup>) Una nozione che, come noto, risale a Jhering, ma era destinata – soprattutto attraverso lo Schulz dei *Prinzipien* – a influire a lungo sugli studi romanistici, imprimendovi la suggestione di categorie sovistoriche: ricostruisce alcuni momenti di questa linea storiografica A. MANTELLO, *Un'etica per il giurista? Profili d'interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano», II, cit., p. 147 ss.

che consente l'accorparsi di nuove fattispecie cui estendere la lettera della norma. Difficile non attingere, in tal caso, alla riflessione dei giuristi sui *verba* edittali, e a quella loro attività definitoria che talvolta – come in Labeone<sup>8</sup> – rivela tutta una linea di metodo e di politica del diritto.

Certo la partecipazione dei giureconsulti a questa vicenda non è lineare né immediata: l'oggetto e il protagonista dell'*interpretatio* non smarriscono la loro alterità e il loro distacco, un cui segno potrebbe anzi scorgersi<sup>9</sup> nella frequenza delle osservazioni critiche rivolte al testo edittale. Le modifiche introdotte in quest'ultimo possono solo indirettamente ricondursi alle speculazioni dei giuristi, ma si compiono altrove, nel concreto esercizio della *iurisdictio* magistratuale. Né il mutamento di questo assetto che segue alla cristallizzazione giuliana è affatto eclatante. Vi si consuma piuttosto una storia silenziosa, occultata dal permanere dell'abito mentale del giurista romano, e delle stesse peculiarità del genere letterario. Indicativo è, nel primo senso, il comune atteggiarsi del lavoro ermeneutico, prima e dopo il regno di Adriano, laddove ogni discorso su una norma edittale è sviluppato nella casistica che lo avvolge, e quasi vi getta sopra l'ombra delle proprie ragioni e delle proprie esigenze.

Significativa è poi, nell'altro senso, la serrata interpretazione letterale dei *verba praetoris* che più volte è fatta risalire a Pomponio<sup>10</sup>, e che di per sé – pur con quei rilievi etimologici o lessicali tipici del nostro autore<sup>11</sup> – non può co-

---

<sup>8</sup>) *Supra* I.2.III ove bibliografia.

<sup>9</sup>) Con D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, München, 1974, p. 108 ss., che parla dell'editto «als "heteronome" Rechtsquelle» rispetto al «Juristenrecht», pur non disconoscendo la collaborazione dei *prudentes* allo sviluppo del *ius honorarium*, e rilevando come spesso la loro critica rispetto alle disposizioni edittali «trifft nicht den Inhalt und den Zweck der Norm, sondern allein ihre ungenaue Formulierung». Pur senza contestarne l'influenza, sottolinea come «il pensiero giurisprudenziale, a differenza da quanto testimoniato per il *ius civile* ... potesse mai attestarsi a elemento formativo dell'altro *ius*», TONDO, *Profilo*, II, cit., p. 413.

<sup>10</sup>) Pensiamo ai casi, già esaminati, di (Ulp. 1 *ad ed.*) D. 39.2.4.5, (Ulp. 5 *ad ed.*) D. 2.4.4.2, (Ulp. *ibid.*) D. 2.8.2.3, (Ulp. 6 *ad ed.*) D. 3.1.3.2, (Paul. 4 *ad ed.*) D. 2.7.4.pr., (Ulp. 12 *ad ed.*) D. 27.6.1.4, (Ulp. 13 *ad ed.*) D. 4.8.11.2, (Ulp. 17 *ad ed.*) D. 50.16.27.1 e (Ulp. *ibid.*) D. 8.2.5, ma anche a (Ulp. 6 *ad ed.*) D. 3.2.2.pr. e (Ulp. 27 *ad ed.*) D. 13.5.18.pr., su cui *infra* nel testo.

<sup>11</sup>) Attestati in molti altri luoghi della sua produzione, secondo un'attitudine già sottolineata da BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 220 e nt. 29. Accanto ai testi indicati da quest'ultimo (e allo stesso *l.s. ench.*, D. 50.16.239), ricorderei almeno (2 *ad Q. Muc.*) D. 50.16.118, (3 *ad Q. Muc.*) D. 50.16.119, (6 *ad Sab.*) D. 33.10.1, (16 *ad Sab.*) D. 50.16.171, (22 *ad Sab.*) D. 50.16.175, (23 *ad Sab.*) D. 8.2.23.pr., (Ulp. 44 *ad Sab.*) D. 34.2.25.9, (5 *de sen. cons.*) D. 40.14.3. Lievemente diverso – più per l'occasione che determina l'interpretazione (la comprensione di clausole testamentarie) che per i caratteri assunti da questa – il caso di (1 *ad Q. Muc.*) D. 28.5.67, (2 *ad Q. Muc.*) D. 28.3.16, (*ibid.*) D. 32.85, (9 *ad Q. Muc.*) D.

stituire, in un commento lemmatico, alcuna innovazione. Eppure proprio il confronto con l'interprete dell'editto che più coltivò simili interessi – ossia, ancora una volta, Labeone<sup>12</sup> – evidenzia elementi di rottura. Già ne abbiamo colti nell'assenza, tra i frammenti pomponiani, di operazioni qualificabili come *definitiones*<sup>13</sup>, ma altri ne emergono dal rapporto che si instaura fra l'interprete e il termine utilizzato nell'editto. Labeone si muove in un contesto estremamente fluido, misurandosi con vocaboli quasi privi di un'accezione tecnica, oppure già presenti nel lessico giuridico, ma che con lui acquisteranno una tipizzazione nuova. Se in questo secondo senso è indicativa la triade 'agere-gerere-contrahere' di D. 50.16.19 (ma anche il 'locus publicus' di D. 43.8.2.pr.-3 e il 'dolus' di D. 4.3.1.6), nell'altro è illuminante – per restare sempre nell'ambito di ciò che 'Labeo definit' – l'indicazione di quello che, ai fini delle previsioni pretorie, debba intendersi per 'scaena' (D. 3.2.2.5). Il pretore si è qui servito di un segno la cui portata è, *sub specie iuris*, tutta da chiarire: solo il giurista potrà occuparsene, e la sua definizione segnerà l'effettivo ingresso di quel vocabolo nel mondo del diritto<sup>14</sup>.

In Pomponio la situazione è diversa: dietro la sua attività ermeneutica non vi sono la fluidità (in un certo senso, l'incompletezza) di un testo normativo e nudi grafemi cui attribuire un significato tecnico. Piuttosto, essa si esercita attorno a disposizioni il cui tenore letterale è assai chiaro, ma risulta talvolta inidoneo rispetto alle finalità perseguite, la cui individuazione sarà ancora compito (pressochè esclusivo) dell'interprete, sino a poter considerare operante, anche laddove 'verba cessabunt', la 'sententia edicti'<sup>15</sup>.

---

34.2.34.1, (15 *ad Q. Muc.*) D. 45.1.112, (6 *ad Sab.*) D. 33.7.15, (7 *ad Sab.*) D. 32.54.

<sup>12</sup> *Supra* II.1.II.1 ove bibliografia.

<sup>13</sup> *Supra* I.2.III.

<sup>14</sup> Le due operazioni cui accennavamo in realtà non sono, nel concreto operare di Labeone, così distinte. Si veda ad esempio quanto rilevato – anche in contesti ove non si parla esplicitamente di *definitiones* – a proposito di 'edere' (Ulp. 4 *ad ed.*, D. 2.13.1.1), 'ratio' (Ulp. *ibid.*, D. 2.13.6.3), 'metus' (Ulp. 11 *ad ed.*, D. 4.2.5), 'cognati' (Ulp. 46 *ad ed.*, D. 38.8.1.1), 'turba' (Ulp. 56 *ad ed.*, D. 47.8.4.2-3), 'iniuria' (Paul. *l. s. de iniur.*, Coll. 2.5.1) e 'convicium' (Ulp. 56 *ad ed.*) D. 47.10.1.1 e (Ulp. 57 *ad ed.*) D. 47.10.15.3.

<sup>15</sup> Queste due espressioni si trovano in (Ulp. 3 *ad ed.*) D. 2.1.7.2, un testo emblematico per le linee metodiche che vi affiorano. Abbiamo esaminato la posizione di Pomponio e la tacita discordanza di Ulpiano *supra* I.2.V ove bibliografia, ma si veda anche *infra* III.4.I. Quello di cui – in questo e in simili casi – non dispone Pomponio, è proprio la possibilità di suggerire un'integrazione del dettato editto, come invece riscontriamo da parte di un Labeone: si veda (Ulp. 58 *ad ed.*) D. 42.1.4.3, ma anche (Paul. 4 *ad ed.*) D. 2.4.11. Né mancano, da parte del giurista augusteo, decise affermazioni circa la superfluità di una previsione pretoria, quasi a sconsigliarne l'inserimento nei futuri programmi giurisdizionali: è il caso di (Ulp. 57 *ad ed.*) D. 47.10.15.26 (ove il giudizio è peraltro temperato nella

In tal senso, non può sorprendere la frequenza di interpretazioni estensive delle disposizioni pretorie<sup>16</sup>: di esse è colta soprattutto l'intrinseca, inevitabile incompletezza, l'inattitudine del precetto fissato (e generalizzato) nello scritto dinanzi alla molteplicità dei casi reali<sup>17</sup>. Abbiamo già esaminato alcuni frammenti in cui questo stile di lavoro è particolarmente visibile: ove ad esempio il pretore parli, al singolare, di *falsus tutor*, l'interprete, senza poter più ipotizzare un'integrazione, si porrà comunque il problema di un eventuale intervento di più apparenti tutori, per stimare anche in quel caso operante la previsione editale<sup>18</sup>. Ugualmente, laddove il magistrato si riferisca a *'pecunia'* ('com-

---

seconda parte); più complesso il discorso per (Callistr. 1 *de iure fisci*) D. 49.14.1.1 (ove il contrasto fra l'opinione di Labeone e il tenore dell'editto non appare originario, ma emerge solo allo sguardo supraspettivo di Callistrato, che può confrontare la *sententia* dell'uno con la successiva, «perpetua» stesura del secondo). Indicativi in senso opposto sono invece (Ulp. 4 *ad ed.*) D. 2.14.7.10 e lo stesso Gellio, *noct. Att.* 20.1.13. Non diversamente che per Pomponio, i *verba edicti* apparivano ormai stabili a Giuliano, che si interrogava anzi sui criteri secondo cui integrarne eventuali lacune: SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 100 ss.

<sup>16</sup>) Il che non necessariamente equivale a un ampliamento della tutela accordata nell'editto: ove ad esempio essa sia subordinata all'assenza di un altro rimedio, la dilatazione di quest'ultimo produce l'effetto opposto. Illuminante il caso dell'*actio de dolo*, al centro di importanti riflessioni pomponiane (soprattutto in D. 4.3.1.4-6 e D. 4.3.7.pr. e 2), su cui *supra* II.2.III.4.I-II e *infra* III.6.III.

<sup>17</sup>) Abbiamo accennato a questi aspetti della riflessione pomponiana (ma percepibili anche in altri giuristi coevi, come Giuliano) *supra* II.1.II.4 ove bibliografia. Né sembra casuale che, anche in un'esposizione elementare, egli insistesse sull'oralità del lavoro giurisprudenziale immediatamente successivo alle XII Tavole, e la necessità che di esso aveva suscitato proprio quella legislazione: (*l. s. ench.*) D. 1.2.2.5: *'His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessariam esse disputationem fori. haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur ... sed communi nomine appellatur ius civile'*. Questa testimonianza assume particolare rilievo alla luce del ruolo attribuito, nel manuale, al momento dell'*origo*, quasi che anche per Pomponio (non troppo diversamente che per il pensiero mitico di J.P. VERNANT, *Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique*, Paris, 1965, trad. it. – *Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica* –, Torino, 1978, p. 18) ogni descrizione della genesi e della genealogia di un fenomeno rinvii a suoi più riposti dati di struttura. Che il discorso pomponiano assumesse una portata generale, non limitata all'età decemvirale, è del resto evidenziato dall'inciso *'ut naturaliter evenire solet'*, e dallo stesso «anacronistico» riferimento alla *disputatio fori* (su questo secondo punto, U. VINCENTI, *Res indicatae e diritto giurisprudenziale romano*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo», II, Napoli 1997, p. 572 s. ove bibliografia). Né è meno significativa l'insistenza sui giuristi quali garanti del quotidiano miglioramento del diritto, cioè proprio del far sì che esso sia funzionale ai casi che si danno giorno per giorno: (*l. s. ench.*) D. 1.2.2.13: *'... de auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus per quem possit cotidie in melius (o in medium) produci'*.

<sup>18</sup>) E' quanto leggiamo in (Ulp. 12 *ad ed.*) D. 27.6.1.4 (*'Item hoc edictum licet singulariter scriptum sit, si tamen plures intervenerint, qui tutores non erant, tamen locum habere debere Pomponius*

*promissa*'), non può esservi incertezza su cosa, anche nel lessico giuridico, si indichi con quel termine, ma piuttosto ci si adoperava perché sia considerata equivalente – in quanto ugualmente soddisfa la *ratio* della norma – un' *'alia res vice poena promissa'*<sup>19</sup>.

Possiamo ancora pensare all'obbligo di *editio* gravante sugli *argentarii*: una categoria ben definita, e non solo da un punto di vista economico, ma alla quale il nostro giurista assimilava – al fine della disposizione in esame – quella dei *nummularii*<sup>20</sup>. Né egli escludeva la concessione dell'*actio in factum* prevista contro il *mentor qui falsum modum dixit*, avverso a chi *mentor* non era, ma aveva

---

*libro trigesimo scribit*'), su cui *infra* III.6.V ove bibliografia.

<sup>19</sup>) Così in (Ulp. 13 *ad ed.*) D. 4.8.11.2 (*'Quod ait praetor: 'pecuniam compromissam', accipere nos debere, non si utrumque poena nummaria, sed si et alia res vice poena, si quis arbitri sententia non steterit, promissa sit: et ita Pomponius scribit. quid ergo, si res apud arbitrum depositae sunt eo pacto, ut ei daret qui vicerit, vel ut eam rem daret, si non pareatur sententiae, an cogendus sit sententiam dicere? et puto cogendum. tantundem et si quantitas certa ad hoc apud eum deponatur. proinde et si alter rem, alter pecuniam stipulanti promiserit, plenum compromissum est et cogetur sententiam dicere'*). Un esame dell'interpretazione pomponiana, al di là del profilo richiamato nel testo, *infra* III.5.II. ove bibliografia. Una lettura estensiva del segno edittoale '*pecunia*' incontriamo, da parte di Ulpiano, già nella trattazione del '*De calumniatoribus*' (sulla cui controversa configurabilità come autonomo titolo edittoale, contro la ricostruzione affermativa di Lenel e Camiñas, R. DOMINGO, *Existió un título edictal IX 'De calumniatoribus'*, in «SDHI.», LX, 1994, in particolare p. 641 ss.), le cui prescrizioni egli stimava operanti (10 *ad ed.*, D. 3.6.1.4) anche in presenza di un '*aliquid pro pecunia accipere*'. Non vi sono elementi univoci per ipotizzare una provenienza pomponiana anche di questa soluzione: è però significativo che il nostro giurista fosse richiamato qualche paragrafo prima (D. 3.6.1.1), e ancora come protagonista di una lettura in certo modo estensiva dei *verba praetoris*, quale richiederebbe – per i delicati rapporti tra azioni civili e repressione criminale cui essa si connette – un esame più approfondito. Sul passo (*'Hoc autem iudicium non solum in pecuniariis causis, sed et ad publica crimina pertinere Pomponius scribit, maxime cum et lege repetundarum teneatur, qui ob negotium faciendum aut non faciendum per calumniam pecuniam accepit'*) si vedano comunque, fra gli altri, G. LONGO, *Delictum e crimen*, Milano, 1976, p. 105 s. ove bibliografia (con una difesa, contro Albertario, della genuinità del parere pomponiano), J.L. MURGA, *Delito e infracción urbanística en las constituciones bajoimperiales*, in «RIDA.», 3ª serie, XXVI, 1979, p. 335 (persuaso della provenienza giustiniana della distinzione *causa pecuniaria-crimina publica*, laddove Pomponio si sarebbe richiamato alla dicotomia *delicta-crimina*), C. VENTURINI, *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, in «Studi A. Biscardi», VI, Milano, 1987, p. 144, J.G. CAMIÑAS, *Ensayo de reconstrucción del título IX del Edicto Perpetuo: de Calumniatoribus*, Santiago de Compostela, 1994, in particolare p. 47, 71 ss., J.M. BLANCH NOUGUÉS, *La intrasmisibilidad de las acciones penales en derecho romano*, Madrid, 1997, p. 172.

<sup>20</sup>) Mi riferisco a (Paul. 3 *ad ed.*) D. 2.13.9.2 (*'Nummularios quoque non esse iniquum cogi rationes edere Pomponius scribit: quia et hi nummularii sicut argentarii rationes conficiunt, quia et accipiunt pecuniam et erogant per partes, quarum probatio scriptura codicibusque eorum maxime continetur: et frequentissime ad fidem eorum decurritur'*), in cui l'omologazione fra i due gruppi di operatori finanziari non necessariamente assume una portata generale.

comunque danneggiato una parte con la sua falsa misurazione<sup>21</sup>.

In altri casi l'interpretazione estensiva dei *verba praetoris* non richiede una loro forzatura, ma si risolve nella precisazione della valenza – la più ampia fra le diverse possibili – in cui devono essere assunti in quel contesto. Così è per i rilievi, già richiamati, attinenti ai termini ‘*abesse*’ (assente sarà anche chi non compaia dinanzi al magistrato)<sup>22</sup>, ‘*parens*’ (in cui deve ricomprendersi ogni ascendente, maschile o femminile, sino al *tritavus*)<sup>23</sup>, ‘*liberi*’ (fra i quali sono anche gli ‘*ex feminino sexu descendentes*’)<sup>24</sup>, ‘*nurus*’, ‘*generus*’, ‘*socrus*’ e ‘*socerus*’ (con cui sarebbero designati, verosimilmente, anche marito e moglie del nipote, ava ed avo della moglie)<sup>25</sup>.

Qualcosa di analogo emerge poi in un altro testo relativo al ‘*De postulando*’ – evidentemente una delle sedi privilegiate di simili indagini –, ossia (Ulp. 6 *ad ed.*) D. 3.2.2.pr.<sup>26</sup>. Alla base di questa riflessione è il divieto relativo di ‘*po-*

---

<sup>21</sup>) Così in (Ulp. 24 *ad ed.*) D. 11.6.7.2 (‘*Nec non illud quoque Pomponius dicit etiam in eum, qui mentor non fuit, fecellit tamen in modo, competere hanc actionem*’), sul quale *supra* I.2.IV ove bibliografia.

<sup>22</sup>) Si veda (Ulp. 1 *ad ed.*) D. 39.2.4.5 (‘*Praetor ait: ‘dum ei, qui aberit, prius domum denuntiari iubeam’. abesse autem videtur et qui in iure non est: quod et Pomponius probat: verecunde autem praetorem denuntiari iubere, non extrahi de domo sua. sed ‘domum, in quam degit, denuntiari’ sic accipere debemus, ut et si in aliena domo habitet, ibi ei denuntietur. quod si nec habitationem habeat, ad ipsum praedium erit denuntiandum vel procuratori eius vel certe inquilinis*’), analizzato *supra* I.2.III ove bibliografia.

<sup>23</sup>) Questa conclusione, non incontrovertita, è in (Ulp. 5 *ad ed.*) D. 2.4.4.2 (‘*Parentem hic utriusque sexus accipe: sed an in infinitum, quaeritur. quidam parentem usque ad tritavum appellari aiunt, superiores maiores dici: hoc veteres existimasse Pomponius refert: sed Gaius Cassius omnes in infinitum parentes dicit, quod et honestius est et merito optinuit*’), su cui *supra* I.2.II, nonché *infra* III.5.III.1 ove bibliografia.

<sup>24</sup>) Rileva in proposito (Ulp. 5 *ad ed.*) D. 2.8.2.3 (‘*Quod ait praetor ‘liberosve suos’, accipiemus et ex feminino sexu descendentes liberos. parentique dabimus hoc beneficium non solum sui iuris, sed etiam si in potestate sit alicuius: hoc enim Pomponius scribit*’), sul quale *supra* I.2.II e *infra* III.4.III.1 ove bibliografia.

<sup>25</sup>) Mi riferisco a (Ulp. 6 *ad ed.*) D. 3.1.3.2 (‘*Item Pomponius nurus et generi appellatione et soceri et socrus et ulteriores, quibus pro praeposito solet accedere, contineri ait*’), esaminato *supra* I.2.II, *infra* III.4.IV. A questi testi potremmo forse aggiungere (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*) D. 21.1.4.5 (sul quale *infra* IV.1.III), ove però è solo sottolineato come il *morbus* cui si riferiscono gli edili curuli – la cui disposizione è trascritta in D. 21.1.1.1 – sia da intendere in senso generale, e non tanto in riferimento al *morbus soticus*.

<sup>26</sup>) ‘*Quod ait praetor: ‘qui ab exercitu dimissus erit’: dimissum accipere debemus militem caligatum, vel si quis alius usque ad centurionem, vel praefectum cohortis vel alae vel legionis, vel tribunum sive cohortis sive legionis dimissus est. hoc amplius Pomponius ait etiam eum, qui exercitui praeest, licet consularibus insignibus utitur, ignominiae causa ab imperatore missum hac nota laborare: ergo et si dux cum exercitu praeest dimissus erit, notatur, et si princeps dimiserit et adiecerit ignominiae causa se mittere, ut plerumque facit, non dubitabis et ex edicto praetoris eum infamia esse notatum: non tamen si citra indignationem principis successor ei datus est*’. Qualche rilievo su questo testo è in M. CARCANI,

*stulare pro aliis*' che interessa i soggetti colpiti da *infamia*<sup>27</sup>. Quest'ultima è comminata – stando alla disposizione pretoria trascritta da Giuliano e più succintamente ricordata da Ulpiano – anche nei confronti di chi *'ab exercitu dimissus erit'* (ossia congedato *ignominiae causa*)<sup>28</sup>. In questa nozione di militare *'dimissus'* non sarà incluso solo il soldato semplice ma anche diversi superiori, sino addirittura – così afferma Pomponio – a chi è al comando di un esercito e può disporre delle insegne consolari. L'operazione ermeneutica coinvolge qui l'intero sintagma (e non solo il termine *dimissus*, come sembra suggerire Ulpiano), ma approda ugualmente alla massima dilatazione consentita dalla lettera della norma.

Più incerto l'orientamento del nostro giurista, ma anche diversa l'operazione logica eseguita nell'interpretazione di un altro lemma editale (*'neque per actorem stetit'*), tratto stavolta dalle disposizioni in tema *de pecunia constituta*<sup>29</sup>, e al quale si fa riferimento in (Ulp. 27 *ad ed.*) D. 13.5.18.pr.<sup>30</sup>. Ulpiano

---

*Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Milano, 1874, rist. Napoli, 1981, p. 38, A.H.J. GREENIDGE, *Infamia. Its place in Roman public and private law*, Oxford, 1894, rist. 1977, p. 123, M. KASER, *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in «ZSS.», LXXIII, 1956, p. 230, 246, B. ALBANESE, «*Audicium contrarium*» e «*ignominia*» nel mandato, in «Iura» XXI, 1970 p., 31; ID., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 411.

<sup>27</sup> Sul punto, in particolare, (Ulp. 6 *ad ed.*) D. 3.1.1.8.

<sup>28</sup> Il testo giuliano cui riferirsi è D. 3.2.1, proveniente da un misterioso I libro *ad edictum* (su cui *supra* II.4.II ove bibliografia). Secondo CARCANI, *Dei reati*, cit., p. 38 ss., in particolare 44 (ma si veda anche G.F. FALCHI, *Diritto penale romano (i singoli reati)*, Padova, 1932, p. 249, V. GIUFFRÈ, *Il 'diritto militare' dei Romani*, Bologna, 1980, p. 12, e soprattutto, in senso parzialmente difforme, ALBANESE, *Le persone*, cit., p. 411 nt. 295), la disposizione in esame prevede l'unica pena militare che comportasse l'*infamia* – il che naturalmente renderebbe ancor più significativa la lettura estensiva di cui Pomponio e Ulpiano facevano oggetto il lemma editale.

<sup>29</sup> Sul punto, per tutti, LENEL, *Das Edictum*, cit., p. 249 ss., A. PHILIPPIN, *La pacte de constitut. Actio de pecunia constituta*, Paris, 1929, p. 95 s. (che segue in genere lo studioso tedesco, ma segnala anche come l'espressione presente in questo frammento sia preferibile a quella – *'neque per actorem stetit'* – di D. 13.5.16.2), P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. I. Le garanzie personali*, Padova 1962, p. 251 ss. (ove una serrata critica all'attribuzione leneliana del nostro sintagma non al testo editale *stricto sensu* ma alla formula della relativa *actio*), D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano*, Como, 1992, p. 60. Non ricorre invece alcuna indagine circa i *verba praetoris* nelle altre testimonianze pomponiane in tema *de pecunia constituta*: si vedano – oltre ai già esaminati D. 13.5.3.1 e D. D. 13.5.5.6 – D. 13.5.11.pr., D. 13.5.14.2 (entrambi provenienti dal XXVII libro ulpiano) e (Paul. 29 *ad ed.*) D. 13.5.19.1.

<sup>30</sup> *'Item illa verba praetoris 'neque per actorem stetit' eandem recipiunt dubitationem* (che O. LENEL, *Palingenesia* cit., 2.32, fr. 114, identificava nell'incertezza «*utrum ad tempus constitui pertineant an usque ad litis contestationem trabenda sint*»). et Pomponius dubitat, si forte ad diem constitui per actorem non steterit, ante stetit vel postea. et puto et haec ad diem constitui referenda. proinde si valetudine impeditus aut vi aut tempestate petitor non venit, ipsi nocere Pomponius scribit'. Osservazioni al riguardo in A. GUARNERI CITATI, *Contributi alla dottrina della mora*, in

aveva già sottolineato, in D. 13.5.16.2-4<sup>31</sup>, il parallelo fra questa previsione e quella (*'neque fecisse reum quod constituit'*) che subordina la condanna del convenuto al suo effettivo inadempimento di quanto stabilito in sede di *constitutum*. L'accezione temporale in cui intendere questo *fecisse* era in tal caso piuttosto ristretta<sup>32</sup>: il termine entro cui il debitore avrebbe dovuto eseguire la prestazione non giungeva infatti fino alla *litis contestatio*, ma era costituito dal *dies* fissato nel *constitutum*<sup>33</sup>. Identica l'alternativa profilata dal nostro giurista per la successiva clausola<sup>34</sup>, e significative anche le sue incertezze circa l'ipotesi in cui il mancato adempimento fosse dovuto a un immotivato rifiuto del creditore dell'offerta di prestazione precedente o posteriore al *dies constituti*. Ulpiano – che poco dopo avrebbe ricordato una soluzione di Pomponio piuttosto rigorosa nei confronti del creditore<sup>35</sup> – registrava quelle perplessità, ma per risolverle senz'altro nel senso che l'offerta di pagamento inaccolta dall'attore dove-

---

«AUPA.», XI, 1923, p. 237, 239 s., LENEL, *loc. cit.*, PHILIPPIN, *op. cit.*, p. 95 s., G. ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito*, II, Milano, 1941, p. 26 ss. ove bibliografia, A. MAGDELAÏN, *Le consensualisme dans l'édit du prêteur*, Paris, 1958, in particolare p. 128 s., 132, J. ROUSSIER, *Le Constitut*, in «Varia. Études de droit romain», III, Paris, 1958, p. 108, FREZZA, *Le garanzie*, I, cit., p. 252, 344, P. APATHY, *Mora accipiendi und Schadenersatz*, in «ZSS.», CI, 1984, p. 193 ove bibliografia, 195 s., C. LANZA, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, in «BIDR.», XC, 1987, p. 491, R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, rist. Cape Town, 1992, p. 820.

<sup>31</sup>) (2) 'Ait praetor: 'si appareat eum qui constituit neque solvere neque fecisse neque per actorem stetit, quo minus fieret quod constitutum est'. (3) Ergo si non stetit per actorem, tenet actio, etiamsi per rerum naturam stetit: sed magis dicendum est subveniri reo debere. (4) Haec autem verba praetoris 'neque fecisse reum quod constituit' utrum ad tempus constituti pertinent an vero usque ad litis contestationem trahimus, dubitari potest: et puto ad tempus constituti'.

<sup>32</sup>) Non senza, anche in questo primo caso, dei fattori di incertezza (... *dubitari potest: et puto* ...): difficile seguire l'opinione di GUARNERI CITATI, *op. cit.*, p. 239 s., condivisa da ASTUTI, *op. cit.*, p. 27 s., secondo cui il *dubitari potest* non indicherebbe necessariamente l'esistenza di dubbi e oscillazioni giurisprudenziali, sì che già Pomponio avrebbe espresso il parere poi fatto proprio da Ulpiano.

<sup>33</sup>) Una spiegazione di questa deroga al principio generale secondo cui il debitore a termine può adempiere fino alla *litis contestatio*, in ROUSSIER, *op. cit.*, p. 108, secondo cui quel soggetto non è qui tenuto per azione contrattuale, ma «par une action en responsabilité qui est fondée précisément sur le défaut de paiement au jour fixé».

<sup>34</sup>) Alla cui stregua il debitore dovrebbe essere condannato solo se il suo mancato pagamento non sia dipeso dal rifiuto – senza giusta causa – di riceverlo da parte del creditore.

<sup>35</sup>) Al quale sarebbe imputabile la mancata accettazione dell'offerta di pagamento, anche se dipendente da motivi di salute o di forza maggiore che gli avessero impedito di essere presente nel luogo e nel tempo stabilito. Il rigore di questa soluzione è evidenziato – come già accennava FREZZA, *op. cit.*, p. 344 nt. 1 – dalla diversa previsione relativa al *reus*, che leggiamo in D. 13.5.16.3. Sul punto, anche GUARNERI CITATI, *op. cit.*, p. 237, APATHY, *op. cit.*, p. 192 s. e nt. 15, 195, ZIMMERMANN, *op. cit.*, p. 820.

va, ugualmente all'adempimento stesso, riferirsi al momento del *dies constituti*<sup>36</sup>.

Chiaramente il problema della comprensione della terminologia edittale assume qui caratteristiche diverse rispetto ai casi esaminati in precedenza. Non si tratta infatti di definire il significato in cui assumere un termine, o dilatarne la portata sino a comprendervi altre realtà non confliggenti con la *ratio* della norma. Piuttosto, si tratta di precisare e quasi integrare il dettato del pretore, collocando nel tempo un'attività che egli indicava semplicemente come passata<sup>37</sup> (il che invero già farebbe pensare a un momento anteriore alla *litis contestatio*). Limitare la possibilità di adempimento o di sua offerta – rifiutata senza ragione – al *dies constituti* significava estendere i casi in cui fosse esperibile con successo l'*actio de pecunia constituta*. Era un risultato dinanzi al quale Pomponio – privo di un univoco conforto nel testo commentato – sembra esitasse, e che Ulpiano avrebbe raggiunto solo attraverso un'interpretazione «sistematica» dell'intera disposizione<sup>38</sup>.

## II. La «ratio» come criterio ermeneutico

L'orientamento dell'autore antoniniano era invece deciso, e spiccata la sua attenzione per la *ratio* di certe previsioni pretorie, nell'indagine attorno ad altri lemmi edittali. Quasi tutti i relativi frammenti sono stati, in altra ottica, già esaminati: qui ne ricorderemo solo i principali passaggi interpretativi, non senza rilevare che la tensione che li attraversa non è necessariamente indirizzata alla dilatazione del precetto, ma quasi a una sua riformulazione, ormai tutta interna alla mente del giurista – l'unico che sappia coglierne l'intimo significato e adeguarvi i segni di cui il magistrato si era servito.

Così nel più volte ricordato (Ulp. 3 *ad ed.*) D. 2.1.7.2<sup>39</sup> l'obiettivo del 'De

---

<sup>36</sup>) Ferma restando la possibilità – secondo MAGDELAIN, *op. cit.*, p. 128 – di tener conto del comportamento del creditore, «selon certains conditions, par voie d'exception». Indicativo è, in tal senso, (Paul. 29 *ad ed.*) D. 13.5.17, sulla cui autenticità nutrivamo peraltro più di un dubbio ROUSSIER, *op. cit.*, p. 108 ss.

<sup>37</sup>) Solo in questo senso la riflessione dei due giuristi si costruisce anche qui come indagine attorno ai *verba praetoris*, ma è naturalmente cosa diversa interrogarsi sull'arco cronologico cui alluda il nostro *stetisse*, piuttosto che sul significato del vocabolo.

<sup>38</sup>) Su significato e fortuna di questa interpretazione ulpiana, per tutti, MAGDELAIN, *op. cit.*, p. 129.

<sup>39</sup>) '*Quod si dum proponitur vel ante propositionem quis corruperit, edicti quidem verba cessabunt, Pomponius autem ait sententiam edicti porrigendam esse ad haec*'. Un ampio esame di questo passo *supra* I.2.V ove bibliografia.

*albo corrupto*' doveva essere riconosciuto soprattutto nella tutela della *maiestas* del pretore, così che le corruzioni dell'albo intervenute prima o nel corso della sua pubblicazione, pur non contemplate espressamente, dovevano essere sanzionate in base alla *sententia edicti*. Un'innovazione – certo non eversiva, ma neppure scontata – rispetto al dettato del pretore era introdotta anche in (Ulp. 40 *ad ed.*) D. 37.6.1.11<sup>40</sup>, in cui Pomponio stima ugualmente integrata la disciplina sulla *collatio bonorum* – che ne considera modalità di attuazione la sola *cautio* –, ove l'emancipato proceda direttamente al conferimento di propri beni ai coeredi (*collatio re*).

L'intervento sui *verba praetoris* è più eclatante, e più scopertamente «teleologica» la lettura di Pomponio, a proposito del termine *actio* che incontriamo in (Ulp. 4 *ad ed.*) D. 44.7.37.pr.<sup>41</sup> e (Ulp. 11 *ad ed.*) D. 4.3.1.4-6<sup>42</sup> e D. 4.3.7.pr.<sup>43</sup>. Nel primo caso è esplicitamente indicato ciò che, in quel contesto normativo, debba essere compreso nel *verbum* in esame. Esso conosce così una dilatazione, e quasi una deformazione, rispetto all'usuale significato tecnico, sino ad affermare che con esso possano richiamarsi anche *praeiudicia*, nonché (se davvero qui parlasse ancora Pomponio, e non solo Ulpiano) *stipulationes praetoriae* e *interdicta*. L'operazione del nostro giurista, lungi dal costituire una definizione – che si sarebbe dovuta misurare con la plurisecolare presenza di quel termine nel lessico giuridico –, si rivela

---

<sup>40</sup>) *Quamvis autem edictum praetoris de cautione loquatur, tamen etiam re posse fieri collationem Pomponius libro septuagensimo nono ad edictum scripsit. aut enim re, inquit, aut cautione facienda collatio est. igitur dividat, inquit, bona sua cum fratribus et quamvis non caveat, satisfacit edicto*. Su questo testo, *supra* II.4.II.8 ove bibliografia.

<sup>41</sup>) *Actionis verbo continetur in rem, in personam: directa, utilis: praeiudicium, sicut ait Pomponius: stipulationes etiam, quae praetoriae sunt, quia actionum instar obtinent, ut damni infecti, legatorum et si quae similes sunt. interdicta quoque actionis verbo continentur*. Una più dettagliata disamina di questo frammento *infra* III.4.II ove bibliografia.

<sup>42</sup>) (4) *Ait praetor: 'si de his rebus alia actio non erit'. merito praetor ita demum hanc actionem pollicetur, si alia non sit, quoniam famosa actio non temere debuit a praetore decerni, si sit civilis vel honoraria, qua possit experiri: usque adeo, ut et Pedius libro octavo scribit, etiamsi interdictum sit quo quis experiri, vel exceptio qua se tueri possit, cessare hoc edictum. idem et Pomponius libro vicentesimo octavo, et adicit: et si stipulatione tutus sit quis, eum actionem de dolo habere non posse, ut puta si de dolo stipulatum sit. (5) Idem Pomponius ait et si actionem in nos dari non oporteat, veluti si stipulatio tam turpis dolo malo facta sit, ut nemo daturus sit ex ea actionem, non debere laborare, ut habeam de dolo malo actionem, cum nemo sit adversus me daturus actionem. (6) Idem Pomponius refert Labeonem existimare, etiamsi quis in integrum restitui possit, non debere ei hanc actionem competere: et si alia actio tempore finita sit, hanc competere non debere, sibi imputaturo eo qui agere supersedit: nisi in hoc quoque dolo malus admissus sit ut tempus exiret*. Una lettura di questi paragrafi, *supra* II.2.III.4.

<sup>43</sup>) *Et eleganter Pomponius haec verba 'sia alia actio non sit' sic excipit, quasi res alio modo ei ad quem ea res pertinet salva esse non poterit*: sul punto, *supra* II.2.III.4 e soprattutto *infra* III.6.III ove bibliografia.

---

strettamente funzionale alla disposizione commentata (il 'De edendo'), e allo scopo che con essa perseguiva il magistrato<sup>44</sup>.

Una particolare sensibilità per quest'ultimo aspetto affiora anche nei due testi in tema di *actio de dolo*, ove è diverso – oltre a quanto, concretamente, considerato *actio* – il percorso logico. Anziché determinare cosa debba essere compreso sotto quel segno, si guarda infatti all'intero sintagma 'si alia actio non erit', per scoprire – sviluppando la logica che era già di Labeone e Pedio – che lo stesso ruolo poteva qui essere assunto da *in integrum restitutio*, *exceptio*, *interdictum*, *stipulatio praetoria*, *denegatio actionis* e qualsiasi altro mezzo che effettivamente tutelasse l'interesse della vittima del dolo. Il metodo che vi affiora è comunque analogo: Pomponio non determina una volta per tutte la struttura e l'essenza di una figura giuridica, né propriamente ne opera una definizione, come soprattutto premeva a chi aveva dinanzi un testo ancora in divenire. Con qualche semplificazione, potremmo anzi immaginare che mentre lo stato dell'editto in età labeoniana imponeva all'interprete la conquista di punti fermi, definizioni e precisi criteri integrativi, che regolassero i nuovi interventi magistratuali, adesso occorre proprio sottrarre certe espressioni alla fissità del testo, affinché tale strumento non confliggesse coi risultati che ne erano attesi.

E' quanto ancora verificiamo a proposito dell'*actio annalis* che – giusta la previsione editale trascritta da Ulpiano in (29 *ad ed.*) D. 15.2.1.pr. – poteva essere concessa, nella misura del peculio ma tenendo conto delle sue diminuzioni dovute a dolo dell'(ex) avente potestà, anche dopo che il servo o il *filius familias* sia morto, emancipato, manomesso o alienato. Alle stesse circostanze – guidato evidentemente solo dalla *ratio* della disposizione editale, e senza neppure tentare una dilatazione del concetto di 'alienatio' – Pomponio equiparava il caso in cui la potestà sullo schiavo fosse stata interrotta dall'estinzione dell'usufrutto (evidentemente a termine, e non vitalizio) goduto sul medesimo<sup>45</sup>.

Questa «libertà vincolata» di chi commentava l'editto dopo la *compositio* adriano-giuliana, affiora anche in contesti ove l'applicazione del precetto editale sarebbe consentita dalla sua lettera, ma non dalla sua *ratio*. Il giurista, più che sottolineare la superfluità o incongruenza di simili previsioni<sup>46</sup>, dovrà

---

<sup>44</sup>) Ossia la puntuale informazione della controparte circa il procedimento che si stava avviando: *infra loc. cit.*

<sup>45</sup>) Il testo che ci interessa è (Ulp. 29 *ad ed.*) D. 15.2.1.9 ('*Usu fructu quoque extincto intra annum actionem dandam in usufructuarium Pomponius libro sexagensimo primo scripsit*'), sul quale torneremo più approfonditamente *infra* IV.1.II.5 ove bibliografia.

<sup>46</sup>) Operazione che è invece attestata – come rilevato – per Labeone.

precisare le fattispecie in cui possa verificarsi un simile fenomeno. Così, a proposito della *restitutio in integrum* a favore di chi abbia negoziato col pupillo confidando nell'*auctoritas* di un *falsus tutor*, già Pomponio segnalava la possibilità che, anche in presenza di quest'ultimo, non avesse luogo la tutela pretoria, in quanto alla gestione avesse partecipato anche un *verus tutor*<sup>47</sup>.

Ugualmente l'accezione, in astratto assai ampia, di *nauta* – contro cui il pretore concedeva azione perché '*recepta restituat*' – non poteva condurre all'applicazione di un simile procedimento nei confronti di tutti coloro che '*navis navigandae causa in nave sint*', e in particolare rematori e *mesonautae*<sup>48</sup>. La formulazione iniziale appare in questo caso solo ulpiana, ma è espressiva di una linea di interpretazione che si era senz'altro aperta con Pomponio. Vi affiora il distacco dallo sterile cavillare di certa dialettica, e soprattutto il rifiuto di ogni percorso ermeneutico appiattito sulla lettera della norma, inchiodato alla *suptilitas* dei suoi *verba*. Tutti elementi che – pur in un'età sedotta dalle parole<sup>49</sup> – tornano nell'analisi di altri giuristi, a cominciare da Giuliano<sup>50</sup>. Il

---

<sup>47</sup>) '*Sed Pomponius libro trigesimo scribit interdum quamvis a non tutore gestum est, non pertinere ad hanc partem edicti: quid enim si duo tutores, alter falsus, alter verus auctoritatem accomodaverint, nonne valebit quod gestum est?*'. Un esame di questo passo (così come delle altre osservazioni critiche che Ulpiano muoveva alla terminologia del pretore nel paragrafo precedente, e della lettura estensiva che ne proponeva Pomponio in quelli successivi), *supra* I.2.IV ove bibliografia.

<sup>48</sup>) Il testo cui alludo è (Ulp. 14 *ad ed.*) D. 4.9.1.2: '*Qui sunt igitur, qui teneantur, videndum est. ait praetor 'nautae'. nautam accipere debemus eum qui navem exercet: quamvis nautae appellantur omnes, qui navis navigandae causa in nave sint: sed de exercitore solummodo praetor sentit. nec enim debet, inquit Pomponius, per remigem aut mesonautam obligari, sed per se vel per navis magistrum: quamquam si ipse alicui e nautis committi iussit, sine dubio debeat obligari*'. Su questo testo, *infra* III.5.II.2 ove bibliografia.

<sup>49</sup>) Nel senso di aver sviluppato un «gusto per le parole ben scelte e ben pronunciate ricalcando gli antichi maestri»: così SCHIAVONE, *La storia spezzata*, cit., p. 5; ma si veda anche SIRAGO, *Involuzione politica*, cit., p. 234 s. Ne sono espressione il ruolo che la seconda sofistica svolse nella vita culturale del secolo, e il rilievo assunto da figure come Favorino, Gellio, Elio Aristide o Frontone (su tutto ciò, *supra* III.I ove altra bibliografia). Il «modello del parlante» che vi emerge non ha però solo un senso estetico: al di là della ricercatezza espressiva e del gusto arcaizzante, si apriva una ricerca lessicografica più profonda, e un'attenzione per il corretto impiego dei *verba* (così che fosse possibile '*civibus Romanis Latine loquentibus rem ... suo vocabulo demonstrare*'), su cui potevano convergere, da posizioni diverse, le analisi di un Favorino e di un Celso. Penso soprattutto a Gell., *noct. Att.* 4.1.18 e (Cels. 19 *dig.*) D. 33.10.7 (in particolare § 2: '*...non tamen a Servio dissentio non videri quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit ...*'), su cui, per tutti, CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., p. 109 ss., 114 ss.

<sup>50</sup>) Suo il riferimento alla '*suptilitas verborum*' – quale suggerirebbe una soluzione diversa da quella adottata a seguito di una più benevola valutazione (la stessa cui si ricorre in Iul. 2 *ad Urs. Fer.*, D. 40.4.18.1) – in (18 *dig.*) D. 12.1.20, su cui da ultimo A. PALMA,

fenomeno non costituisce di per sé una cesura, né rinvia necessariamente ai mutamenti intervenuti nel documento del pretore: esso piuttosto si connette con quell' «umanesimo» che contraddistingue la cultura (anche) giuridica fra Traiano e Marco Aurelio<sup>51</sup>. Esso partecipa tuttavia – più che mai adesso che il giurista è solo interprete, e non collabora neanche indirettamente alla formazione della disciplina che giungerà al suo commento – di un repertorio logico che accompagnerà l'ultima stagione di riflessione giurisprudenziale attorno alla normazione pretoria.

### III. Integrazione e applicazione giurisprudenziale

La cristallizzazione dell'editto non rileva solo in quanto impose agli interpreti il confronto con un testo non più fluido, del quale restava solo da leggere i *verba* in conformità alla *ratio*, e adeguarne il dettato – come di una qualunque *lex* – alle fattispecie che sembravano sfuggirne. Essa comportò una tendenziale immodificabilità del testo normativo, nel senso che il potere di intro-

---

*Benignior interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1997, p. 79 ss. Il ragionamento di Giuliano, diversamente da Marcello, non si arrestava alla *verborum significatio* anche nel caso di (Ulp. 18 *ad Sab.*) D. 28.7.4.pr. Circa l'avversione di Giuliano per certe capziose espressioni della dialettica coeva (pensiamo solo al sorite di 54 *dig.*, D. 50.17.65), per tutti, SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 161 ss., in particolare 164 ss., TONDO, *Profilo*, II, cit., p. 478 s. Sul significato di un'opera (di peraltro discussa tradizione) come il *liber singularis de ambiguitatibus*, L. BOULARD, *L. Salvius Iulianus Iulianus. Son œvre ses doctrines sur la personnalité juridique*, Paris, 1903, p. 71 s., A. TORRENT, *Salvius Iulianus. Liber singularis de ambiguitatibus*, Salamanca, 1971, *passim*, in particolare p. 43 ss. ove bibliografia, SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 184 ss., TONDO, *Profilo*, II, cit., p. 476 s., S. TAFARO, *Il giurista e l'«ambiguità». Ambigere ambiguitas ambiguus*, Bari, 1996, p. 19. L'esclusione o il riconoscimento di fattori di ambiguità come importanti momenti dell'interpretazione giuliana ricorrono anche in (5 *dig.*) D. 30.79 e in (50 *dig.*) D. 34.5.12 (su cui, di recente, TAFARO, *op. cit.*, p. 43); ma si veda anche la precedente riflessione di Celso, in (33 *dig.*) D. 1.3.19 (ma si veda anche 26 *dig.*, D. 34.5.26), sul quale, per tutti, V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979, p. 186 ss. ove bibliografia, P. CERAMI, *La concezione celsina del «ius»*, in «AUPA.», XXXVIII, 1985, p. 101 ss., in particolare 110 s., 117 s. ove bibliografia, 173, SCARANO USSANI, *Empiria*, cit., p. 131 s., 134.

<sup>51</sup>) Ne sono un modello l'attenzione agli elementi psicologici e volontaristici dell'agire umano, così come il frequente riferimento a criteri equitativi (tipici, ma non esclusivi, di un Celso): GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, cit., in particolare p. 477, CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., p. 27 ss., 43 ss., 199 ss., SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, cit., p. 51 s. (= *Linee*, cit., p. 210 s.), LEVI, *Adriano Augusto*, cit., p. 47 ss., 76 ss., 115 s., GRANT, *The Antonines*, cit., in particolare p. 14.

durvi novità (in particolare, ulteriori forme di tutela processuale) passò dal pretore al principe – e, almeno formalmente, al senato. Per quanto limitato, non fu però sottratto al magistrato il *ius edicendi*, cui ancora Gaio si riferisce come a un fenomeno presente<sup>52</sup>, così come gli era ancora riconosciuto – seppure in altra prospettiva – il potere/dovere di *ius dicere*, cui ad esempio si richiamava Giuliano nel XV libro dei *Digesta*, senz'altro posteriore alla *compositio edicti*<sup>53</sup>.

Autorevoli interpreti<sup>54</sup> hanno anzi sottolineato come quest'ultimo profilo si colleghi a una delle più rilevanti novità introdotte con la «codificazione», ossia la prescrizione<sup>55</sup> del ricorso all'analogia per disciplinare casi non espressamente previsti nell'editto. Naturalmente il ragionamento analogico non avrebbe fatto allora la prima apparizione: esso era da tempo presente nel lavoro della giurisprudenza, e aveva sorretto alcune delle più importanti

---

<sup>52</sup>) Sul punto, per tutti, N. PALAZZOLO, *L'edictum «de albo corrupto» e il problema della pubblicità delle norme edituali in età post-adrianea*, in «Studi C. Sanfilippo», VII, Milano, 1987, p. 612, TONDO, *Profilo*, II, cit., p. 402 s. ove bibliografia, ID., *Note ulpianee alla rubrica editale per i 'pacta conventa'*, in «SDHI.», LXIV, 1998, p. 441. La testimonianza gaiana cui alludo è quella, famosa, di *Inst.* 1.6: *'Edicta sunt praecepta eorum, qui ius edicendi habent. ius autem edicendi habent magistratus populi Romani; sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum ...'*. La posteriorità di questo passo rispetto all'intervento adriano-giuliano sull'editto, non può – alla luce anche di quanto rilevato *supra* II.4.I ove bibliografia – essere posta in dubbio; maggiori cautele impone il contesto, ove si guarda (soprattutto in Gai., *Inst.* 1.3) anche alle *leges rogatae*, non più attestate dopo Nerva, come a una tecnica di normazione tuttora praticata. Quest'ultimo punto potrebbe però spiegarsi col ruolo paradigmatico di fonte del diritto che nel manuale – come più volte accennato – è attribuito alla *lex*.

<sup>53</sup>) Il testo cui riferirsi è D. 1.3.12: *'Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut senatus consultis comprehendendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni praest ad similia procedere atque ita ius dicere debet'*. Sull'impiego della dizione *ius dicere* – col che Giuliano sembrerebbe vedere «nell'estensione analogica un'esplicazione creativa del diritto» –, da ultimo, GALLO, *Synallagma*, II, cit., p. 128 ss. e nt. 6.

<sup>54</sup>) In particolare, F. GALLO, *Alle origini dell'analogia*, in «Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del seminario torinese in memoria di G. Provera», Napoli, 1994, in particolare p. 43 ss., ID., *Synallagma*, II, cit., in particolare p. 128 ss., 178 ss. Utili problematizzazioni in L. VACCA, *La «svolta adrianea» e l'interpretazione analogica*, in «Nozione formazione e interpretazione», II, cit., p. 445 ss.

<sup>55</sup>) Rivolta ai magistrati giudicanti, come apprendiamo da *Const. Tanta* 18 (e ancor meglio dal corrispondente passo della *Δέδοκεν*, non privo di significative varianti: GALLO, *Alle origini dell'analogia*, cit., p. 54 ss.). Tale prescrizione coinvolgerebbe però anche i giuristi, almeno – secondo la ricostruzione che stiamo ripercorrendo – quelli muniti di *ius respondendi*. Diversamente, per M. SARGENTI, *Svolgimento dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in «Jura», XXXIX, 1988, p. 45 s., Adriano avrebbe solo recepito il «principio dell'applicazione analogica» già enunciato da Pedio e Giuliano, il quale così «da enunciazione dottrinale si concretava in un dato normativo».

soluzioni dei *prudentes* tardorepubblicani, da Servio a Labeone<sup>56</sup>. Adesso però assumeva un significato diverso, sia perché protagonisti di quell'operazione (l'unica di un certo spessore innovativo che sopravvivesse nella loro competenza) erano soprattutto i magistrati con *iurisdictio*, sia perché si andava definendo un nuovo assetto delle fonti normative e dei rapporti fra quanti – principe, pretori e giuristi – contribuivano alla formazione e all'applicazione del *ius*.

Tuttavia, se è plausibile che la prescrizione adrianea interessasse, fra i giuristi, i soli muniti di *ius respondendi*<sup>57</sup>, non sarebbe ipotizzabile che

---

<sup>56</sup> Si vedano, per Servio, F. HORAK, *Rationes decidendi. Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo*, I, Aalen, 1969, p. 86 s., P. STEIN, *The place of Servius Sulpicius in the development of Roman legal science*, in «Festschrift F. Wieacker», Göttingen, 1978, p. 183, SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., p. 121, 131 s. (= *Linee*, cit., p. 105, 112 s.). Circa l'impiego dell'analogia in Labeone, P. STEIN, *Regulae iuris. From Juristic Rules to Legal Maxims*, Edinburgh, 1966, p. 61 ss., HORAK, *Rationes*, cit., p. 247 ss., P. STEIN, *The relations between grammar and law in the early Principate: the beginnings of analogy*, in «La critica del testo. Atti del secondo Congresso internazionale della società italiana di storia del diritto», II, Firenze, 1971, p. 762 ss., ID., *Sabino contro Labeone. Due tipi di pensiero giuridico romano*, in «BIDR.», LXXX, 1977, in particolare p. 60, SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., p. 177 ss. (= *Linee*, cit., p. 151 ss.) ove bibliografia. Sull'«analogismo» del giurista augusteo – nel quale si è voluto scorgere il fondamento della contrapposizione fra le *sectae* che si richiamavano a lui e Capitone –, *supra* II.1.II.1, nonché STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., in particolare p. 92 s. e nt. 430 ove bibliografia. Peraltro dovremmo forse distinguere, soprattutto in merito alla riflessione contrattualistica di Labeone, fra procedimento analogico e costruzione di una categoria in cui sia possibile sussumere fattispecie sinora escluse da ogni tutela tipica: R. SANTORO, *Il contratto nel pensiero di Labeone*, in «AUPA.», XXXVII, 1983, p. 157 s., F. GALLO, *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*, I, Torino, 1992, p. 149 ss., 179, ID., *Sulle tracce di indirizzi sabiniani e proculiani nella materia contrattuale*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano», II, cit., p. 21. Quel che caratterizza quest'ultima operazione è non tanto la forma logica impiegata (rimane infatti centrale l'individuazione di un elemento essenziale, che costituisce in un caso l'elemento coesivo della categoria, e nell'altro legittima lo scatto dell'analogia), quanto l'assenza di un supraterra normativo univocamente determinato, nel senso che la terminologia e le nozioni impiegate (nel nostro caso, dal magistrato giudicante) sono definendo più che definite. Già su queste si esercita l'indagine dell'interprete: nel loro manifestarsi, ancora in divenire, il giurista coglie figure più ampie ed «astratte», e non si limita a registrare una fissità normativa solo suscettibile di estensione a ipotesi simili. Nessuna sorpresa quindi, anche sotto questo aspetto, che proprio il procedimento analogico sia il più consono all'impegno di chi si misurava col testo editale per come uscito dalla «codificazione».

<sup>57</sup> Possiamo qui solo accennare al rilievo che ebbe, nella politica del diritto di Adriano, il *ius publice respondendi*, di cui si mirava a recuperare l'originario significato, perduto nella degenerazione che l'istituto aveva conosciuto dopo Augusto e Tiberio, e che lo aveva ormai reso oggetto di *petitio*, anziché riconoscimento di un'irrinunciabile *fiducia sui* e di un' *auctoritas* che solo si intendeva incrementare. Assai noto è al riguardo (Pomp.

l'estensione analogica dei precetti edittali fosse preclusa agli altri interpreti<sup>58</sup>, e in particolare a quanti per primi fecero del testo «codificato» l'oggetto di organiche trattazioni. Niente ci autorizza infatti a supporre che Gaio e Pomponio godessero di quel riconoscimento: il loro ruolo verosimilmente defilato sulla scena pubblica induce anzi ad escluderlo<sup>59</sup>, e sarebbe davvero

---

*l. s. ench.*) D. 1.2.2.49, su cui, per tutti, W. KUNKEL, *Das Wesen des ius respondendi*, in «ZSS.», LXVI, 1948, p. 423 ss., in particolare 442 ss. ove bibliografia, A. MAGDELAIN, «*Jus respondendi*», in «RHD.», IV.XXVIII, 1950, p. 6, 16 ss. ove bibliografia, HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 82 ss., G. PROVERA, *Ancora sul 'ius respondendi'*, in «SDHI.», XXVIII, 1962, p. 351 ss., M. HORVAT, *Note intorno allo 'ius respondendi'*, in «Synteleia V. Arangio-Ruiz», II, Napoli, 1964, p. 710 ss., C.A. MASCHI, *Il diritto romano. I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica (Diritto privato e processuale)*<sup>2</sup>, Milano, 1966, p. 127 ss., PALAZZOLO, *Potere imperiale*, cit., p. 33 ss. ove bibliografia, HÜBNER, *Zur Rechtspolitik Kaiser Hadrians*, cit., p. 68 s., S. TONDO, *Note esegetiche sulla giurisprudenza romana*, in «Iura», XXX, 1979, in particolare p. 72 s., NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 574 ss., CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., p. 176 ss., BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 241 ss. ove bibliografia, TORRENT, *La «ordinatio edicti»*, cit., p. 28 ss., F. WIEACKER, *Respondere ex auctoritate principis*, in «Satura R. Feenstra oblata», Fribourg, 1985, p. 71 ss., F. CANCELLI, *Il presunto 'ius respondendi' istituito da Augusto*, in «BIDR.», XC, 1987, in particolare p. 565 ss. (con uno scetticismo difficilmente accettabile), R.A. BAUMAN, *Lanys and Politics in the Early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and the emperors from Augustus to Hadrian*, München, 1989, p. 288 ss., A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>3</sup>, Napoli, 1990, in particolare p. 407, TONDO, *Profilo*, II, cit., p. 415 s., J. PARICIO, *Labeo: Zwei rechtshistorische Episoden aus den Anfängen des Prinzipats*, in «ZSS.», CXVII, 2000, p. 437 ss. Per la centralità del *i.p.r.*, come ancor più netto elemento di differenziazione fra i giuristi d'età adrianea e antonina, rileva anche Gai., *Inst.* 1.7, sul quale si veda *supra* II.1.I in particolare nt. 4, nonché E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in «RDR.», I, 2001, estr. p. 40 ss. ove bibliografia.

<sup>58</sup>) O comunque realizzata da questi senza un concreto riscontro nella vita giuridica. Nel senso indicato nel testo, M. TALAMANCA, *Publicazioni pervenute alla Direzione*, in «BIDR.», XCII-XCIII, 1989-1990, p. 743.

<sup>59</sup>) In *Const. Deo auctore* 4 Giustiniano dispone che fossero utilizzate solo opere di giuristi muniti di *ius respondendi* (al di là della dubbia interpretazione del passo, si tratta di un ordine – non certo l'unico – disatteso dai compilatori, come testimonia l'impiego di opere di Quinto Mucio, Alfeno e Labeone). Nonostante tale prescrizione, ritengono estremamente improbabile l'attribuzione del *i. r.* a Gaio, MAGDELAIN, «*Jus respondendi*», cit., p. 20 ove bibliografia, A. BISCARDI, *Postille gaiane*, in «Gaio nel suo tempo», cit., p. 16, M. HORVAT, *Gaio e le fonti del diritto*, *ibid.*, p. 40, P. PESCANI, *Difesa minima di Gaio*, *ibid.*, p. 85, LIEBS, *Gaius und Pomponius*, cit., p. 61, W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*<sup>2</sup>, Graz-Wien-Köln, 1967, p. 188, BUDIL, «*Gaius noster*», cit., p. 313, TORRENT, *La «ordinatio edicti»*, cit., p. 30, WIEACKER, *Respondere*, cit., p. 71 nt. 1, STANOJEVIC, *Gaius noster*, cit., p. 28 ss. ove bibliografia, ma si veda anche HONORÉ, *Gaius*, cit., p. xi (scettico nei confronti della *communis opinio* appare invece DIÓSDI, *Gaius, der Rechtsgelehrte*, cit., p. 609 e nt. 22). Analogo orientamento, riguardo a Pomponio, in KUNKEL, *Das Wesen*, cit., p. 444 e nt. 25 ove bibliografia, A. MAGDELAIN, *op. cit.*, p. 20 e nt. 3 (seguiti da WIEACKER, *Respondere*, cit., p. 71 nt. 1), HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 124 nt. 2,

singolare che nei loro vasti commentari non vi fosse occasione per applicazioni analogiche, o che le soluzioni così raggiunte rimanessero senza eco presso gli altri *prudentes* e nella prassi giudiziaria. Nel frequente impiego che gli interventi, non solo esplicativi, di Pomponio conobbero nel lavoro di un Ulpiano, non sembra percepibile la subalternità di un pensiero che non può incidere sulla formazione e applicazione del diritto (sul suo '*cottidie in melius produci*')<sup>60</sup> e si isola in una vicenda di pure speculazioni.

Certo il lavoro ermeneutico cui il nostro autore sottoponeva il testo edittole non poteva sperare di *legis vicem optinere*, come era consentito – secondo il provvedimento adrianeo richiamato in Gai., *Inst.* 1.7 – ai soli concordi pareri (*rectius, sententiae*) dei giuristi '*quibus permissum est iura condere*'. Ma qualche segmento di quell'immensa catena di soluzioni avrà pur dovuto sensibilizzare chi era chiamato a *ius dicere*, sino a costituire – nelle zone che il dettato normativo lasciava nell'ombra e che nessun interprete «patentato» aveva esplorato – il fondamento di una concessione o denegazione d'azione, di nuove forme di un procedimento, o dell'estensione di un rimedio a fattispecie non già contemplate.

L'analogia non era poi, al di là della prescrizione imperiale, l'unico strumento con cui magistrati e giuristi guidavano la seconda vita che, dopo la cristallizzazione, si era aperta all'editto<sup>61</sup>. Esso però non sembra estraneo all'orizzonte metodico di un Gaio<sup>62</sup>, nè al lavoro di Pomponio, come possono

---

BISCARDI, *Postille gaiane*, cit., p. 16, LIEBS, *Gaius*, cit., p. 61, O. ROBLEDA, *Osservazioni su «Gaio nel suo tempo»*, in «Gaio nel suo tempo», cit., p. 142, KUNDEL, *Herkunft*, cit., p. 171, H. ANKUM, *Towards a Rehabilitation of Pomponius*, in «Daube Noster», Edinburgh, 1974, p. 1, NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 510, BAUMAN, *op. cit.*, p. 288. Non esclude (ma sulla base di un'argomentazione non conclusiva, come l'appartenenza del nostro giurista alla cerchia dei giuristi «patentati», e l'essere da loro citato) che il *i. r.* fosse stato concesso a Pomponio, PESCANI, *op. cit.*, p. 84 e nt. 5. Non sarebbe meno problematico, anche per chi ne condividesse la collocazione nel II secolo (*supra* in particolare II.3.II), ipotizzare che del *ius respondendi* fruisse un altro commentatore dell'editto, ossia Sesto Pedio, le cui circostanze di vita sono particolarmente oscure, ma di cui è senz'altro da escludere un ruolo di spicco presso i contemporanei.

<sup>60</sup> L'espressione, ben nota (e, come rilevato, di dubbia restituzione filologica) è in (*l. s. ench.*) D. 1.2.2.13.

<sup>61</sup> Un saggio delle operazioni e dei risultati dell'*interpretatio prudentium* anche dopo la cristallizzazione giuliana (di cui mi sembra però sottovalutata l'incidenza, soprattutto ove si afferma che «la «codificazione» dell'editto non comportava, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, una limitazione che incidesse in modo significativo sul ruolo creativo del giurista e sui suoi metodi»), in VACCA, *La «svolta adrianea»*, cit., in particolare p. 460 ss.

<sup>62</sup> Si veda quanto rilevato, soprattutto in merito a (Gai. 10 *ad ed. prov.*) D. 19.5.22 e Gai., *Inst.* 3.143, da GALLO, *Synallagma*, II, cit., p. 220 ss. Su queste testimonianze, con toni

suggerire, pur fra molti interrogativi, alcuni frammenti relativi alla sua riflessione attorno ai fatti produttivi di obbligazione, e in particolare all'ambito contrattuale<sup>63</sup>.

La funzione che vi assolve il ricorso all'*agere* (o *actio*) *praescriptis verbis* è stata collegata proprio all'accentuata tipicità che la cristallizzazione aveva comportato e al tentativo di ovviare, attraverso il meccanismo analogico, ai limiti intrinseci di un testo non più mutabile<sup>64</sup>. In quei casi, evidentemente, il divario dalla fattispecie tipica non era ricomponibile attraverso un limitato adattamento della formula – quale avrebbe consentito l'estensione in via utile, *stricto sensu*, dell'azione edittale<sup>65</sup> –, ma neppure tanto pronunciato da rendere indispensabile il ricorso a un'*actio in factum*<sup>66</sup>. E' in questa gradazione di forme di tutela che si collocano anche quegli spezzoni di ragionamento analogico, fosse o meno Pomponio coinvolto dalle disposizioni di Adriano che accompagnarono la codificazione. Ciò che di quest'ultima maggiormente doveva spiccare ai suoi occhi era la raggiunta fissità testuale, cui si collegava un'ancor più radicale tipicità dei rimedi: ne traeva forse origine – pur nel contesto di un pensiero che tende sempre ad affrontare i problemi in termini processuali<sup>67</sup> – anche quella tipica attenzione pomponiana per certe figure negoziali «di confine», di cui era cioè dubbia la riconducibilità a questo o quello schema contrattuale tutelato nell'editto<sup>68</sup>.

---

diversi, anche BURDESE, *Sul riconoscimento civile*, cit., p. 40 s., J. KRANJC, *Die actio praescriptis verbis als Formelaufbauproblem*, in «ZSS», CVI, 1989, p. 455.

<sup>63</sup> Su cui tenteremo uno sguardo d'insieme *infra* III.5.

<sup>64</sup> Così – con particolare riferimento a (Ulp. 11 *ad ed.*) D. 4.3.9.3, (Pomp. 21 *ad Sab.*) D. 19.5.26, (Ulp. 19 *ad ed.*) D. 10.2.18.2 – GALLO, *Synallagma*, II, cit., p. 227 ss. Una più analitica lettura di queste ed altre testimonianze pomponiane ove è menzione dell'*a. p. v.*, *infra* III.V.5 ove bibliografia.

<sup>65</sup> Che è il procedimento accolto in testi come (Pomp. 17 *ad Sab.*) D. 27.7.1 e (Pomp. 10 *ex var. lect.*) D. 39.3.22.pr.; mentre il nostro autore ne escludeva l'applicabilità in (Paul. 9 *ad ed.*) D. 17.1.40, (Paul. 22 *ad ed.*) D. 4.9.6.2, (Ulp. 24 *ad ed.*) D. 11.6.5.pr. e (Paul. 23 *ad ed.*) D. 10.1.4.7. Su tutto ciò *infra* III.5.VI.2 ove bibliografia.

<sup>66</sup> Ricorso che è oggetto di una vera teorizzazione in (39 *ad Q. Muc.*) D. 19.5.11 (su cui *supra* II.1.II.4, *infra* III.5.VI.1), ove è interessante anche il riferimento alle '*actiones (in factum) accommodatae* (per esempio) *legi Aquiliae*', da confrontare coi non rari richiami di Pomponio alle *actiones ad exemplum*.

<sup>67</sup> Soprattutto laddove, come per i nostri giuristi, il contesto è quello del processo formulare: sono ormai un classico, al riguardo, gli studi di G. PUGLIESE, da *Actio e diritto subiettivo*, Milano, 1939, *passim*, in particolare p. 100 ss., fino a *Diritto e processo nell'esperienza giuridica romana*, in «Atti del seminario torinese in memoria di G. Provera», cit., p. 9 ss., in particolare 27 ss.; ma si vedano anche LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 13 s., G. PROVERA, *Diritto e azione nell'esperienza giuridica romana*, in «Studi A. Biscardi», IV, Milano, 1983, p. 325 ss.

<sup>68</sup> L'analisi dei testi rilevanti in quest'ottica sarà svolta *infra* III.5.IV.

Il punto nodale è anche in tal caso costituito dai mezzi giudiziari predisposti per quelle volontà non univocamente, o tipicamente, manifestate: una problematica che – nonostante il carattere specifico e circoscritto di alcune fattispecie – doveva risultare assolutamente centrale a metà del II secolo. E' difficile immaginare, in quest'ambito, che le proposte di Pomponio rimanessero prive di eco, non solo presso gli altri giuristi (soprattutto se, come Paolo e Ulpiano, impegnati in ricognizioni analoghe), ma anche nella quotidiana applicazione dei precetti edittali. Se il compito dei *prudentes* era adesso più che mai di carattere interpretativo, ciò non significa che fosse loro precluso di contribuire – pur non in forma cogente, né senza interni contrasti – al costituirsi di quel diritto pretorio che offriva per definizione il volto meno aspro e formale del *ius*, e che ancora non si esauriva nella sola lettera dell'editto<sup>69</sup>.

Il riconoscimento di una più accentuata alterità fra la normativa pretoria e il contributo dei giuristi<sup>70</sup> è felicemente descrittivo della nuova mappa delle fonti giuridiche delineatasi con Adriano. Dopo il suo intervento, però, la storia del *ius honorarium* non coinciderà più, anche formalmente, con la storia dell'editto<sup>71</sup>, ma con quella delle sue interpretazioni, di cui per oltre cinquant'anni si cercherà di fornire un panorama esauriente e concluso. Fino alla *compositio* giuliana il sedimentarsi delle previsioni magistratuali e la stratigrafia di quel testo – antico e ogni volta nuovo – illustravano in modo quasi fisico il comporsi di un'intera sfera normativa, la sola capace di disciplinare le realtà più vive e complesse del mondo antico<sup>72</sup>. Certo quel

---

<sup>69</sup>) Da rimeditare il cauto rilievo di GALLO, *Synallagma*, II, cit., p. 243, secondo cui il decadere, dopo le riforme adrianee, delle divergenze giurisprudenziali dal piano produttivo a quello interpretativo del diritto, costituisce comunque una «formulazione approssimata ... non aderente alla specificità del diritto romano, ma consona alle nostre attuali vedute».

<sup>70</sup>) Il quale inevitabilmente, da un punto di vista formale, occuperà una posizione subordinata rispetto alla prima.

<sup>71</sup>) Invero l'impossibilità di identificare il diritto pretorio col programma magistratuale era forse colta da Pomponio già per l'età precedente: si vedano (*l. s. ench.*) D. 1.2.2.10 (*magistratus ... edicta proponebant, quae edicta praetorum ius honorarium constituerunt*) e soprattutto D. 1.2.2.12 (*magistratum edictum, unde ius honorarium nascitur*), dove – secondo LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 7 s. – negli editti era individuata solo la fonte da cui fosse fatto fluire, in virtù dell'*interpretatio prudentium*, il *ius honorarium*, non diversamente da quanto avvenuto per il *ius civile* rispetto alle XII Tavole (D. 1.2.2.6).

<sup>72</sup>) Su questi caratteri dell'editto, per tutti, F. SERRAO, *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa, 1974, p. 48 ss., A. GUARINO, *La formazione dell'editto perpetuo*, in «ANRW.», II.13, Berlin-New York, 1980, in particolare p. 69 ss., F. SERRAO, *Dalle XII Tavole all'editto del pretore*, in «La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana» (cur. M. SARGENTI, G. LURASCHI), Padova, 1987, p. 73 ss., F. CASAVOLA, *La legislazione comiziale e l'editto*, in

procedimento conobbe tempi e stadi diversi, ed è immaginabile che dalla fine del I secolo d. C. il suo rallentamento sfiorasse ormai l'immobilità.

In esso tuttavia, sino ad Adriano, la vicenda degli interpreti può in ampia misura considerarsi interna a quella dell'editto. E' solo a partire dal contributo di Pomponio che percepiamo una sfasatura fra un programma non più mutabile e una letteratura di commento che si manterrà in vita per diversi decenni: quest'ampio corpo di riflessioni sarà il frutto di un impegno autonomo della giurisprudenza, rispetto al quale è interrotta ogni osmosi con l'attività normativa dei pretori, ma non la possibilità, per questi ultimi, di recuperare utili indicazioni per quell'integrazione di lacune edittali che ancora era loro riservata<sup>73</sup>. In questo senso, davvero, l'editto, sottratto alla sua antica fluidità, è consegnato nelle mani del principe ma anche dei giuristi<sup>74</sup>.

#### IV. Dalle XII Tavole all'editto

Non può quindi sorprendere che lo stesso Pomponio che altrove rivendicava il primato dei *prudentes* come elemento ordinante l'intero *ius* della cosmopoli<sup>75</sup> fosse tra i primi a confrontarsi con l'editto post-giuliano, o addirittura il primo, almeno agli occhi degli «eredi» severiani<sup>76</sup>. La sua acribia di interprete era destinata a sommergere – attraverso un capillare recupero della riflessione giurisprudenziale degli ultimi due secoli – un testo ormai ricchissimo ma inerte, e perciò finalmente simile a quelle XII Tavole<sup>77</sup> che gli antichi pontefici

---

«Storia di Roma» (cur. A. SCHIAVONE), II.1 («La repubblica imperiale»), Torino, 1990, p. 530 ss., SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, cit., p. 43 s. (= *Linee*, cit., p. 204 s.), BREONE, *Storia*, cit., p. 139 ss., 186 ss., TONDO, *Profilo*, II, cit., in particolare p. 380 ss.

<sup>73</sup> *Supra* in particolare nt. 54 s.

<sup>74</sup> Così SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 103, SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, cit., p. 43 s., 53 (= *Linee*, cit., p. 205, 212).

<sup>75</sup> Sul punto (ormai un classico della storiografia romanistica), LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 5 ss., NÖRR, *Pomponius*, cit., in particolare p. 552 s., 576 ss., 580 s., BREONE, *Tecniche*, cit., in particolare p. 234 ss., SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, cit., p. 54 s. (= *Linee*, cit., p. 213).

<sup>76</sup> Presso cui, come rilevato (*supra* II.4.I), il lavoro di Gaio sull'editto, verosimilmente anteriore, non sembra aver riscosso la minima attenzione.

<sup>77</sup> Secondo un parallelo che invero aveva già colto – entro una prospettiva diversa, ma in non casuale contiguità temporale rispetto ai primi commenti all'editto – Cicerone in *De legibus* 1.5.17, su cui di recente SERRAO, *Dalle XII Tavole all'editto*, cit., p. 52 ss., SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari*, cit., p. 66 ss.

avevano inglobato nella propria *interpretatio*<sup>78</sup>. Per chi sapesse cogliere in quel testo remoto, povero e faticoso già nella lingua e nella formulazione dei precetti<sup>79</sup>, la fonte primigenia della propria esperienza giuridica<sup>80</sup>, la matura complessità dell'editto doveva costituire un ideale punto conclusivo, con cui la giurisprudenza non poteva rinunciare a misurarsi. Tutta la storia del diritto – dalle forme appena abbozzate dell'età arcaica fino ai più articolati strumenti

---

<sup>78</sup>) Un'operazione in cui forse per la prima volta quel ceto di sapienti aveva saggiato, confrontandosi con un corpo di disposizioni scritte, la propria capacità ermeneutica: dinanzi a quella novità, che minacciava di alterare il profilo orale e sapienziale del diritto, essi erano stati in grado di modificare le tecniche del proprio lavoro, secondo una capacità di adattamento che tante volte ritroveremo nelle vicende posteriori. Su questi temi, fra gli altri, G.G. ARCHI, *Interpretatio iuris-interpretatio legis-interpretatio legum*, in «ZSS», LXXXVII, 1970, p. 15 ss. (con particolare attenzione all'ottica in cui quella vicenda viene letta nell'*Enchiridion*), S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981, p. 305 ss., SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., in particolare p. VI s., ID., *I saperi della città*, in «Storia di Roma» (cur. A. SCHIAVONE), I («Roma in Italia»), Torino, 1988, p. 573 s. (= *Linee*, cit., p. 21 s.) ove bibliografia, F. D'IPPOLITO, *Le XII Tavole: il testo e la politica*, *ibid.*, p. 405 ss., F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. I. Einleitung-Quellenkunde-Frühezeit und Republik*, München, 1988, p. 314 ss. ove bibliografia, BRETONE, *Storia*, cit., p. 86 ss., CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, cit., p. 109 ss. Per una diversa ricostruzione del rapporto fra giurisprudenza pontificale e XII Tavole, in un quadro interpretativo assi critico verso le testimonianze pomponiane, F. CANCELLI, *La giurisprudenza unica dei pontefici e Gneo Flavio. Tra fantasia e favole romane e romanistiche*, Roma, 1996, p. 90 ss. Sottolinea come comunque mancasse, prima di Sesto Elio, un lavoro di organico commento alle norme decemvirali, F. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma-Bari, 1986, in particolare p. 103.

<sup>79</sup>) Tanto che già Sesto Elio – come riferisce Cicerone, *De legibus* 2.23.59 – non sempre ne comprendeva il significato: D'IPPOLITO, *Le XII Tavole*, cit., p. 407, ID., *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della Repubblica*<sup>2</sup>, Napoli, 1994, p. 69; ma si vedano anche G. CRIFÒ, *La legge delle XII Tavole. Osservazioni e problemi*, in «ANRW», I,2, Berlin-New York, 1972, p. 132 s. ove bibliografia, W. KUNKEL, *Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung*<sup>6</sup>, Köln-Wien, 1972, trad. it. – *Linee di storia giuridica romana* –, Napoli, 1973, p. 34, WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., in particolare p. 297 ss., S. BOSCHERINI, *La lingua della legge delle XII Tavole*, in «Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti Copanello 3-7 giugno 1984», Napoli, 1988, p. 45 ss. ove bibliografia, in particolare 52 ss., BRETONE, *Storia* cit., in particolare p. 87 (che tuttavia insiste sulla «modernizzazione» percepibile in quelle disposizioni, a livello sia linguistico che di contenuti), 451 ove bibliografia. La distanza linguistica rispetto a quelle remote disposizioni è ben restituita da Sesto Cecilio Africano in Gell., *Noct. Att.* 20.1.6: *longa aetas verba atque mores veteres obliteravit*. Segnata d'arcaismo doveva apparire anche la struttura ritmica della legislazione decemvirale, chiaramente funzionale a una sua memorizzazione, messa in luce da TONDO, *Profilo*, I, cit., p. 278 ss.

<sup>80</sup>) In quanto da esse *'fluere coepit ius civile'* (*l. s. ench.*, D. 1.2.2.6; una terminologia simile – *'fons omnis publici privatique ... iuris'* – era in Liv., *urb. cond.* 3.34.6): *ius civile* in cui peraltro Pomponio aveva incluso (D. 1.2.2.5) anche la *'disputatio fori'* resa *'necessaria'* dalla legislazione decemvirale e *'hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus'*.

---

normativi a lui contemporanei – si svolgeva agli occhi di Pomponio fra questi due poli, fra queste scritture che in entrambi i casi non erano attribuibili a un solo legislatore. Né vi si poteva guardare fuori dalla rete di indagini che attorno vi avevano tessuto i giuristi: un filo ininterrotto correva dai pontefici fino ai propri tempi e al proprio lavoro: rinnovare nei confronti dell'*edictum* giuliano quell'antica pratica ermeneutica doveva essere, per Pomponio, ben più di una suggestione e di una nostalgia.

La scelta del commento lemmatico – rispetto al più estrinseco recupero della sola sequenza espositiva dell'editto<sup>81</sup> – tradisce in pieno quest'esigenza di un confronto puntuale con la lettera della norma: come rilevato, non ne saranno risparmiati né i singoli *verba*, oggetto di significative manipolazioni<sup>82</sup>, né la sistematica ufficializzata da Giuliano, che più volte doveva cedere il passo a una scansione tematica diversa, forse più risalente e comunque ancora condivisa in età severiana<sup>83</sup>. Il commentario di Pomponio si rivela così qualcosa di diverso e più significativo che un «supplemento alla codificazione adrianea dell'editto»<sup>84</sup>. Certo senza quest'ultima esso sarebbe difficilmente immaginabile, almeno nell'impianto, quantitativo e «ideologico», che lo sorreggeva: vi dobbiamo però riconoscere soprattutto il tentativo, da parte della giurisprudenza, di (ri)appropriarsi di quel corpo normativo per come uscito dalla *compositio* giuliana<sup>85</sup>. La mole del lavoro e il verosimile intento di darvi conto di una lunga tradizione di pensiero esaltano il ruolo dell'interprete e la centralità del suo lavoro: costituiscono come la risposta di un cetto, geloso del suo prestigio e della sua autonomia, all'ingerenza di un principe che pure si era servito del più illustre fra i suoi esponenti.

Forse sbaglieremmo nell'individuare in questa risposta un tono diretta-

---

<sup>81</sup>) La soluzione cui in particolare propende, negli stessi anni, Giuliano per la prima parte dei propri *Digesta*.

<sup>82</sup>) *Supra* in particolare III.3.I-II.

<sup>83</sup>) Almeno da parte di Ulpiano: si veda quanto rilevato *supra* I.3.II soprattutto (ma non solo) a proposito del titolo '*De his quae cuiusque in bonis sunt*'.

<sup>84</sup>) In questi termini SCHULZ, *Storia*, cit., p. 343.

<sup>85</sup>) Vi si delinea un nuovo, esemplare momento di quella divergenza – quanto a teoria (e attuazione) dei compiti del giurista – che abbiamo colto (*supra* in particolare II.2.III.1 e II.4.II) fra lo scolarca sabiniano e Pomponio. L'esempio più alto della collaborazione col principe, in esecuzione di un suo disegno che rompeva, almeno formalmente, con una tradizione plurisecolare; qui l'esaltazione, nell'indagine attorno al «nuovo» editto, di una vicenda interpretativa. Il quadro era adesso nuovo, e diversa, almeno nella forma, la minaccia che l'autonomia giurisprudenziale aveva dinanzi, ma il grande rilievo attribuito da Pomponio al commento editto è comparabile, ancora una volta, agli intenti che con l'opera analoga perseguiva Labeone (su cui, per tutti, SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., p. 155 s. = *Linee*, cit., p. 136).

mente polemico: piuttosto la dovremmo leggere nel senso della necessità, a seguito di un'innovazione legislativa, dell'*interpretatio prudentium*, secondo un motivo ben presente al Pomponio dell'*Enchiridion*<sup>86</sup>. Nel suo commento all'editto, tuttavia, si avverte anche il tentativo di raggiungere, sul versante giurisprudenziale, un risultato speculare, o comunque simile, a quello che Giuliano aveva ottenuto rispetto alla tradizione magistratuale: un'opera di sintesi che, pur guardando al passato, chiudeva sostanzialmente una stagione<sup>87</sup>. Vi affiora una tecnica simile di costruzione del nuovo, condotta sul più ordinato (non propriamente, anche nel caso della *compositio* edittole, più «sistematico») impiego di un materiale antico.

Questo giungeva a Giuliano in modo più lineare, attraverso un'annuale sedimentazione di precetti, i più risalenti dei quali erano dissolti, anche ove mantenuti invariati, dietro i successivi. L'ambito che doveva gestire Pomponio era più complesso: nella sua opera erano chiamati a convivere, in un brulicare di casi, opinioni giurisprudenziali lontane nel tempo e, dietro di esse, indirettamente, stadi diversi dello stesso editto. Egli doveva risalire la corrente più che raccoglierne il portato, recuperare e discutere interpretazioni rimaste a lungo senza eco, oppure ricomporre il dibattito che vi si era condensato attorno, restituire genealogie di pensiero che legittimavano le soluzioni attuali, recuperare momenti remoti – di *responsa*, ma anche di magistrature e di leggi – della propria esperienza giuridica. Il suo sguardo doveva correre indietro, sino a trovare in Labeone, come già nel manuale, il proprio modello<sup>88</sup>, e nei giuristi

---

<sup>86</sup>) Particolarmente indicativo, in quanto non riferibile solo all'età decemvirale, il già citato D. 1.2.2.5. Il richiamo alla necessità – ossia al verificarsi di certi fenomeni '*ipsis rebus dictantibus*' (D. 1.2.2.11) – regge, come accennato *supra* II.1.II.3 e nt. 61, momenti cruciali della storia giuridica romana tratteggiata nell'*Enchiridion*, dal ricorso ai *senatus consulta* (D. 1.2.2.9) all'istituzione dei censori (D. 1.2.2.17), dei *quaestores* (D. 1.2.2.22) e del *praetor peregrinus* (D. 1.2.2.28), sino all'inevitabile svolta augustea (che in termini analoghi sarà poi letta anche da Cassio Dione, *Historiae Romanae* 47.39.5, su cui MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, III, cit., p. 202); NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 568 s., SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., p. 26 s. e nt. 61, V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, I, Napoli, 2000, p. 17 ss. Che l'attività letteraria di Pomponio possa senz'altro leggersi nel senso di un'opposizione a certe scelte della politica adrianea, sembra da escludere anche alla luce della sostanziale lealtà che contraddistingue, nonostante certi atteggiamenti «tacticiani», il suo atteggiamento nei confronti del potere politico: parla di una «loyale Haltung», NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 573, ma si veda anche *supra* in particolare II.1.II.3 ove altra bibliografia.

<sup>87</sup>) Un esito che è difficile dire se fosse consapevolmente perseguito da Pomponio, e che comunque fu sostanzialmente fallito, se è vero che ancora a una *summa* del *ius honorarium* (*rectius*: delle interpretazioni giurisprudenziali che vi ruotavano attorno) saranno tesi, all'inizio del secolo successivo, i commentari di Paolo e Ulpiano.

<sup>88</sup>) *Supra* in particolare II.2.III.

fra Cesare e Tiberio i primi interlocutori; ma l'orizzonte delle problematiche giuridiche si sarebbe spinto addirittura al periodo protorepubblicano, nei riferimenti a previsioni decemvirali (*XII Tab.* 8.12-13) che ancora rinveniamo in *D.* 4.2.7.1 e *Coll.* 7.3.2<sup>89</sup>. Il richiamo di quella veneranda legislazione non ha affatto, nei nostri testi, un intento solo erudito o antiquario: in essi il problema centrale è anzi costituito dalla problematica applicazione di quegli antichi precetti.

Questa sensibilità, del resto, oltre che riprodurre tipici stili del pensiero giurisprudenziale romano, partecipa di quel complessivo «senso del passato» che abbiamo visto attraversare la cultura del II secolo<sup>90</sup>, e in particolare dell'attenzione che affiora in quegli anni per il contenuto giuridico e la lingua delle XII Tavole. Abbiamo già accennato al modo in cui Pomponio guardasse a quel testo, e all'*interpretatio* che lo aveva avvolto, nell'*Enchiridion*; egli vi si sarebbe però riferito anche in altre opere, relative soprattutto al *ius civile*<sup>91</sup>. Gaio vi avrebbe addirittura dedicato un apposito commentario<sup>92</sup> (primo ed unico

---

<sup>89</sup>) Su cui *supra*, rispettivamente, I.2.IV ove bibliografia, I.2.V ove bibliografia. Una lunga tradizione, risalente almeno all'età decemvirale (si veda CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., p. 13, F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*<sup>3</sup>, Napoli, 1998, p. 176 ss.), è anche dietro al *morbus soticus* menzionato in (*Ulp.* 1 *ad ed. aed. cur.*) *D.* 21.1.4.5, su cui *infra* IV.1.III.

<sup>90</sup>) *Supra* III.1.I. Circa l'attenzione generalmente riscossa dalle XII Tavole nel II secolo, M.A. LEVI, *Adriano. Un ventennio*, cit., p. 101.

<sup>91</sup>) Si vedano (*Pomp.* 5 *ad Q. Muc.*) *D.* 50.16.120, (*Pomp.* 10 *ad Q. Muc.*) *D.* 38.16.11, (*Pomp.* 18 *ad Q. Muc.*) *D.* 40.7.29.1, (*Pomp.* 20 *ad Q. Muc.*) *D.* 44.7.56, (*Pomp.* 2 *ad Sab.*) *D.* 50.16.162.pr., (*Pomp.* 34 *ad Sab.*) *D.* 43.27.2, ai quali dobbiamo aggiungere (*Pomp.* 7 *ex Plaut.*) *D.* 40.7.21.pr. Dal computo di HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 174 (che però trascura *D.* 50.16.162) le XII Tavole risultano, con quindici richiami – nove dei quali nell'*Enchiridion* –, l'atto legislativo più ricordato nel *corpus* pomponiano. Un'analisi di queste testimonianze e del significato di una memoria tanto diffusa degli antichi precetti, in NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 582 ss., TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza*, cit., p. 266 s. e nt. 142 s.

<sup>92</sup>) Del quale ci sono pervenuti 28 frammenti, raccolti da LENEL, *Palingenesia*, I, cit., c. 242 ss. Su quest'opera, composta, in sei libri, verosimilmente dopo i *Digesta* giuliane (così, sulla base di Gai. 3 *ad leg. XII Tab.*, *D.* 48.5.44, LENEL, *Palingenesia*, I, cit., in particolare c. 242 nt. 1, HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 68 s., S. MORGESE, *Appunti su Gaio Ad legem duodecim tabularum*, in «Il modello di Gaio nella formazione del giurista», cit., Milano, 1981, p. 109; più cauto MASCHI, *Il diritto romano*, cit., p. 135 nt. 58), A. ZOCCO ROSA, *Il commento di Gaio alle Legge delle XII Tavole*, in «RISG.», V, 1888, p. 193 ss., LAURIA, *Ius romanum*, I.1, cit., p. 33 ss., MASCHI, *op. cit.*, p. 137 ss., SCHULZ, *Storia*, cit., p. 333 s., MORGESE, *Appunti*, cit., p. 109 ss. ove bibliografia, STANOJEVIC, *Gaius noster*, cit., p. 35, 103 s. Circa l'attenzione per le norme decemvirali nel restante *corpus* gaiano, basti ricordare i 44 riferimenti contenuti nelle *Institutiones* cui accenna HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 148 (cui forse potremmo aggiungere, con STANOJEVIC, *Gaius noster*, cit., p. 104, 113 nt. 33, due testi di incerta restituzione filologica come Gai., *Inst.* 3.1 e 4.80), e gli otto presenti nei commentari editali (si veda ancora

dopo quello di Labeone)<sup>93</sup>, il cui esordio è un importante documento della sensibilità per la storia giuridica coltivata sotto gli Antonini<sup>94</sup>. La legislazione decemvirale è quindi al centro di una sezione dei *Digesta* di Celso e di Giuliano<sup>95</sup>, per poi tornare più volte nella produzione dei due scolarchi<sup>96</sup>, ed essere oggetto di una mirabile indagine da parte di Sesto Cecilio Africano.

Il dibattito tra questi e Favorino<sup>97</sup> ben evidenzia, peraltro, come quei

---

HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 144).

<sup>93</sup>) Del quale conosciamo solo tre citazioni gelliane (*noct. Att.* 1.12.18; 6.15.1 e 20.1.13): A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht in ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle, 1873, p. 51 ss., LENEL, *Palingenesia*, I, cit., c. 501, F.P. BREMER, *Iurisprudentiae quae supersunt*, II, Lipsiae, 1901, p. 81 s., MASCHI, *Il diritto romano*, cit., p. 137 s. (ove menzione anche dei commentatori precedenti), SCHULZ, *Storia*, cit., p. 333, BRETONE, *Storia*, cit., p. 57 ss. (con attenzione anche alle indagini di Servio circa il lessico delle XII Tavole, da cui non è però desumibile la composizione di un vero e proprio commentario, come invece affermato da BREMER, *Iurisprudentiae*, I, cit., p. 228 ss.: si vedano anche F. BONA, *La certezza del diritto del diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana*, in «La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana», cit., p. 107 ss. in particolare nt. 17, SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., p. 128 s., = *Linee*, cit., p. 110 s.).

<sup>94</sup>) Il passo è stato perciò accostato, già dai giustiniane (che lo compilarono in D. 1.2.1), al lungo frammento dell'*Enchiridion* pomponiano, per coglierli o la prova di una «prospettiva storica» dei giuristi romani, oppure (secondo un'idea tuttavia declinante) l'eccezione alla sua completa assenza: MASCHI, *Il diritto romano*, cit., p. 119 ss., 132 ss., SCHULZ, *Storia*, cit., p. 239 s., CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, cit., p. 9 ss. (= *Giuristi adrianei*, cit., p. 158 ss.; egli però nega, in Gaio, la presenza di un'autentica «coscienza storiografica», quale è invece riscontrabile in Pomponio: un giudizio apparso «troppo categorico» a P. ZANNINI, *Rappresentazione dinamica del fenomeno giuridico nelle Istituzioni di Gaio*, in «Il modello di Gaio», cit., p. 376 nt. 9), F. GALLO, *La storia in Gaio*, in «Il modello di Gaio», cit., p. 89 ss. E' però vero, come scrive CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., p. 72, che «l'impegno gaiano attorno ad un commento alle XII Tavole è ... guidato da una immagine statica e aritmetica, lontana dal sistema in diacronia ideato da Pomponio». Nell'autore delle *Institutiones* non sembra infatti decisiva la ricostruzione dell' «*origo atque processus*», quanto la ricomposizione, quasi in una contestuale fissità, della realtà giuridica nella sua intierezza, di cui i momenti iniziali sono parte fondamentale («... *in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est*»); si veda GALLO, *La storia*, cit., p. 92 (che parla di una sorta di attualizzazione del *principium*, considerato «*potissima pars* degli istituti e norme vigenti»). Ampia disamina del significato di «*principium*» nella prospettiva gaiana, in L. LANTELLA, *Potissima pars principium est*, in «Studi C. Sanfilippo», IV, Milano, 1983, p. 285 ss. ove bibliografia.

<sup>95</sup>) Quella che significativamente apre, all'altezza del XXVIII libro celsino e del LIX giuliano, la parte relativa a *leges senatusque consulta*: LENEL, *Palingenesia*, I, cit., c. 163 e nt. 6, 465.

<sup>96</sup>) Per Celso, si vedano (Ulp. 18 *ad ed.*) D. 9.4.2.1 (unico passo segnalato da HONORÉ, *Gaius*, cit., p. 140), ma anche, in connessione a D. 38.16.6, (Cels. 28 *dig.*) D. 38.16.7; per Giuliano, i frammenti indicati da HONORÉ, *op. cit.*, p. 159, ossia (44 *dig.*) D. 41.3.33.pr., (59 *dig.*) D. 38.16.6 e (62 *dig.*) D. 28.6.28.

<sup>97</sup>) Riferito da Gell., *noct. Att.* 20.1, su cui NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 561 s.,

lontani precetti non fossero, a metà del II secolo, oggetto di studio solo da parte dei giuristi<sup>98</sup>. Certo in questi ultimi non rinveniamo i toni critici che talvolta assume il discorso dei filosofi e dei letterati attorno alle XII Tavole<sup>99</sup>, viste quasi come un reperto di età remote, inservibile e spesso inumano<sup>100</sup>. Dall'esemplare argomentazione di Africano emergono piuttosto certe peculiarità del rapporto che i *prudentes* instauravano con la storia del *ius*: una visione fortemente diacronica, che rifiuta un'astratta ragione e procede per cesure, consapevole della contingenza di molte disposizioni<sup>101</sup>. Anche in questo caso il lavoro e lo stile di pensiero della giurisprudenza non si dissolvono in una generica temperie culturale, e la loro specificità si delinea, ancora una volta, soprattutto nel modo con cui guardare al passato. E' però anche la presenza di questi dibattiti a sottolineare la collocazione dei giuristi nella vita intellettuale del tempo, ove abbiamo già visto coniugarsi istanze di innovazione e sensibilità per il passato della *civitas* e del proprio sapere.

---

TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza*, cit., p. 279 ss., CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., p. 3 ss., A. SCHIAVONE, *Storiografia e critica del diritto. Per una 'archeologia' del diritto privato moderno*, Bari, 1980, p. 150 ss., MORGESE, *Appunti*, cit., p. 116 s., A. SCHIAVONE, *Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny*, Roma-Bari, 1984, p. 29 ss. (ove una ricostruzione del significato esemplare che quel confronto assumeva agli occhi di Hugo ed Hegel), BRETONNE, *Storia*, cit., p. 62, LA PENNA, *La cultura letteraria*, cit., p. 552. Sempre di Gellio si vedano anche i riferimenti al commentario labeoniano alle XII Tavole cui accennavamo *supra* nt. 93.

<sup>98</sup>) Del resto lo stesso filosofo di Arles afferma (Gell., *Noct. Att.* 20.1.4) di aver letto 'non ... minus cupide tabulas istas duodecim ... quam illos duodecim libros Platonis de legibus' – ove il parallelo con lo scritto platonico è accentuato dalla simmetria del numero dodici.

<sup>99</sup>) Né una valutazione di esse come un'anticaglia che al cultore del diritto non giova conoscere: mi sembra nel giusto CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., p. 14 ss., 112 s. nt. 9, nel ritenere che l'episodio di Gell., *noct. Att.* 16.10, esprima un «livello inferiore della professione dei giuristi» (simile sembra l'orientamento di NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 555 s.; diversamente SCHULZ, *Storia*, cit., p. 239 e, almeno in parte, MORGESE, *Appunti*, cit., p. 116). Sulla critica alle XII Tavole come autentico «topos» della letteratura antica (che «schließt aber Interesse ein»), NÖRR, *Pomponius*, cit., p. 556 ove bibliografia, 559 (per la posizione del «modernista» Seneca).

<sup>100</sup>) Si veda Gell., *noct. Att.* 20.1.4; la difesa, da parte di Africano, di una delle disposizioni che dovevano apparire più spaventose (*XII Tab.* 3.6) è in Gell., *noct. Att.* 20.1.48-52.

<sup>101</sup>) Persuasiva la ricostruzione delle due prospettive con cui erano valutati i precetti decemvirali, in CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., p. 9 ss. (è verosimile, ma non così certa, anche l'idea che dietro la condanna di Favorino si sveli un distacco da quelle norme sempre più diffuso nella coscienza sociale).